8.2.12.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura, saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale dell'Agricoltura – sito ufficiale dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania - all'indirizzo web http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm, per assicurare la massima trasparenza delle procedure.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM Verificabilità e Controllabilità delle Misure reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.12.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

La base informativa utilizzata per le analisi riguarda le aziende che hanno aderito alla RICA (Rete di Informazione Contabile Agricola) in Campania nel triennio 2010-2012.

Le elaborazioni eseguite, partendo dai bilanci redatti dalla RICA, hanno comportato il calcolo degli indicatori di risultato necessari per valutare le variazioni passando dalle zone non svantaggiate a quelle montane e per determinare il livello degli aiuti, stanti i limiti fissati dal Regolamento UE 1305/2013. A tal fine, il sub campione RICA per le zone montane stratificato per classi di SAU (minore di 10 Ha, 10-50 Ha, ≥50 Ha) è stato messo a confronto con quelli delle zone non caratterizzate da svantaggi e i principali indicatori utilizzati sono il Reddito Netto e il rapporto ricavi/costi totali.

Le analisi hanno messo in risalto i seguenti aspetti:

-passando dalle zone non svantaggiate a quelle montane, il reddito netto per Ha subisce una netta diminuzione e anche il rapporto ricavi/costi totali assume valori significativamente più bassi. Ciò avviene principalmente per la forte diminuzione dei ricavi a motivo delle condizione ambientali meno favorevoli in termini di caratteristiche del suolo e del clima. Inoltre la diminuzione dei costi, dovuta alla minore intensività dei processi produttivi, è meno che proporzionale rispetto a quella dei ricavi poiché sussistono condizioni ambientali, rappresentate principalmente dalle pendenze, che aggravano in particolare i costi di meccanizzazione.

-con l'aumentare delle dimensioni medie aziendali detto rapporto, sia nelle zone non svantaggiate che in quelle montane, tende a migliorare sensibilmente fino a raggiungere livelli di equilibrio. Ciò è dovuto principalmente alle economie di scala che, a parità di ordinamenti produttivi e di condizioni ambientali, si generano nelle aziende di maggiori dimensioni rispetto alle aziende piccole e medio-piccole.

Si rimanda a quanto evidenziato nel capitolo 14 del PSR Campania 2014 – 2020 che, in relazione al pagamento accoppiato "latte in zone di montagna", precisa che non si evidenzia alcuna sovrapposizione con la sottomisura 13.1 "Pagamento compensativo per le zone montane" poiché le misure del PSR e quelle accoppiate hanno obiettivi diversi. In ogni caso, dato l'andamento degli indicatori (reddito netto e rapporto ricavi/costi), l'indennità scelta assorbe il pagamento accoppiato evitando il rischio di

sov racompensazione

8.2.12.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione della soglia minima di superficie per azienda in base alla quale lo Stato membro calcola la degressività delle indennità

I risultati delle analisi giustificano la concessione dell'aiuto e la sua modulazione in quanto passando dalle zone non svantaggiate a quelle montane, per tutte le classi di SAU, il rapporto ricavi/costi totali assume valori significativamente più bassi e si verifica una rilevante diminuzione del reddito netto per ettaro di superficie.

L'andamento degli indicatori di risultato, scaturito dal confronto tra zone non svantaggiate e zone montane, e la considerazione che i principali fattori limitanti che nelle zone montane condizionano i risultati produttivi sono rappresentati dall'altitudine e dalla pendenza, giustificano le scelte seguenti:

- a) distinzione delle aziende potenzialmente interessate in cinque raggruppamenti, due in più di quelli che è stato possibile considerare per le analisi dei dati contabili, per tenere maggiormente conto della progressività delle variazioni dei parametri economici (reddito netto e rapporto ricavi/costi totali) correlata all'aumento delle dimensioni aziendali: <10 ha; 10-50 ha; 50-100 ha; 100-300 ha; ≥300.000 ha;
- b) adozione di un andamento della degressività degli aiuti per classe di dimensione fisica correlato alle variazioni del reddito aziendale e del rapporto ricavi/costi totali;
- c) attribuzione del livello massimo dell'indennità solo per superfici con altitudine superiore a 600 metri e pendenza superiore al 20% e per estensioni fino a 10 Ha, al fine di evitare possibili sovrastime dell'aiuto. L'indennità attribuita a ciascuna classe di ampiezza è ridotta del 20% per pendenze < 20% e altitudine < a 600m. Se ricorre una sola di dette condizioni, 1'indennità è ridotta del 10%.

In relazione all'andamento degli indicatori di risultato, evidenziato dalle analisi, si assume che per le grandi aziende l'estensivizzazione degli ordinamenti produttivi e la possibilità di poter conseguire opportune economie di scala, unitamente alle indennità riconosciute fino a 300 Ha, possono condurre i parametri economici dell'azienda a condizioni di equilibrio. Pertanto la superficie agricola aziendale eccedente i 300 ettari non è conteggiata ai fini del calcolo dell'indennità.

Oltre tale superficie non è riconosciuta alcuna indennità.

[Designazione delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici] Descrizione del livello di unità locale applicato per la designazione delle zone.

Il livello di unità locale applicato per la designazione delle zone è il Comune e, nell'ambito di questi, i singoli fogli e le singole particelle catastali.

[Designazione delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici] Descrizione dell'applicazione del metodo, inclusi i criteri di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 per la delimitazione delle tre categorie di zone di cui al medesimo articolo, compresi la descrizione e i risultati dell'esercizio di regolazione puntuale (fine tuning) per le zone soggette a vincoli naturali e ad altri vincoli specifici diverse dalle zone montane

Le zone di montagna, la cui delimitazione è coerente con i criteri definiti dell'art. 32(2) del Reg. Ue 1305/2013 sono quelle caratterizzate da una notevole limitazione delle possibilità di utilizzazione delle terre e da un notevole aumento dei costi di produzione, dovuti:

- all'esistenza di condizioni climatiche molto difficili a causa dell'altitudine, che si traducono in un periodo vegetativo nettamente abbreviato;
- in zone di altitudine inferiore, all'esistenza nella maggior parte del territorio, di forti pendii che rendono impossibile la meccanizzazione o richiedono l'impiego di materiale speciale assai oneroso
- una combinazione dei due fattori, quando i vincoli derivanti da ciascuno di questi fattori presi separatamente sono meno accentuati, ma la loro combinazione comporta vincoli equivalenti.

8.2.12.3.2. 13.2.1 Pagamento compensativo per le zone soggette a vincoli naturali

Sottomisura:

• 13.2 - Pagamento compensativo per altre zone soggette a vincoli naturali significativi

8.2.12.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

La misura 13.2 risponde principalmente alla priorità 4 con specificità alla *focus area* 4.A (salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dall'assetto paesaggistico dell'Europa) ed in maniera trasversale alle Focus 4.C (prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi)

In particolare la tipologia di intervento risponde al fabbisogno 14 Tutelare e valorizzare il patrimonio naturale, storico e culturale e al fabbisogno 18 Prevenire fenomeni di perdita di suolo da erosione e dissesto idrogeologi, emergenti dai sottoelencati elementi dell'analisi SWOT:

S9 – (ricchezza di risorse ambientali e paesaggistiche)

S12 –(molteplicità di sistemi agricoli e rurali)

W30 – (alta percentuale di rischio idrogeologico)

W31- (alta percentuale di rischio di erosione)

W 37 – (Incidenza negativa dell'impoverimento socio demografico sulla capacità di presidio sul territorio)

O2 – (crescente attenzione alla gestione delle risorse naturali e alla salvaguardia dell'ambiente rurale)

T6 – (dinamiche di urbanizzazione e competizione per l'uso dei suoli)

T 10 – cambiamenti climatici

La tipologia di intervento è la corresponsione di una indennità compensativa per gli svantaggi derivanti dalla localizzazione dell'azienda in territorio soggetto a vincoli naturali significativi.

I pagamenti sono destinati alle aziende con superficie agricola ricadente all'interno delle zone soggette a vincoli naturali significativi (ANC) che si impegnano a mantenere l'attività agricola per almeno un anno a partire dalla presentazione della domanda di aiuto.

Il pagamento della indennità del presente tipo di intervento è condizionato dai seguenti impegni assunti dal richiedente:

Impegni obbligatori

- Mantenere l'attività agricola per tutta la durata del periodo corrispondente all'annualità di pagamento dell'indennità., a far data dalla presentazione della domanda
- Rispettare gli impegni della condizionalità di cui all'allegato II al Reg. UE 1306/2013

Fino all'approvazione di nuove delimitazioni, , in attuazione dei criteri definiti all'articolo 32(3) e dall'allegato III del reg. UE 1305/2013, i territori considerati per la presente tipologia d'intervento sono quelli oggetto di delimitazione ai sensi della direttiva 75/268/CEE art. 3 paragrafo 4 e sono riportati nella tabella di cui all'allegato 1 del presente PSR con l'indicazione dell'articolo 19 del Reg. Ce 1257/1999.

Secondo quanto disposto all'articolo 19 del Reg CE1257/1999 per la programmazione 2007/2013 dette aree sono caratterizzate da terreni poco produttivi, poco idonei alla coltivazione ed all'utilizzo di tecniche di agricoltura intensiva nonché limitanti per ciò che riguarda l'introduzione di innovazioni tecnologiche atte a favorire e mitigare il gap economico con le aziende situate in zone ordinarie.

Secondo la delimitazione vigente fino al 2019 in tali condizioni ricadono 61 comuni campani, di cui 41 totalmente svantaggiati ,.

Da giugno 2020, con la definizione del Decreto Ministeriale 6277, il numero di comuni campani il cui territorio presenta le caratteristiche definite nell'allegato 3 del Reg. UE 1305/2013 (ANC) passa a 108, di cui 61 totalmente delimitati (cfr allegato I al Programma). La nuova delimitazione ANC entra in vigore a partire dal 2021.

8.2.12.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Le indennità a favore degli agricoltori/imprenditori agricoli delle zone soggette a vincoli naturali significativi, così come definiti al paragrafo 8.2.12,2 sono pagamenti basati sull'estensione della superficie agricola dichiarata nelle domande di aiuto; le domande di aiuto, presentate entro i termini di cui all'art. 13 del REg UE 809/2013 sue modifiche ed integrazioni, varranno anche come domande di pagamento.

E' previsto un pagamento annuale ad ettaro per ettaro di superficie agricola eleggibile al sostegno,.

Nei casi in cui uno stesso beneficiario sia ammissibile al pagamento delle indennità sia per il tipo di intervento 13.2.1 che per il tipo di intervento 13.1.1 che per il tipo d'intervento 13.3.1, la riduzione percentuale prevista per la degressività è da applicare computando comunque l'intera superficie a premio ricadente nelle aree eleggibili, come risultante (e/o coerente) con i calcoli dei premi.

8.2.12.3.2.3. Collegamenti con altre normative

- Direttiva 75/268/CEE articolo 3 paragrafo 4 (fino alla campagna 2020)
- DM MiPAAF 6277 del 8/6/2020
- Regolamento (UE) n. 1306/2013 Allegato II
- Regolamento (UE) n. 1303/2013
- Regolamento (UE) n. 1307/2013
- Decreto Ministeriale 18 novembre 2014 di applicazione del Regolamento UE n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 e ss.mm.ii.
- Legge n. 109 del 7 marzo 1996 Disposizioni in materia di gestione e destinazione di beni sequestrati o confiscati. Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e all'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223. Abrogazione dell'articolo 4 del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito,

con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282

8.2.12.3.2.4. Beneficiari

Agricoltori in attività come definiti all'art. 9, paragafo 2, primo comma del regolamento U.E. n. 1307/2013, così come attuato dal Titolo II, articolo 3 del D.M. n. 6513 del 18 novembre 2014 e ss.mm.ii.

8.2.12.3.2.5. Costi ammissibili

Il calcolo dell'indennità è basato sui mancati redditi e costi correlati allo svantaggio naturale, comparati con attività agricole in aree senza limitazioni e svantaggi naturali, nel rispetto dei limiti previsti dall'allegato II del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

8.2.12.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

Le condizioni di ammissibilità sono le seguenti:

- 1. di coltivare una superficie agricola in aree soggette a vincoli naturali significativi ai sensi del DM MiPAAF 6277 del 8/6/2020 (o della Direttiva 75/268/CEE art. 3 paragrafo 4 fino alla campagna 2020)
- 2. possedere il requisito di "agricoltore in attività" così come definito dall'art. 9 del Reg. UE n. 1307/2013 e applicato con il DM 6513/2014 titolo II art. 3
- 3. dimostrare il possesso delle superfici oggetto di aiuto in conformità a quanto previsto dal paragrafo 8.1

Le condizioni di cui ai punti 1, 2 e 3 devono essere mantenute per tutta la durata di mantenimento degli impegni assunti.

8.2.12.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

L'articolo 49 comma 2 del Regolamento UE 1305/2013 non richiede per questa tipologia d'intervento la definizione di criteri di selezione.

8.2.12.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il valore dell'importo dell'indennità, fissato sulla base delle risultanze delle analisi descritte nella specifica relazione relativa al calcolo dell'indennità, non supera il valore di 250 € per ettaro di superficie agricola, così come definita dall'art. 4 par. 1 lettera "e" del Reg. (UE) n. 1307/2013.

Il valore dell'indennità è stato calcolato in relazione a due specifici vincoli: altitudine e pendenza

Il valore massimo della indennità si raggiunge in presenza de i livelli di vincoli più sfavorevoli (altitudine superiore a 300 mt slm e pendenza superiore al 20%) (tabella 6)

A tali importi, si applica il criterio di degressività dell'importo unitario dell' indennità ad ettaro come riportato nella tabella 7

Per superfici superiori a 300 ettari le economie di scala che l'azienda può mettere in atto riescono a compensare in parte gli svantaggi fisici derivanti dalla posizione geografica dell'azienda stessa pertanto il calcolo delle indennità non riguarda le superfici eccedenti il predetto limite.

In ogni caso il valore dell'indennità non potrà mai essere inferiore ad € 25 calcolato come importo minimo per ettaro/anno sulla media dell'area per le quali il beneficiario riceve il sostegno.

Non sono erogabili aiuti alle domande ammesse con un importo inferiore ad € 100.

Per le aziende le cui superfici saranno escluse a seguito dell'adozione dei nuovi criteri di delimitazione sarà riconosciuta una indennità al massimo sino all'anno 2020. In applicazione del Reg UE 1305/13- art 31- così come modificato dal REG 288/2019 del 13 febbraio 2019 per tali aziende verrà riconosciuto per la campagna 2019 l'80 % dell'importo medio stabilito per il periodo di programmazione 2014-2020; per la campagna 2020 il livello delle indennità sarà fissato in modo tale che sia pari alla metà del livello iniziale (50%) (vale a dire 50% del premio erogato per l'annualità 2019).

Il vincolo di non erogabilità di aiuti inferiori ad un importo di € 100 non si applica alle aziende che vengono gradualmente escluse dal riconoscimento dell'indennità compensativa a seguito della nuova delimitazione di cui all'articolo 32 paragrafo 3 del regolamento UE 1305/2013.

Gli importi riportati in tabella 6 devono essere intesi come valori massimi (fino a). Qualora dovessero essere ridotti, per un budget di misura non sufficiente a soddisfare le richieste pervenute, gli importi saranno ridotti in misura proporzionale al budget disponibile. La riduzione applicata potrà essere al massimo del 90%.

Pendenza media aziendale	Altiti	udine
	<= 300 <u>mt</u>	>300mt
<=20%	€200	€225
>20%	€225	€250

tabella 6 - Incidenza dei vincoli

Dimensione della SAU	Modulazione dell'indennità					
fino a 9,99 ha	100%					
da 10 a 49,99 ha	56%					
da 50 a 99,99 ha	28%					
da100 a 300 ha	14%					
Oltre i 300 ha	0%					

tabella 7 - Modulazione dell'indennità (%)

8.2.12.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.12.3.2.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'autorità di Gestione e l'Organismo pagatore hanno svolto un'attenta valutazione della verificabilità e controllabilità di questa misura alla luce delle condizioni di ammissibilità, criteri di selezione ed altre disposizioni. Inoltre si è tenuto conto delle esperienze del passato o vero delle risultanze dei controlli svolti dalla Corte dei Conti europea e dalla Commissione Europea, nonché dei controlli nazionali e sono stati individuati i seguenti aspetti di rischio:

- R 8 Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di aiuto e pagamento: Rischi in merito a tale punto sono collegati alle possibili disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo.
- R 9 Assicurare la tracciabilità di tutti i dati con tenuti nelle domande di pagamento. Rischi in merito sono collegati ad una possibile disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo a causa della presenza di un numero elevato di soggetti attuatori

I rischi specifici derivanti dall'attuazione della misura sono ascrivibili principalmente alla categoria di rischi - R5 – "Impegni difficili da verificare" e riguardano:

- il mancato proseguimento dell'attività agricola nella "Zona svantaggiata ammissibile" rispettando la superficie minima di impegno, pena la revoca della somma erogata;
- il mancato rispetto dei requisiti di "condizionalità" di cui alla normativa comunitaria, nazionale e regionale.

8.2.12.3.2.9.2. Misure di attenuazione

Per mitigare puntualmente i rischi sopra indicati sono adottate le seguenti misure:

• M5 - Attivazione di un sistema di controlli amministrativi e controlli in loco, quest'ultimi a carico

dell'Organismo Pagatore.

- M 8 L'Autorità di Gestione utilizzerà il Sistema Informativo AGEA che garantirà omogeneità nella gestione del procedimento amministrativo.
- M 9 L'AdG di concerto con OP predisporrà appositi :
 - Manuali operativi per la gestione della fase istruttoria della domanda di pagamento;
 - Moduli istruttori e/o liste di controllo relativi agli elementi oggetto di controllo, alle modalità e agli esiti dei controlli effettuati, che garantiscano uniformità operativa.

Inoltre, grazie al sistema VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, si potrà garantire uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente la verificabilità e controllabilità delle misure.

8.2.12.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale dell'Agricoltura – sito ufficiale dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania - all'indirizzo web http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm, per assicurare la massima trasparenza delle procedure.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM Verificabilità e Controllabilità delle Misure reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.12.3.2.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

La base informativa utilizzata per le analisi riguarda le aziende che hanno aderito alla RICA (Rete di Informazione Contabile Agricola) in Campania nel triennio 2010-2012.

Le elaborazioni eseguite, partendo dai bilanci redatti dalla RICA, hanno comportato il calcolo degli indicatori di risultato necessari per valutare le variazioni che intercorrono tra le zone non svantaggiate a quelle con svantaggi naturali significativi diversi da quelli montani al fine di determinare il livello degli aiuti, stanti i limiti fissati dal regolamento UE 1305/2013.

I principali indicatori utilizzati riguardano il reddito netto e il rapporto ricavi/costi totali.

L'analisi effettuata sull'intero campione evidenzia, in particolare, che le aziende ricadenti nelle zone con vincoli naturali significativi diversi da quelli montani, rispetto a quelle ricadenti in zone non svantaggiate, sono caratterizzate da una più bassa produttività in termini di PLV per ettaro (-67%) che si accompagna a un più basso valore del Reddito netto (-59%) e del rapporto ricavi/costi totali (0,87 VS 1,14).

8.2.12.3.2.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione della soglia minima di superficie per azienda in base alla quale lo Stato membro calcola la degressività delle indennità

I risultati delle analisi sull'intero campione RICA pertinente giustificano la concessione dell'aiuto e la sua modulazione in quanto, passando dalle zone non svantaggiate a quelle con svantaggi naturali significativi, il rapporto ricavi/costi totali assume valori significativamente più bassi e si verifica una rilevante diminuzione del reddito netto per ettaro di superficie.

In merito all'applicazione della degressività, considerato che la dimensione del sub campione RICA, come specificato nella relazione giustificativa pertinente, non è tale da consentire un'analisi basata sulla distinzione delle aziende per classi di SAU, si ritiene che il tipo di andamento degli indicatori di risultato, evidenziato per le zone montane, possa essere assunto come valido anche per le zone con vincoli naturali significativi.

Anche per la tipologia d'intervento 13.2.1 il livello massimo dell'indennità è riconosciuto solo per le superfici con altitudine superiore a 300 metri e pendenza superiore al 20%, e per estensioni fino a 10 Ha anche al fine di evitare possibili sovrastime dell'aiuto. Per gli altri tipi di terreni la misura degli aiuti è ridotta del 20% per pendenze < 20% e altitudine < a 300m. e l'indennità è ridotta del 10% se ne ricorre uno soltanto.

In relazione all'andamento degli indicatori di risultato, evidenziato dalle analisi, si assume che per le grandi aziende l'estensivizzazione degli ordinamenti produttivi e la possibilità di poter conseguire opportune economie di scala, unitamente alle indennità riconosciute fino a 300 Ha, possono condurre l'azienda a condizioni di equilibrio. Pertanto la superficie agricola aziendale eccedente i 300 ettari non è conteggiata ai fini del calcolo dell'indennità.

Oltre tale superficie non è riconosciuta alcuna indennità.

[Designazione delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici] Descrizione del livello di unità locale applicato per la designazione delle zone.

Il livello di unità locale applicato per la designazione delle zone è il Comune e, nell'ambito di questi, i singoli fogli e le singole particelle catastali.

[Designazione delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici] Descrizione dell'applicazione del metodo, inclusi i criteri di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 per la delimitazione delle tre categorie di zone di cui al medesimo articolo, compresi la descrizione e i risultati

dell'esercizio di regolazione puntuale (fine tuning) per le zone soggette a vincoli naturali e ad altri vincoli specifici diverse dalle zone montane

Zone soggette a vincoli naturali significativi

In attesa di delimitazione dei territori soggetti a vincoli naturali significativi, in base a quelle che sono le indicazioni fornite dall'art. 32.3 e dall'allegato III al Reg. (UE) 1305/2013, si è ritenuto opportuno consentire al momento la partecipazione alla sottomisura 13.2 alle aziende localizzate nelle aree già definite in base all'art. 3 paragrafo 4 della Direttiva 75/268/CEE.

Ciò deriva dalla considerazione che dette aree sono in ogni caso caratterizzate da:

- · terreni poco produttivi, poco idonei alla coltivazione, le cui scarse potenzialità non possono essere migliorate senza costi eccessivi e che si prestano soprattutto all'allevamento estensivo.
- · scarsa produttività dell'ambiente naturale, ottenimento di risultati notevolmente inferiori alla media quanto ai principali indici che caratterizzano la situazione economica dell'agricoltura;
- · scarsa densità, o tendenza alla regressione demografica, di una popolazione dipendente in modo preponderante dall'attività agricola e la cui contrazione accelerata comprometterebbe la vitalità ed il popolamento della zona medesima.

Dalla campagna 2020 è di applicazione la delimitazione DM MiPAAF 6277 del 8/6/2020 (cfr allegato I – del Programma)

8.2.12.3.3. 13.3.1 Indennità compensativa per le zone con vincoli specifici

Sottomisura:

• 13.3 - Pagamento compensativo per altre zone soggette a vincoli specifici

8.2.12.3.3.1. Descrizione del tipo di intervento

Le zone soggette a vincoli specifici, così come disposto al paragrafo 4 dell'articolo 32 del Reg. UE 1305/2013, sono costituite da superfici agricole al cui interno le condizioni naturali di produzione sono simili e la loro estensione totale non supera il 10 % della superficie del territorio nazionale.

La misura 13.3 risponde principalmente alla priorità 4 con specificità alla *focus area* 4.A (salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dall'assetto paesaggistico dell'Europa) ed in maniera trasversale alle Focus 4.C (prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi).

In particolare la tipologia di intervento risponde al fabbisogno 14 Tutelare e valorizzare il patrimonio naturale, storico e culturale e al fabbisogno 18 Prevenire fenomeni di perdita di suolo da erosione e dissesto idrogeologi, emergenti dai sottoelencati elementi dell'analisi SWOT:

S9 – (ricchezza di risorse ambientali e paesaggistiche)

W30 – (alta percentuale di rischio idrogeologico)

W31- (alta percentuale di rischio di erosione)

W 37 – (Incidenza negativa dell'impoverimento socio demografico sulla capacità di presidio sul territorio)

O2 – (crescente attenzione alla gestione delle risorse naturali e alla salvaguardia dell'ambiente rurale)

T6 – (dinamiche di urbanizzazione e competizione per l'uso dei suoli)

T 10 – cambiamenti climatici

La tipologia di intervento è la corresponsione di una indennità compensativa per gli svantaggi derivanti dalla localizzazione dell'azienda in un territorio caratterizzato dalla presenza di vincoli specifici.

I pagamenti sono destinati alle aziende con superficie agricola ricadente all'interno delle zone soggette a vincoli specifici che si impegnano a mantenere l'attività agricola per almeno un anno a partire dalla presentazione della domanda di aiuto.

L'elenco dei comuni che ricadono nelle condizioni previste per la presente tipologia d'intervento è riportato in allegato 1 del presente PSR.

Il pagamento dell' indennità di cui al presente tipo di intervento è condizionato dai seguenti impegni assunti dal richiedente:

Impegni obbligatori

- Mantenere l'attività agricola per tutta la durata del periodo corrispondente all'annualità di pagamento dell'indennità., a far data dalla presentazione della domanda
- Rispettare gli impegni della condizionalità di cui all'allegato II al Reg. UE 1306/2013

8.2.12.3.3.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Le indennità a favore degli agricoltori/imprenditori agricoli delle zone soggette a vincoli specifici sono pagamenti basati sull'estensione della superficie agricola dichiarata nelle domande di aiuto; le domande di aiuto, presentate entro i termini di cui all'art. 13 del Reg. UE 809/2014 sue modifiche ed integrazioni, varranno anche come domande di pagamento.

E' previsto un pagamento annuale per ettaro di superficie agricola condotta nell'area eleggibile al sostegno.

Nei casi in cui uno stesso beneficiario sia ammissibile al pagamento delle indennità sia per il tipo di intervento 13.3.1 che per il tipo di intervento 13.1.1 che per il tipo d'intervento 13.2.1, la riduzione percentuale prevista per la degressività è da applicare computando comunque l'intera superficie a premio ricadente nelle aree eleggibili, come risultante (e/o coerente) con i calcoli dei premi.

8.2.12.3.3.3. Collegamenti con altre normative

- Direttiva 75/268/CEE articolo 3 paragrafo 5
- Regolamento (UE) n. 1306/2013 Allegato II
- Regolamento (UE) n. 1303/2013
- Regolamento (UE) n. 1307/2013
- Decreto Ministeriale 18 novembre 2014 di applicazione del Regolamento UE n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 e ss.mm.ii.
- Legge n. 109 del 7 marzo 1996 Disposizioni in materia di gestione e destinazione di beni sequestrati o confiscati. Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e all'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223. Abrogazione dell'articolo 4 del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282

8.2.12.3.3.4. Beneficiari

Agricoltori in attività come definiti all'art. 9, paragafo 2, primo comma del regolamento U.E. n. 1307/2013, così come attuato dal Titolo II, articolo 3 del D.M. n. 6513 del 18 novembre 2014 e ss.mm.ii.

8.2.12.3.3.5. Costi ammissibili

Il calcolo dell'indennità è basato sui mancati redditi e costi correlati allo svantaggio specifico, comparati con attività agricole in aree senza limitazioni e svantaggi, nel rispetto dei limiti previsti dall'allegato II del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

8.2.12.3.3.6. Condizioni di ammissibilità

- 1. coltivare una superficie agricola in aree soggette a vincoli specifici
- 2. possedere il requisito di "agricoltore in attività" così come definito dall'art. 9 del Reg. UE n. 1307/2013 e e applicato con il DM 6513/2014 titolo II art. 3
- 3. dimostrare il possesso delle superfici oggetto di aiuto in conformità a quanto previsto dal paragrafo 8.1

Le condizioni di cui ai punti 1, 2 e 3 devono essere mantenute per tutta la durata di mantenimento degli impegni assunti.

8.2.12.3.3.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

L'articolo 49 comma 2 del Regolamento UE 1305/2013 non richiede per questa tipologia d'intervento la definizione di criteri di selezione.

8.2.12.3.3.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il valore dell'importo dell'indennità, fissato sulla base dei risultati delle analisi descritte nella specifica relazione relativa al calcolo dell'indennità e facente parte del presente Programma di Sviluppo, così come previsto nell'allegato 2 del Reg. (UE) n. 1305/2013, non supera il valore di 200 € per ettaro di superficie agricola, così come definita dall'art. 4 par. 1 lettera "e" del Reg. (UE) n. 1307/2013.

In ogni caso il valore dell'indennità non potrà mai essere inferiore ad € 25 calcolato come importo minimo per ettaro/anno sulla media dell'area per le quali il beneficiario riceve il sostegno.

Ai sensi dell'art. 31 (4) del regolamento UE 1305/2013, si applica il criterio di degressività dell'importo unitario dell'indennità ad ettaro come riportato nella tabella sottostante. Le percentuali sono state arrotondate all'unità per facilità di calcolo (tabella 9).

Per superfici superiori a 30 ettari le economie di scala che l'azienda può mettere in atto riescono a compensare in parte gli svantaggi fisici derivanti dalla posizione geografica dell'azienda stessa.

Non sono erogabili aiuti alle domande ammesse con un importo inferiore ad € 100

Gli importi riportati in tabella 8 devono essere intesi come valori massimi (fino a). Qualora dovessero essere ridotti, per un budget di misura non sufficiente a soddisfare le richieste pervenute, gli importi saranno ridotti in misura proporzionale al budget disponibile. La riduzione applicata potrà essere al massimo del 90%.

tabella 8 - Percentuali e valori dell'indennità

Dimensione della SAU	Modulazione dell'indennità	Valore dell'indennità
fino a 9,99 ha	100%	€ 200
da 10 a 19,99 ha	70%	€140
da 20 a 30 ha	50%	€100
Oltre 30 ha	0%	€0

tabella 8 - Percentuali e valori dell'indennità

figura 8

8.2.12.3.3.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.12.3.3.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'autorità di Gestione e l'Organismo pagatore hanno svolto un'attenta valutazione della verificabilità e controllabilità di questa misura alla luce delle condizioni di ammissibilità, criteri di selezione ed altre disposizioni. Inoltre si è tenuto conto delle esperienze del passato o vero delle risultanze dei controlli svolti dalla Corte dei Conti europea e dalla Commissione Europea, nonché dei controlli nazionali e sono stati individuati i seguenti aspetti di rischio:

- R 8 Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di aiuto e pagamento: Rischi in merito a tale punto sono collegati alle possibili disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo.
- R 9 Assicurare la tracciabilità di tutti i dati con tenuti nelle domande di pagamento. Rischi in merito sono collegati ad una possibile disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo a causa della presenza di un numero elevato di soggetti attuatori

I rischi specifici derivanti dall'attuazione della misura sono ascrivibili principalmente alla categoria di rischi - R5 – "Impegni difficili da verificare" e riguardano:

- il mancato proseguimento dell'attività agricola nella "Zona svantaggiata ammissibile" rispettando la superficie minima di impegno, pena la revoca della somma erogata;
- il mancato rispetto dei requisiti di "condizionalità" di cui alla normativa comunitaria, nazionale e regionale.

• per le superfici a pascolo, il mancato rispetto del carico minimo e massimo di UBA ad ettaro di superficie a pascolo richiesto a premio.

8.2.12.3.3.9.2. Misure di attenuazione

Per mitigare puntualmente i rischi sopra indicati sono adottate le seguenti misure:

- M5 Attivazione di un sistema di controlli amministrativi e controlli in loco, quest'ultimi a carico dell'Organismo Pagatore.
- M 8 L'Autorità di Gestione utilizzerà il Sistema Informativo AGEA che garantirà omogeneità nella gestione del procedimento amministrativo.
- M 9 L'AdG di concerto con OP predisporrà appositi :
 - o Manuali operativi per la gestione della fase istruttoria della domanda di pagamento;
 - o Moduli istruttori e/o liste di controllo relativi agli elementi oggetto di controllo, alle modalità e agli esiti dei controlli effettuati, che garantiscano uniformità operativa.

Inoltre, grazie al sistema VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, si potrà garantire uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente la verificabilità e controllabilità delle misure.

8.2.12.3.3.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale dell'Agricoltura – sito ufficiale dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania - all'indirizzo web http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm, per assicurare la massima trasparenza delle procedure.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM Verificabilità e Controllabilità delle Misure reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.12.3.3.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Il territorio in questione, che comprende in prevalenza comuni della Costiera Amalfitana e Costiera Sorrentina, oltre ad essere connotato da un'orografia dei suoli estremamente difficile, è soggetto ad una serie di vincoli paesaggistici e ambientali da cui, fra l'altro, scaturiscono stringenti limitazioni per interventi per adeguamenti infrastrutturali sia a carattere aziendale che interaziendale. Tali carenze, particolarmente avvertite in una realtà agricola composta principalmente da piccolissime unità produttive, si riflettono in un

forte aggravio dei costi.

Le analisi prendono in considerazione i maggiori costi di manodopera delle colture rappresentative di dette zone (limone, vite ed olivo), che si determinano rispetto agli analoghi processi praticati nelle aree non svantaggiate, dovuti alle peculiarità dell'area. Ciò evidentemente comprime i margini di guadagno fruiti dai coltivatori e, unitamente al deficit strutturale delle aziende, contribuisce all'allontanamento dei giovani dall'agricoltura.

Dai dati del VI Censimento Generale Agricoltura si evidenzia altresì la minore intensività media degli ordinamenti produttivi praticati nell'area in questione rispetto a quelli accertati per il territorio regionale senza svantaggi.

Va tenuto presente il particolare valore paesaggistico e la fondamentale importanza dell'agricoltura a presidio del territorio, come tutela e prevenzione dei fenomeni di abbandono e di sottoutilizzo dei terreni agricoli che sortirebbero effetti negativi di vasta portata sul sistema. La dimensione del premio, rapportata agli squilibri costi/ricavi, rappresentano solo un incentivo di basso impatto.

8.2.12.3.3.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione della soglia minima di superficie per azienda in base alla quale lo Stato membro calcola la degressività delle indennità

Si ritiene che anche per le zone soggette a vincoli specifici, in considerazione delle peculiarità strutturali delle aziende ricadenti nelle zone in questione, sia opportuno prevedere una degressività dell'indennità per classe di SAU, tenendo conto delle correlazioni che sussistono tra redditività e dimensione aziendale.

Per questa tipologia d'intervento il limite massimo di riconoscimento dell'indennità è fissato a 30 ettari.

[Designazione delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici] Descrizione del livello di unità locale applicato per la designazione delle zone.

Il livello di unità locale applicato per la designazione delle zone è il Comune e, nell'ambito di questi, i singoli fogli e le singole particelle catastali

[Designazione delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici] Descrizione dell'applicazione del metodo, inclusi i criteri di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 per la delimitazione delle tre categorie di zone di cui al medesimo articolo, compresi la descrizione e i risultati dell'esercizio di regolazione puntuale (fine tuning) per le zone soggette a vincoli naturali e ad altri vincoli specifici diverse dalle zone montane

Per ciò che riguarda la delimitazione delle zone soggette a vincoli specifici (art. 32(4) del Reg. UE 1305/2013) sono quelle nelle quali gli interventi sul territorio si rendono necessari ai fini della conservazione o del miglioramento dell'ambiente naturale, della salvaguardia dello spazio rurale, del

mantenimento del potenziale turistico o della protezione costiera.
8.2.12.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi
8.2.12.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure
Tale tematica è stata descritta in ciascuna tipologia di intervento
8.2.12.4.2. Misure di attenuazione
Tale tematica è stata descritta in ciascuna tipologia di intervento
8.2.12.4.3. Valutazione generale della misura
Tale tematica è stata descritta in ciascuna tipologia di intervento
8.2.12.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso
Il metodo per il calcolo è stato descritto nell'apposita sezione di ciascuna tipologia di intervento.
8.2.12.6. Informazioni specifiche della misura
Definizione della soglia minima di superficie per azienda in base alla quale lo Stato membro calcola la degressività delle indennità
Tale tematica è stata descritta in ciascuna tipologia di intervento
[Designazione delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici] Descrizione del livello di unità locale applicato per la designazione delle zone.
Tale tematica è stata descritta in ciascuna tipologia di intervento

[Designazione de	elle zone	soggette a	vincoli	naturali	o ad	altri	vincoli	specifici]	Descrizione
dell'applicazione d	del metodo,	inclusi i crit	eri di cui	all'articol	o 32 de	l regola	amento (UE) n. 1305	5/2013 per la
delimitazione dell	le tre catego	orie di zone	di cui al	medesimo	o artico	lo, con	npresi la	descrizione	e e i risultati
dell'esercizio di re specifici diverse d		` `	e tuning)	per le zoi	ne sogg	ette a	vincoli n	aturali e ad	altri vincoli
Tale tematica è sta	ata descritta	in ciascuna	tipologia	di intervei	nto				

Tale tematica è stata descritta in ciascuna tipologia di intervento
8.2.12.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura
Nessuna osservazione rilevante.

8.2.13. M14 - Benessere degli animali (articolo 33)

8.2.13.1. Base giuridica

- Regolamento (UE) n. 1305/2013 Titolo III Sostegno allo sviluppo rurale Capo I Misure Art. 33 Benessere degli animali
- Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, Art. 10 *Benessere degli animali*
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, Art. 9 Conversione di unità e Art. 10 *Ipotesi standard di costi aggiuntivi e mancato guadagno*
- Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022

8.2.13.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

Dall'analisi di contesto e dall'analisi SWOT del PSR della Campania 2014-2020 emerge il ruolo strategico del comparto zootecnico nell'ambito del settore agricolo per la diffusa presenza di allevamenti [IS16, IS17] e per l'offerta di produzioni di pregio [S5]. L'importanza del comparto è, altresì, attribuibile a due aspetti di estrema significatività: gli effetti sulla struttura socio-economica degli areali a maggiore vocazione produttiva e i possibili impatti sulle matrici ambientali di base [W29].

Tale analisi, in particolare, ha evidenziato:

- la presenza di comparti che rivestono, nel panorama agroalimentare nazionale, un'indiscussa posizione di leadership, con specifico riferimento al comparto bufalino [S4] con una prevalenza di allevamenti nelle aree di pianura delle province di Caserta e Salerno;
- l'importanza strategica del settore bovino, sia da carne che da latte, soprattutto nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici;
- la presenza di produzioni di pregio, molte delle quali disciplinate da sistemi di qualità riconosciuti dalla normativa dell'Unione [S5];
- il forte impatto del comparto sulla competitività del settore agroalimentare, ma anche sulla tenuta dei sistemi economici territoriali, testimoniata dalla diffusa presenza di allevamenti sul territorio [IS16] oltre che di bovini e bufalini anche di avicoli ed ovicaprini;
- l'apporto fornito dalla filiera carni [IS37.15] al valore delle produzioni regionali, non solo dai comparti tradizionalmente diffusi (bovini, avicoli ed ovicaprini) ma, di recente, anche dal comparto bufalino con la valorizzazione e la riscoperta della carne di bufalo.

Nel contempo, è stato evidenziato:

- un profilo strutturale caratterizzato da allevamenti di piccole dimensioni (fatta eccezione per il comparto bufalino e, in parte, bovino);
- l'impatto negativo che, in alcuni areali, le attività zootecniche esercitano sull'ambiente, ed in particolare sulla qualità del suolo e delle acque [W29, T4];
- i rischi derivanti dal termine di applicazione del regime di contenimento della produzione di latte vaccino (regime delle quote latte) [T5];
- la presenza di alcune malattie (con particolare riferimento alla brucellosi) in allevamenti bovini e bufalini, soprattutto nelle aree in cui si concentrano allevamenti condotti in forma intensiva.

Dunque, il comparto zootecnico si trova ad affrontare le sfide del mercato con un profilo strutturale ed organizzativo carico di contraddizioni dove si rileva la presenza di filiere forti, concentrate territorialmente e in grado di reggere la pressione competitiva esercitata dalla concorrenza nazionale ed anche estera, ma che devono operare significativi sforzi per mitigare l'impatto dei propri processi produttivi, spesso a carattere intensivo, sull'ambiente e sul benessere degli animali.

Si ritiene, pertanto, necessario promuovere il miglioramento del benessere degli animali favorendo l'introduzione di metodiche di allevamento che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 e di altri pertinenti requisiti obbligatori previsti dalla normativa nazionale o comunque che vanno al di là delle ordinarie pratiche zootecniche (OPZ) adottate sul territorio regionale, laddove più restrittive. In particolare si intende assicurare maggiori spazi agli animali allevati per migliorarne l'attività motoria e prevenire situazioni di competizione intraspecifica legata a comportamenti di aggressività, dominanza e territorialità. La gerarchia è un fatto naturale ed inevitabile, pur tuttavia, è sempre la mancanza di una o più risorse (spazio, clima/comfort, alimento, acqua, ecc.) che ne impedisce la stabilità o determina gravi ripercussioni sugli animali di stato gerarchico inferiore. Il miglioramento del benessere degli animali può essere favorito, altresì, attraverso un rafforzamento delle misure di biosicurezza negli allevamenti bovini e bufalini ed in generale delle condizioni sanitarie degli allevamenti.

Con la presente misura il sostegno viene concesso per promuovere l'introduzione di pratiche rispettose degli animali, che innalzano il livello qualitativo di vita nell'allevamento. A tal fine viene incentivata la messa a sistema di pratiche aziendali che a livello gestionale e tecnico possano contribuire ad un organico e duraturo miglioramento delle condizioni di vita dell'allevamento portando *in primis* al soddisfacimento del fabbisogno 26: *Migliorare il benessere degli animali*.

Il sostegno concesso mira a compensare gli agricoltori dei minori ricavi e/o dei maggiori costi derivanti dall'assunzione dei suddetti impegni detratti gli eventuali maggiori ricavi.

La misura trova applicazione negli allevamenti bovini, bufalini, avicoli ed ovicaprini. Tale scelta è determinata dalla maggiore rappresentatività di questi comparti sul territorio regionale sia dal punto di vista della consistenza zootecnica che dell'interesse economico, come si evince dall'analisi di contesto.

Lo schema 1 espone il contributo fornito dalla Misura al perseguimento degli obiettivi della politica di sviluppo rurale tramite la priorità dell'Unione ivi indicata: in particolare si osserva un contributo diretto alla Focus area 3a, ma anche una partecipazione agli obiettivi trasversali innovazione e ambiente.

Articolazione della misura

La misura è articolata nella sola sottomisura 14.1 Pagamento per il benessere degli animali, con una sola

tipologia di intervento ammessa al sostegno suddivisa in 4 azioni:

- Azione A. Aumento degli spazi disponibili;
- Azione B. Prolungamento del periodo di allattamento dei vitelli in allevamento dopo il parto nelle aziende bufaline da latte;
- Azione C. Miglioramento delle condizioni di allevamento delle specie bovine e bufaline per contenere la diffusione di patologie;
- Azione D. Miglioramento delle condizioni gestionali e sanitarie degli allevamenti ovicaprini.

Gli impegni previsti riguardano metodi e tecniche di allevamento finalizzate al raggiungimento di un benessere per gli animali che va oltre il livello minimo stabilito dalla vigente legislazione dell'Unione e nazionale e/o oltre le ordinarie pratiche zootecniche (OPZ) adottate sul territorio regionale, laddove più restrittive.

I requisiti obbligatori per legge sono quelli prescritti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 e da specifiche disposizioni nazionali che rappresentano i requisiti di *baseline*.

La sottomisura/tipologia di intervento introduce criteri rigorosi circa i metodi di produzione nei settori di cui all'art. 10, paragrafo 1, del Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, dettagliatamente descritti di seguito per singola azione.

	Right 1		Prio	m1	Prio	rim S		Rioto 4				Rights				Priorità 6		Oble	ON PERSON	ell .
10	10	tc	20	źn	in	io	40	40	40	in	iio	íc	ád	ía	60	60	60	innove	Amstern læ	Cim *
					0													×	×	

D: contributo diretto delle misura agli colettivi della focus area

X contributo della misura alla realizzazione di coetty i tras-erazi

schema 1

8.2.13.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di

operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

8.2.13.3.1. 14.1.1 - Pagamento per il benessere degli animali

Sottomisura:

• 14.1 - Pagamento per il benessere degli animali

8.2.13.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

La sottomisura/tipologia di intervento mira a promuovere la diffusione di tecniche di allevamento finalizzate a mitigare i disagi a cui è sottoposto il bestiame allevato incoraggiando gli allevatori ad assumere impegni per adottare metodiche di allevamento tese al raggiungimento di un benessere per gli animali che vada oltre il livello minimo di *baseline*.

Di seguito sono descritte le azioni, richiamate nella descrizione generale della misura, nelle quali si articola la sottomisura/tipologia di intervento.

Azione A. Aumento degli spazi disponibili

L'azione è finalizzata ad assicurare condizioni meno intensive negli allevamenti bovini, bufalini ed avicoli garantendo migliori condizioni di stabulazione ed uno spazio disponibile per capo che vada oltre i requisiti minimi stabiliti dalla vigente normativa dell'Unione (CGO) e nazionale e/o dalle ordinarie pratiche zootecniche (OPZ) adottate sul territorio regionale, assicurando in tal modo anche una mitigazione del fenomeno di competizione per l'acqua e gli alimenti nonché condizioni di allevamento che riducono l'aggressività dei soggetti allevati.

L'azione agisce sia sul versante ambientale (reflui zootecnici: riduzione delle concentrazioni di carichi inquinanti) che sulle condizioni di allevamento (minore stress a carico degli animali allevati).

Essa introduce criteri più elevati riguardo ai metodi di produzione negli ambiti di cui all'art. 10, paragrafo 1, lett. a), b), c) e d) del Regolamento delegato n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 assicurando una cura degli animali conformemente alle naturali necessità delle singole specie, maggiore spazio disponibile con accesso all'esterno e condizioni di allevamento più favorevoli.

Di seguito si riportano i requisiti di *baseline* nonché gli impegni aggiuntivi previsti, suddivisi per tipologia di allevamento e per specie, che gli allevatori devono assicurare per accedere ai pagamenti del presente intervento.

I pagamenti previsti da questa azione non sono cumulabili con quelli previsti dalla misura 11 *Agricoltura biologica* (art. 30 del Reg. UE n. 1305/2013).

A.1. Bovini da carne

Dall'analisi di contesto emerge che l'allevamento del bovino da carne in Campania presenta diverse tipologie a seconda delle realtà territoriali, ma sostanzialmente riconducibili alle seguenti:

• linea vacca-vitello (produzione costituita dal vitellone tardivo macellato tra i 18 e i 20 mesi al peso di circa 600-650 kg);

- baby beef (ciclo produttivo che prevede lo svezzamento a circa 2 mesi e la macellazione a 8-12 mesi, con un peso di 300-400 kg);
- vitellone tardivo (vitelli da ristallo di razze specializzate per la produzione di carne di circa 8 mesi di vita macellati tra i 16 e i 18 mesi ad un peso vivo che oscilla tra i 600 e i 650 kg.

L'azione *Aumento degli spazi disponibili* per queste categorie di soggetti attiene ad impegni che riguardano le condizioni di stabulazione e l'accesso all'esterno (paddock) dei soggetti allevati.

Nel caso della *linea vacca-vitello* la tipologia di stabulazione deve essere libera, con animali allevati a gruppi, e la superficie esterna deve essere almeno pari a due volte quella coperta, che per i vitelli bovini è pari, ordinariamente, a quella prevista dalla condizionalità.

Gli allevatori devono assicurare una superficie esterna disponibile per capo pari almeno ai valori di seguito indicati:

Per i capi di età inferiore a 6 mesi:

- 3,0 mq/capo per ogni vitello di peso vivo inferiore a 150 Kg;
- 3,4 mg/capo per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 150 Kg e inferiore a 220 Kg;
- 3,6 mq/capo per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 220 Kg;

Per ogni capo di età superiore a 6 mesi: 6,00 mq/capo;

Per ogni capo adulto (fattrici): 14 mg/capo.

BABY BEEF (A.1.2.)

Nel caso della tipologia di allevamento *baby beef* la stabulazione deve essere libera, con animali allevati a gruppi, e la superficie esterna deve essere almeno pari a due volte quella coperta, che per i vitelli bovini è pari, ordinariamente, a quella prevista dalla condizionalità.

Gli allevatori devono assicurare una superficie esterna disponibile per capo pari almeno ai valori di seguito indicati:

Per i vitelli di età inferiore a 6 mesi:

- 3.0 mg/capo per ogni vitello di peso vivo inferiore a 150 Kg;
- 3,4 mq/capo per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 150 Kg e inferiore a 220 Kg;
- 3,6 mg/capo per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 220 Kg;

Per ogni capo di età superiore a 6 mesi: 6,00 mg/capo.

VITELLONE TARDIVO (A.1.3.)

Nel caso della tipologia di allevamento *vitellone tardivo* la stabulazione deve essere libera e la superficie esterna deve essere almeno pari a due volte quella coperta, che per i vitelli bovini è pari, ordinariamente, a quella prevista dalla condizionalità. Gli allevatori devono assicurare una superficie esterna disponibile per ogni capo di età superiore a 6 mesi pari a 6,00 mg/capo

A.2. Bufalini da carne

L'azione *Aumento degli spazi disponibili* per queste categorie di soggetti attiene ad impegni che riguardano l'accesso all'esterno (paddock) dei soggetti allevati. La tipologia di stabulazione deve essere libera, con animali allevati a gruppi, e la superficie esterna deve essere almeno pari a due volte quella coperta che per i vitelli bufalini è pari, ordinariamente, a quella prevista dalla condizionalità.

Gli allevatori devono assicurare una superficie esterna disponibile per capo pari almeno ai valori di seguito indicati:

Per i vitelli di età inferiore a 6 mesi:

- 3,0 mq/capo per ogni vitello di peso vivo inferiore a 150 Kg;
- 3,4 mg/capo per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 150 Kg e inferiore a 220 Kg;
- 3,6 mq/capo per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 220 Kg;

Per ogni capo di età superiore a 6 mesi: 8,00 mq/capo;

A.3. Bovini da latte

L'azione *Aumento degli spazi disponibili* per queste categorie di soggetti attiene ad impegni che riguardano l'aumento degli spazi esterni (paddock) dei soggetti allevati. La tipologia di stabulazione deve essere libera, con animali allevati a gruppi, e la superficie esterna deve essere maggiore di almeno il 100 % della superficie ordinariamente assicurata ai soggetti allevati.

A.4. Bufalini da latte

L'azione *Aumento degli spazi disponibili* per queste categorie di soggetti attiene ad impegni che riguardano l'aumento degli spazi esterni (paddock) dei soggetti allevati. La tipologia di stabulazione deve essere libera, con animali allevati a gruppi, e la superficie esterna deve essere maggiore di almeno il 100 % della superficie ordinariamente assicurata ai soggetti allevati.

A.5. Avicoli

L'azione *Aumento degli spazi disponibili* per queste categorie di soggetti interessa sia le galline ovaiole che i polli da carne entrambi allevati a terra. L'impegno dell'allevatore è quello di assicurare incrementi di spazi interni disponibili/capo di almeno il 50 % rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente, (cfr tabella)

Azione B. Prolungamento del periodo di allattamento dei vitelli in allevamento dopo il parto nelle aziende bufaline da latte.

Nelle aziende bufaline da latte ordinariamente i vitelli bufalini, dopo la fase colostrale pari a 12-36 ore, continuano a ricevere colostro e latte di bufala materno per 7 giorni. Successivamente sono destinati alla rimonta (interna o esterna) oppure alla macellazione (in special modo i maschi).

L'azione prevede il prolungamento fino a 30 giorni del periodo di allattamento dei vitelli in allevamento dopo la fase colostrale con la finalità di mitigare il turbamento dei soggetti allevati (sia delle bufale che dei vitelli). L'impegno contribuisce, in tal modo, anche ad assicurare la disponibilità di soggetti per gli allevamenti da carne il cui mercato denota interessanti segnali di incremento dei consumi e di

apprezzamento da parte dei consumatori.

Gli allevatori, pertanto, hanno l'obbligo di destinare i vitelli bufalini, dopo il periodo di allattamento, alla macellazione oppure alle aziende bufaline da ingrasso.

L'azione migliora anche le condizioni di crescita e sanità dei vitelli nel periodo successivo al parto. Tale impegno agisce positivamente sulla qualità del prodotto, ma comporta inevitabilmente minori ricavi per l'allevatore e ciò giustifica l'erogazione di un sostegno.

Azione C. Miglioramento delle condizioni di allevamento delle specie bovine e bufaline per contenere la diffusione di patologie

La presente azione ha l'obiettivo di assicurare una maggiore cura degli animali in conformità alle naturali esigenze della zootecnia impedendo l'insorgenza e/o la progressione di patologie negli allevamenti bovini e bufalini attraverso l'adozione di misure di profilassi diretta che siano di supporto, aggiuntive e complementari rispetto alle ordinarie pratiche di gestione dell'allevamento, alla normativa sanitaria di riferimento nonché alle attività di competenza dei servizi veterinari delle Aziende Sanitarie Locali.

L'azione mira a prevenire l'insorgenza e/o la diffusione di patologie negli allevamenti ed è indirizzata a migliorare indirettamente anche la qualità del prodotto (sia carne, sia latte) e a consentirne un'adeguata valorizzazione, con l'obiettivo di migliorare le performances economiche aziendali.

932

Tradition Registration (Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min	Design of Assets	Occupio di preside per lancia di la di consecura naggiora regionale	Contant of Asserts on Asserts STE Contant primer constitute STE (1924)	Printers to a service of the service	Service of the relation of the	Trement of an file rings monger	Denote and a second control of the c
Per vitalio etti merce sis rete: 1.0 mercedo de agrivitati il discussi mente a 160 2 de viso mente a 160	Lifetimes at home to a second of the control of the	Series All	Libertal arthur to a retire a service support of pro- page to the service of pro- grade energy are such a support of proper a confidence on a 15 mg Libertal and a service of the control a 150 kg of page 15 mg	Harmonach (1991) Primel (1991)	Simplester and real definition of the second and th	La comitation de des de la comitation de	Age streament of a service ser
La represe per agravieria il paso era dell'o Lucidi dei di 190 ligi inferiore a 220 ligi	United at the till a make at the a proposition on any action the a proposition on accordance to the action of the	No. pre-to	Linears of their to a make built for a familie of the second of the seco		nir south sele-	E. SE OF TOPIC OFFICE OF TOPICS TOPIC	de commission aggrando es nos aggrando poses di maggiori si esti escapori si esti dicco de escaporida
1 di mustano per agrivitatio di persi valo per a super la ele 220 fig	Littudent of teatron 4 is related superflow a project from the color provide La acceptor substitution teatro pel si 1.4 mar dessi per opti material production acceptor acceptor a par opti appende a par opti	nonjevas	Unicidade all'inferritor di Halibia a augentibre a l'apparation por cono in piere amendi portido. La signatione countre à uniformitament part à 1,5 mp de l'apparation de l'apparation de l'apparation de 200 mg.				
Ferophicación est acotros e Einea: 8,36 recaso	Lectures affections 4 to receive superfice 6 originations non-some present file 6 years 424 to superfice 5000mts	No. 24.40	L'accepte all'agente è la régles superfore à decoderors non com- trons personale pour du la aquettos copera à onomensament par a 100 mil 1800.				
Re opri caso asuto remoi: 14 rendes	Laccasad all appares o la recesso autoritos a elegante com presenta presenta presenta a superfere como a	ton and the	Laccase difference e la restrict sucre for a disposal one ner sono million familier princia. La faute final signe la si collina dimensia parti e 7,00 millione con la collina di millione della collina				

Azione A - Aumento degli spazi d		.) - BABY BEEF (A.1.	Z.)				
Impegni aggiuntivi previsti dall'azione Gli allevatori devono assicurare una stabulazione libera, con animali allevati a gruppi, ed un accesso all'esterno con una superficie esterna disponibile per capo pari almeno ai valori di seguito indicati	Obblighi di baseline derivanti da condizionalità. Decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 128 Attuazione della direttiva 2008/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli.	Obblighi di baseline derivanti da altra legislazione nazionale o regionale	Obblighi di baseline derivanti dalle Ordinarie pratiche zootecniche (OPZ) regionali	Incidenza sul benessere degli animali	Settore di riferimento di cui all'art. 10 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014	Metodo di verifica degli impegni	Elementi considerati per il calcolo dei costi aggiuntivi e/o del mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti
Per vitelli di età inferiore a 6 mesi: 3,0 mg/capo per ogni vitello di peso vivo inferiore a 150 Kg	L'accesso all'esterno e la relativa superficie a disposizione non sono previsti. La superficie coperta deve essere pari a 1,5 mg/ capo per ogni vitello di peso vivo inferiore a 150 Kg	Non previsti	L'accesso all'esterno e la relativa superficie a disposizione non sono ordinariamente previsti. La superficie coperta è ordinariamente pari a 1,5 mg/ capo per ogni vitello di peso vivo inferiore a 150 Kg	Il benessere degli animali dipende prevalentemente dallo spazio a disposizione e dalla densità dei capi allevati. L'aumento degli spazi migliora l'attività motoria e, pteviene situazioni di competizione intraspecifica legata a comportamenti di aggressività e dominanza territoriale.	Gli impegni previsti dall'azione per i bovini da came introducono criteri più elevati riguardo ai metodi di produzione negli ambiti di cui all'art. 10, paragrafo 1, lett. a), b), c) e d) del Regolamento delegato n. 807:2014 assicurando con la stabulazione libera e l'accesso all'estemo, un	La consistenza zootecnica dei soggetti sotto impegno è accertata attraverso la banca dati dell'anagrafe zootecnica (BDN). Lo spazio reso disponibile è, invece, accertato	Agli allevatori che si impegnano ad assicurare gli spazi previsti con accesso all'estermo è riconosciuto un sostegno calcolato sulla base di un aumento deli costi variabili/UBA, connessi ad un aumento delle dimensioni strutturali dell'allevamento (a parittà di soggetti allevati). Le aree all'aperto (paddock) necessitano di una manutenzione e di una gestione dell'allevamento che determina un lavoro aggiuntivo e non rilevano ipotesi di maggiori vedi relazione concernente i calcoli del sostegno)
3,4 mq/capo per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 150 Kg e inferiore a 220 Kg	L'accesso all'esterno e la relativa superficie a disposizione non sono previsti. La superficie coperta deve essere pari a 1,7 mg/ capo per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 150 Kg e inferiore a 220 Kg	Non previsti	L'accesso all'esterno e la relativa superficie a disposizione non sono ordinariamente previsti. La superficie coperta è ordinariamente pari a 1,7 mg/ capo per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 150 Kg e inferiore a 220 Kg		migliore accesso all'acqua ed ai mangimi in conformità alle naturali necessità della specie, mitigando così anche fenomeni di competizione per gli alimenti e l'aggressione agli altri soggetti della mandria.	attraverso i progetti e le connesse planimetrie in regola con la vigente normativa urbanistica e sanitaria per quanto concerne le strutture di allevamento e, se del caso, attraverso verifiche in azienda	
3,6 mg/capo per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 220 Kg	L'accesso all'esterno e la relativa superficie a disposizione non sono previsti. La superficie coperta deve essere pari a 1,8 mq/ capo per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 220 Kg	Non previsti	L'accesso all'esterno e la relativa superficie a disposizione non sono ordinariamente previsti. La superficie coperta è ordinariamente pari a 1,8 mg/ capo per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 220 Kg				
Per ogni capo di età superiore a 6 mesi: 6,00 mg/capo	L'accesso all'esterno e la relativa superficie a disposizione non sono previsti, ne è prevista la superficie coperta	Non previsti	L'accesso all'esterno e la relativa superficie a disposizione non sono ordinariamente previsti. La superficie coperta è ordinariamente pari a 3.00 mg/ capo				

Impegni agginnthi previsti dall'azione	Obbighi di boseine derivanti da condizionalità. Decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 126 Afmazione della directiva 2008/119/CE che sfabilisce le norme morane per la protezione dei vitalli.	Obblighi di östreline derivanti da altra legiolazione nazionalia o regionale	Obblighi di baseline derivanti dalle Ordinarie pratiche zeoteoriche (OPZ) regionali	Incidenza sul benessere degli animali	Settore di riferimento di cui all'art. 10 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014	Metodo di verifica degli impegni	Elementi considerati per il calcole dei costi aggiuntivi ele del mancato guadagno denvanti dagli impegni assum
Gli allevatori devone assicurare una stabulazione libera ed un accesso all'esterno cor- una superficie esterna disponibile per capo pari almeno a 6,00 mg/capo	L'accesso all'esterno e la relativa superficie a disposizione non sono previsti, ne è provista la superficie coperta	Non pravisiti	L'accesso all'esterno e la relativa superficie a disposizione non sono ordinariamente previsti. La superficie coperta è ordinariamente peri a 3,00 mg/ capo	Il benessere degli animali dipende prevalentemente dallo apazio a disposizione e dalla densità dei capita aliavati. L'aumanto degli apazi migitora l'attività motoria e, previene situazioni di compatizione intraspectica legata a comportamenti di aggressishità e dominanza tentitoriale	Gil impegni pervisti dall'acione per i boxini da came introducone criteri più elevrati rigiuardo al metodi di produzione negli ambiti di cui all'art. 10. paragrafo 1. jett. al. b.). c) e di del Regolamento delegato n. 807/2014 assicurando con la stabulazione libera e l'accesso all'acione o la riaccesso all'acione di mangimi in conformità alle naturali necessità della specie, mitigando così anche i fenomenti di competizione per gli afimenti e l'aggressione agli altri sospetti della mandria.	La consistenza zeotecnica dei soggetti sotto impegno è accertata attraverso la banca dati dell'anagrate zeotecnica (BDN). Lo spazio reso disponibile è, invece, accertato attraverso i progetti e le connesse planimetrie in regola con la vigente normativa urbanistica e sanitaris per quanto concerne le strutture di alleramento e, so del caso, attraverso verifiche in azienda	Agli allevatori che si impegnano ad assicurare gli spazi pravisti con accesso all' esterne è riconosciuto un sostegne calcolato sulla base di un aumento del costi variabili UBA, connessi ad un aumento delle dimensioni strutturali dell' allevamento (a partà di soggetti allevati). Le aree all'aperto (paddock) necessitano di una manutenzione e di una gestione dell' allevamento che deterritira un' lavoro aggiurtifivo e non rilevano ipotasi di maggiori guadagni (vedi relazione concementa i calcoli del sostegno)

Azione A- Aumento degli spazi dispo							
Impegni aggiuntivi previsti dall'azione	Obblighi di Dasellhe derivanti da condizionalità	Obblighi di baseline derivanti da altra legislazione nazionale o regionale	Obblighi di Baseline derivanti dialle Ordinarie pratiche zootecniche (OPZ) regionali	Incidenza sul benessere degli animali	Settore di riferimento di cui all'art. 10 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014	Metodo di verifica degli impegni	Elementi considerati pe calcolo dei co aggiuntivi e/o mancato guadagno derivanti dagli impegni assur
Gli allevatori devono assicurare un accesso all'esterno con una superficie disponibile per capo almeno pari ai valori di seguito indicati	Decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 126 Attuazione della direttiva 2008/110/CE che stabilisce le norme minime per la protezione del vittetti,			Il benessere degli animali dipende prevalentemente dallo spazio a disposizione e dalla densità dei capi allevati. L'aumento degli spazi migliora l'attività motoria e, previene, situazioni	Gli impegni previsti dall'azione per i bufalini da carne introducono criteri più elevati riguardo ai metodi produzione negli ambiti di cui all'art. 10, paragrafo 1, lett a), b), c) e d) del	La consistenza zootecnica dei soggetti sotto impegno è accertata attraverso la banca dati dell'anagrafe zootecnica (BDN). Lo spazio	Agli allevatori bufalini che si impegnano ac assicurare gli spazi previsti riconosciuto u sostegno calcolato sulla base di un aumento dei
BABY BEEF				di competizione intraspecifica legata	Regolamento delegato n. 807/2014	reso disponibile è, invece,	costi variabili/UBA connessi ad u
Per vitelli di età inferiore a 6 mesi: 3,0 mg/capo per ogni vitello di peso vivo inferiore a 150 Kg	L'accesso all'esterno e la relativa superficie a disposizione non sono previsti. La superficie coperta deve essere pari a 1,5 mg/ capo per ogni vitello di peso vivo inferiore a 150 Kg	Non previsti	L'accesso all'esterno e la relativa superficie a disposizione non sono ordinariamente previsit. La superficie coperta è ordinariamente pari a 1,5 mg/ capo per ogni vitello di peso vivo interiore a 150 Kg	a comportamenti di aggressività e dominanza territoriale.	assicurando con i maggiori spazi esterni un migliore accesso all'acqua ed ai margimi in conformità alle naturali necessità della specie, mitigando così anche i fenomeni di competizione per gli alimenti e l'aggressione agli attri soggetti della mandria.	accertato attraverso i progetti in regola con la vigente normativa urbanistica per quanto concerne le strutture di allevamento e, se del caso, attraverso venfiiche in azienda.	aumento delle dimensioni strutturali dell'allevamento (a parità di soggetti allevats). Le aree all'aperto (paddock) necessitano di una manutenzione e di una gestione dell'allevamento che determina un lavoro aggiuntivo e non rilevano ipotesi di maggiori guadagni (vedi relazione concernente i calcoli del sostegno)
3,4 mq/capo per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 150 Kg e inferiore a 220 Kg	L'accesso all'esterno e la relativa superficie a disposizione non sono previsti. La superficie coperta deve essere pari a 1,7 mg/ capo per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 150 Kg e inferiore a 220 Kg	Non previsti	L'accesso all'esterno e la relativa superficie a disposizione non sono ordinariamente previsit. Lo perta è ordinariamente pari a 1,7 mg/ capo per ogni vitello di periore a 150 Kg e inferiore a 220 Kg a 220 Kg				
3,6 mg/capo per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 220 Kg	L'accesso all'esterno e la relativa superficie a disposizione non sono previsti. La superficie coperta deve essere pari a 1,8 mg/ capo per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 220 Kg	Non previsti	L'accesso all'esterno e la relativa superficie a disposizione non sono ordinariamente previsti. La superficie coperta è ordinariamente pari a 1,8 mg/ capo per ogni vibello di peso vivo pari o superiore a 220 Kg				
Per ogni capo di età superiore a 6 mesi: 8,00 mq/capo	L'accesso all'esterno e la relativa superficie a disposizione non sono previsti, ne è prevista la superficie coperta	Non previsti	L'accesso all'esterno e la relativa superficie a disposizione non sono ordinariamente previsti. La superficie coperta è ordinariamente pari a 4,00 mg/ capo				

bufalini_carne_A.2

mpegni aggiuntivi previsti Sali azione i <u>Sulloscope</u>	Obblighi di besetine derivanti da condizionalità	Obblighi di baseline derivanti da altra legislazione nazionale o regione	Obblighi di besefine derivanti dalle Ordinarie pratiche zootecniche (OPZ) regionali	incidenza sul benessere degli animali	Settore di riferimento di cui all'art. 10 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014	Metodo di verifica degli impegni	Elementi considerati per il calcolo del costi aggiuntivi e/o del mancato guadagn derivanti dagli impegni assunti
Gli allevatori devono assicurare un accesso all'esterno con una superficie disposibile per capo almeno pari al valori di seguito indicatti:	Decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 128 Attuezione della alvettive 2000/19/CE che stabilisce le norme minime per la protezione del vitelli,			Il benessere degli animali dipende prevalentemente dallo spazio a disposizione e dalla densità del capi allevati. L'aumento degli spazi migliora l'attività motoria e.a.govigoo situazioni di competizione	Gil impegni previsti dali'azione per i bovini da latte introducono criteri più elevati riguardo al metodi di produzione negli ambiti di cui all'art. 10, paragrafo 1. (gtt. a), b), c) e d) del Regolamento delegato n. 807/2014 assicurando con la maggiorazione degli spazi estemi anche un	La consistenza zoetecnica dei soggetti sotto impegno è accertata attraverso la banca dati dell'anagrafe zoetecnica (BDN). Lo spazio reso disponibite è, invece, accertato attraverso i progetti in regola coro la vigente normativa urbanistica per	Agli alevatori che si impegnano ad assicurate gli spat previsti è riconosciuto un sostegno calcolat sulla base di un aumento dei costi variabili/UBA connessi ad un aumento delle dimensioni strutturali dell'alievamento (i
Per vitelli di età inferiore a 6 mesi: 3,0 mg/capo per ogni vitello di peso vivo nferiore a 150 Kg	L'accesso all'esterno e la relativa superficie a disposizione non sono previsti. La superficie coperta deve essere pari a 1,5 mg/ capo per egri vitello di peso vivo inferiore a 150 Kg	Non previsit	L'accesso al'esterno è ordinariamente previsto e la relativa superficie a disposizione è pari a 1,5 mg/ capo per ogni vitelo di peso vivo inferiore a 150 Kg	intraspecifica legata a comportamenti di aggressività e dominanza territoriale.	migliore accesso all'acqua ed al mangini in conformità alle naturali necessità della specie, migliagnido così anche i fenomeni di competizione per gli allmenti e l'aggressione agli attri soggetti della mandria.	quanto concerne le strutture di allevamento e, se del caso, attraverso verifiche in azienda	parità di soggetti allevati). Le aree all'aperto (paddock) necessitano di una maggiore manutenzione e di una gestione dell'altevamento che determina la necessità di lavoro aggiumitive e non rievano ipotesi di maggiori guadagni (vedi relazione concemente i calcoli del sostegno)
.4 majcapo per ogni vitelio di peso vivo pari o uperiore a 150 Kg e inferiore a 220 Kg	L'accesso all'esterno e la relativa superficie a disposizione non sono previsif. La superficie coperta deve essere pari a 1,7 mg/ capo per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 150 Kg e inferiore a 220 Kg	Non previsti	L'accesso all'esterno è ordinariamente previsto e la relialiva superficie a disposizione è pari a 1,7 mgi capo per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 150 Kg e inferiore a 220 Kg				
8,6 mq/capo per ogni vitelio di peso vivo pari o iuperiore a 220 Kg	L'accesso all'esterno e la relativa superficie a disposizione non sono previsti. La superficie coperta deve essere pari a 1,8 mg/ capo per ogni vitallo di peso vivo pari o superiore a 220 Kg	Non previsti	L'accesso all'esterno è ordinariamente previsto e la relativa superficie a disposizione è pari a 1,8 mg/ capo per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 220 Kg				
Per agni capo di età superiore a 6 mest 6,00 ma/capo	L'accesso all'esterno e la relativa superficie a disposizione non sono previsti, ne è prevista la superficie coperta	Non previsti	L'accesso all'esterno è ordinariamente previsto e la relativa superficie a disposizione è pari a 3,00 mg per ogni capo ottre i 6 mesi				
14,0 mq per i capi adulti	L'accesso all'esterno e la relativa superficie a disposizione non sono previsti, ne è prevista la superficie coperta	Non previsti	L'accesso all'esterno è ordinariamente previsto e la relativa superficie a disposizione è pari a 7 mg per i capi adutti				

Impegni aggiuntivi previsti	disponibili BUFALINI DA LATTE Obblighi di baseline derivanti	Obblighi di baseline derivanti	Obblighi di baseline	Incidenza sul	Settore di riferimento di	Metodo di	Elementi
mpegin aggirinn jirova dall'azionei' <u>sstfoszioos</u> .	da condizionalità	da altra legislazione nazionale o regione	derivanti dalle Ordinarie pratiche zootecniche (OPZ) regionali	benessere degli animali	cui all'art. 10 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014	verifica degli impegni	considerati per il calcolo dei costi aggiuntivi e/o dei mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti
Gli allevatori devono asskurare un accesso all'esterne ocu nua superficie disponibile per capo almeno pari al valori di seguito indicati	Decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 126 Attuazione della direttiva 2000/110/DE che stabilisce le norme minime per la protezione del vitelli,			Il benessere degli animali dipende prevalentemente dallo spazio a disposizione e dalla densità dei capi allevati. L'aumento degli spazi migliora l'attività motoria e, prayiegge situazioni di competizione	Gli impegni previsti dall'azione per i bufalini da latte introducono criteri più elevati riguardo al metodi di produzione negli ambiti di cui all'art. 10, paragrafo 1, (ggt, a), b), c) e d) del Regolamento delegato	La consistenza zootecnica dei soggetti sotto impegno è accertata attraverso la banca dati dell'anagrafe zootecnica (BDN). Lo spazio reso disponibile è, invece, accertato attraverso i progetti in regola con la vigente normativa urbanistica per quanto concerne le strutture di alievamento e, se del caso, attraverso verifiche in azienda.	Agli allevatori butatini che si impegnan o ad assicurare gli spazi pravisti è riconosciut o un sostegno calcolato sulla base di un aumento dei costi
Per vitelli di età inferiore a 6 mesi: 3,0 mg/capo per ogni vitello di peso vivo inferiore a 150 Kg	L'accesso all'esterno e la relativa superficie a disposizione non sono previsti. La superficie coperta deve essere pari a 1,5 majcapo per ogni viteto di peso vivo inferiore a 150 Kg	Non previsti	L'accesso all'esterno è ordinariamente previsto e la relativa superficie a disposizione è pari a 1,5 mq/capo per ogni viteto di peso vivo inferiore a 150 Kg	competizione intraspecifica legata a comportamenti di aggressività e dominanza territoriale.	n. 907/2014 asskurando con i maggiori spazi alfesterno anche un migliore accesso alfacqua ed al mangimi in conformità aile naturali necessità della specie, mitigando così anche i fenomeni di competizione per gli alimenti e l'aggressione agli altri soggetti della mandria.		
3,4 mqicapo per ogni vitelio di peso vivo pari o superiore a 150 Kg e inferiore a 220 Kg	L'accesso all'esterno e la relativa superficie a disposizione non sono previsti. La superficie coperta deve essere pari a 1,7 mylcapo per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 150 Kg e inferiore a 220 Kg	Non previsti	L'accesso all'estemo è ordinariamente previsto e la relativa superficie a disposizione è pari a 1,7 mg/capo per ogni vitelo di peso vivo pari o superiore a 150 Kg e inferiore a 220 Kg				
3,6 mqicapo per ogni vitelio di peso vivo pari o superiore a 220 Kg	L'accesso all'esterno e la relativa superficie a disposizione non sono previsti. La superficie coperta deve essere pari a 1,8 mg/ capo per ogni vitello di peso vivo pari o superione a 220 Kg	Non previsti	L'accesso all'esterno è ordinariamente previsto e la relativa superficie a disposizione è pari a 1,8 mg/ capo per ogni viteto di peso vivo pari o superiore a 220 Kg				necessitan o di una maggiore manutenzi one e di una gestione dell'alleva mento che determina la necessità di lavoro aggiuntivo
Per ogni capo di età superiore a 6 mesi: 8,00 mg/capo	L'accesso all'esterno e la relativa superficie a disposizione non sono previsti, ne è prevista la superficie coperta	Non previsti	L'accesso all'esterno è ordinariamente previsto e la relativa superficie a disposizione è pari a 4,00 mg per ogni capo oltre i 6 mesi				e non rilevano ipotesi di maggiori guadagni (vedi relazione concemen te i caicoli del sostegno)
16,0 mg per i capi adulti	L'accesso all'esterno e la relativa superficie a disposizione non sono previsti, ne è prevista la superficie coperta	Non previsti	L'accesso all'estemo è ordinariamente previsto e la relativa superficie a disposizione è pari a 8,00 mg per i capi adutii				

bufalini_latte_A4

mpegni aggiuntivi previsti dall'azione	Obblighi di baseline derivanti da condizionalità	Obblighi di beseine derivanti da altra legislazione <u>unignate</u> o nazionale	Obblighi di besefine derivanti dalle Ordinarie pratiche zootecniche (OPZ) regionali	incidenza sui benessere degli animali	Settore di riferimento di cui all'art. 10 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014	Metodo di verifica degli Impegni	Elementi considerat per il calcolo del costi aggiuntivi elo dei mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti
Gli allevatori devono assicurare una superficie disponibile coperta come di seguito indicato per e differenti tipologie di allevamiento		Decreto legislativo 29 luglio 2003, n. 267 Attuazione delle direttive 1990/14/0E e 2002/4/0E, per la protezione delle galline ovalole e la registrazione del relativi stabilimenti di aflevamento e 5,000, ed il Decreto legislativo 27 settembre 2010, n. 181 Attuazione della direttiva 2007/43/0E che stabilisce norme minime per la protezione di poli allevati per la produzione di carme che prevediono:		Il benessere degli animali dipende prevalentemente dallo spazio a disposizione e dalla densità del capi alevati. L'aumento degli spazi migliora l'attività motoria 6, possigne altuazioni di competizione intraspecifica legata a comportamenti di aggressitità e dominanza territoriale.	L'azione introduce criteri più elevari riguardo al metodi di produzione negli ambiti di cui all'art. 10, paragrafo 1, (ett. a), b), c) e d) del Regolamento delegato n. 807/2014 assicurando con i maggiori spazi disponibil, un migliore accesso all'acqua ed ai mangimi in conformità alle naturali necessità della specie, mitigando così anche i fenomeni di camibalismo e, quindi, la necessità del ricoso alla mutilazione (taglio dei becco) dei soggetti allevati.	Cocumentazi one commerciale in ordine al soggetti allevati e progetti in regola on la vigente normativa urbanistica per quanto concerne le strutture di allevamento per la verifica degli spazi e, se del caso, verifiche in azienda	Agli alevatori che impegnano ad assicurare gli spaz previsti è riconosciuto un sostegno calcolato sulla base di un aumento dei costi corrisponden all'alimentazione e alle spese di manodopera. L'aumento dei costi corrisponden all'alimentazione dei manodopera. L'aumento dei costi corrisponden di l'alimentazione dei numero dei soggeti alevati (a parità di strutture di alievamento) oppu ad un aumento dei dimensioni strutture dei l'alievamento i parità di strutture dei l'alievamento i parità di soggetti alievati). Non si rievano ipotesi maggiori guadagni guadagni guadagni guadagni quadagni para di maggiori guadagni proportità dei manggiori guadagni presenta di serio di manggiori guadagni proportità dei manggiori guadagni proportità dei manggiori guadagni di serio di serio di manggiori guadagni di serio di manggiori guadagni di para di serio di serio di manggiori guadagni di serio di ser
allevamenti intensivi di galline ovalole allevate a terra (A.5.1)							
1.666 cm¥capo pari a 6 capi a mq	Non previsti	1.111 om*icapo pari a 9 capi/mg	Comispendono al valori previsti dalle direttive 1999/74/CE e 2002/4/CE				
allevamenti di polii da carne allevati a serra (A.5.2)							I calcoli sono riportati nella relazione per la determinazione del sostegno.
22 kg a mq	Non previsti	33 kg a mq	Corrispondono al valori previsti dalla direttiva 2007/43/CE				

avicoli_A6

Azione B - Prolungamento del periodo di all'attamento dei vitalii in allevamento dopo il parto nelle aziende bufaline da latte.									
Impegni aggiuntivi previsti dall'azione	Obblighi di beseline derivanti da condizionalità	Obblighi di beseine derivanti da altra legislazione nazionale o regionale	Obblight di besettne derivanti dalle Ordinarie pratiche zootecniche (OPZ) regionali Sulla base delle	incidenza sul benessere degli animali L'impegno contribuisce a g.	Settore di riferimento di cui all'art. 10 del regolamento dellegato (UE) n. 807/2014 L'azione introduce	Metodo di verifica degli impegni	Elementi considerati per il calcolo dei costi aggiuntivi e/o dei mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti		
Gli allevatori devono assicurare al vitelli butalini un periodo di aliatamento con latte matemo di 30 giorni dalla nascita.	Non previsti	Non previsiti	cortinarie pratiche zootecniche (OPZ) adottate nei territorio regionale, comunque, i viteli burtairi dopo la fiase colostratie - pari a 12-36 ore - per consentire l'acquisizione di anticopi protettivi (immunità passiva) continuano a ricevere colostro e latte di bufala materno, ordinariamente, per 7 giorni.	L'impegno como cousce a gi- mitigare il turbamento del soggetti allevati sia attraverso il prolungamento del viteli con latte materno che attraverso la permanenza degli stessi nella mandria. Inoltre l'allattamento con latte materno migliora le condizioni di crescita e sanità dei vitelli.	criteri più elevati riguardo al metodi di produzione negli ambiti di cui all'art. 10 (Mr. a) dei Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 intervenendo in particolare nella cure degli ammati conformemente alle naturali necessità della specie. La permanenza dei vietti in allevamento con la mandria mitiga i o stress e la paura dei soggetti allevati.	permanenza in azienda dei viteti bufalni è accertata attraverso la banca dari dell'anagrate zcoteonica (BDN).	Agli alevatori che adottano questo impegno è riconosciuto un sostegno calcolato sulla base di un aumento dei costi connessi all'uso del latte materno nonché all'incremento dei costi di manodopera per la gestione della vitellala. Non si rilevano ipotesi di maggiori guadagni. I calcoli sono riportati nella relazione per la determinazione del sostegno.		

bufalini latte_azB

Impegni aggiuntivi previsti	Obblighi di baseline derivanti da	bovine e bufaline per Obblighi di	Obblighi di baseline derivanti	Incidenza sul	Settore di	Metodo	Elementi considerati
Sall'azione	condizionalità	base/ine derivanti da aitra legislazione nazionale o regionale	dalle Ordinarie pratiche zootecniche (OPZ) regionali	benessere degli animali	riferimento di cui all'art. 10 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014	di verifica degli impegni	per il calcolo dei costi aggiuntivi e/o dei mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti
asiskurare nel propri alevamenti l'applicazione di utte le misure di profilassi dinetta di seguito elencate ogni anno almeno un intervento di disinfezione, 5 interventi di disinfestazione per le mosche e 10 interventi di disinfestazione per le mosche e 10 interventi di disinfestazione contro i ratti; almeno un interventi semestrale per il controlto e la manutenzione dell'implanto di mungitura; delle pulzia e sostituzione delle soluzioni disinfettanti per le vasche di disinfezione degli automezzi in entratafuscita con cadenza settimanale; implego di materiale monouso da parte del personale (quando lavora nei locali destinati al ricovero temporaneo dei capi feriti, ammalatti o no idonei alla produzione di latte) e degli eventuali visitatori che accedono ai locali di allevamento (sempre); accertamenti diagnostici per la verifica della presenza di ecco de codo parassiti, con cadenza semestrale.	Titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013) e, segnatamente, i seguenti Atti della Condizionalità: CBO 11 (Criteri di Gestione Obbligationa) Direttiva 2088/119/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008 che stabilisco le norme minime per la protezione del vitelli CBO 13: Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 taglio 1998 riguardante la protezione degli animali negli allevamenti I suddetti CBO non prevedono nessuna delle misure oggetto di impegno della presente azione	Regolamento di polizia veterinaria ai a veterinaria ai sensi del D.P.R. 8 febbrato 1954, n. 320 e successive modifiche ed integrazioni. Obblighi ai fini dell'eradicazione e del controlo della brucellosi, tubercolosi e leucosi enzootica ai sensi, rispettivamente, del D.M. n. 582/95 e del D.M. 388/1996 e SOU. Tali obblighi non prevedone nessuna delle misure oggetto di impegno della presente azione	Le GPZ adottate nel territorio regionale, incitre, prevedono: I la disinfezione e disinfestazione ordinariamente sono effetualate solo in presenza di malattie conclamate; gli interventi di contro to e manufenzione dell'impianto di mungitura sono effetuala ad intervali non regiolari (ordinariamente una volta all'anno); la sostituzione delle soluzioni disinfettanti delle vasche e gli interventi di pulizia delle stesse sono effettuale ordinariamente ogni quindici giorni; non si ta mai ricorso a materiale monouso da parte del personale e del visitatori delle vasche personale e del visitatori delle vasche sono effettuali sono effettuali solo al manifestatari di eventi patologici di eventi patologici	Esiste uno stretto legame tra la salute e il benessere degli animali in allevamento (Libro bianco sulla sicurezza alimentare della Commissione - anno 2000). Pertanto il ratforzamento delle misure di profilassi diretta prevenendo l'insergenza di malattie favorisco migliori condizioni di salute e di benessere degli animali	L'azione introduce criteri più elevati riguando al metodi di produzione negli ambiti di cui al'art. 10 (gC, a) del Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 intervenendo in particolare nella cura degli animali conformemente alle naturali necessità delle specie bovine e butaline per prevenire l'insorgenza di malattie.	Annota zione degli interve nti eseguiti su apposit o registro e, se dei caso, attraver so verifich e in azienda per l'esame della docum entazio ne ammini strativo e degli esami di laborat orio.	Agii alevatori che adottane questo impegno è ricenoscutto un sostegno caicolato sulla base di un aumento dei costi variabili connessi all'applicazione delle misure aggiunitive di profilassi, quali le maggiori spese per disinfestanti, esami diagnostiol, mano d'opera per la gestione della mandria, ecc. I calcoli ed i relativi premi determinati, suddivisi per aingola sottoazione, sono riportati nella relazione per la determinazione per la determinazione del sostegno e non rilevano ipotesi di maggiori guadagni maggiori guadagni

azione_C

Azione D. Miglioramento delle condizioni gestionali e sanitarie degli allevamenti ovicaprini

L'applicazione della presente azione intende migliorare le condizioni gestionali e sanitarie degli allevamenti ovicaprini assicurando una maggiore cura degli animali per impedire l'insorgenza e/o la progressione di patologie.

Il poliparassitismo diffuso incide sulle condizioni di benessere degli animali. Gli allevamenti ovini e caprini, bradi o semibradi (tipologie di allevamento che rappresentano la quasi totalità degli allevamenti ovicaprini in Campania) sono i più parassitati. Tuttavia il quadro parassitologico, in termini di specie ed abbondanza di parassiti, varia notevolmente da allevamento ad allevamento. Si rende quindi necessario promuovere e sostenere l'attivazione delle buone pratiche di controllo delle infezioni parassitarie basate su 1) diagnosi accurata, basata sulla FEC (*Faecal Egg Count*) per gli endoparassiti; 2) scelta appropriata dei prodotti antiparassitari; 3) applicazione di protocolli terapeutici con monitoraggio parassitologico quadrimestrale; 4) verifica dell'efficacia del trattamento.

I prelievi coprologici e gli esami per il rilievo di ectoparassiti devono essere effettuati da personale veterinario (aziendale o pubblico) oppure da personale specializzato dei laboratori di analisi. In entrambi i casi deve essere redatto apposito verbale.

	Azione D - Miglioramento delle condizioni gestionali e sanifarie degli allevamenti g <u>vipapripi</u>								
Impegni aggiuntivi previsti dall'azione	Obblighi di èaseine derivanti da condizionalità	Obblighi di baseline derivanti da altra legislazione nazionale o regionale	Obblighi di beseline derivanti dalle Ordinarie pratiche zootecniche (OPZ) regionali	incidenza sui benessere degli animali	Settore di riferimento di cui all'art. 10 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014	Metodo di verifica degli Impegnii	Elementi considerati per il calcolo del costi aggiuntivi elo del mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti Agli alevatori che		
Gli allevatori devono assicurare ai fini della rappresentatività del prelievo l'effettuazione – su almeno il 20 % delle UBA in allevamento - di 2 esami coprologio il per la diagnosi ed il controlio delle parassitosi sendogene e 2 esami per il rilievo di ectoparassiti. Sila i 2 controli per gli entoparassiti che quelli per gli entoparassiti devono essere effettuati a distanza non interione a 4 mesi l'uno dall'altro. Al'esito positivo delle indagini parassitologiche l'allevatore deve applicare i previsti trattamenti antiparassitari indicati sul referto di analisi con obbligo di verifica dell'efficacio degli sitessi, ripetendo gli accertamenti diagnostici per gli endoparassiti.	Non previsti	Non previsti	octonociale ordinaria (OPZ) i prelievi diagnostici per il rilevo di egip, eodo-parassiti non sono mai effettuati ed il controlo dell'anno parassitosi è affidato a trattamenti praticati in vari periodi dell'anno, seguendo abitudini o suggerimenti di parte.	L'impegno, attraverso una diagnosi finalizzata ad accertare la presenza di accertare la presenza di ecte del golgo-parastifi, consente di intervenire contrattamenti mirati ed efficaci contro i collossifistoro diffuso presente negli al evamenti originato, del territorio regionale, assicurando migliori condizioni di salute e benessere.	L'azione introduce criteri più elevati riguardo ai metodi di produzione negli ambiti di cui all'art. 10, paragrafo 1, (ett. a) del Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 indidendo in particolare sulla cure degli animeti contormemente alle naturali necessità delle specie ovine e caprine.	attestante l'effettuazione delle previste analisi parassitologiche, basata sulla FEC per gi endoparassiti, riasciata da una istituzione pubblica che adotta procedure cerificate. All'esito positivo delle indagini parassitologiche l'allevatore deve dimostrare, altresi; l'applicazione concreta dei proto colo terapeutico e l'effettuazione dell'efficacia del trattamento con ia ripetizione delle analisi	adottano questo impegno è riconosciuto un sostegno stimato sulla base di un aumento dei costi variabili, più specificatamente i costi legati agli esami oprotogici (per la diagnosi e il controlo delle parassitosi endogene) ed agli esami per il rilievo di esami per il rilievo per aventuale terapia antiparassitaria ne per la verifica dell'efficacia del trattamento. I calcoli sono riportati nella relazione per la determinazione del sostegno e non rievano ipotesi di guadaggio.		

azione_D

8.2.13.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Agli allevatori che aderiscono agli impegni aggiuntivi previsti da uno o più interventi, assicurando in tal modo condizioni di maggiore benessere degli animali allevati, sono concessi pagamenti espressi in euro/UBA/anno.

8.2.13.3.1.3. Collegamenti con altre normative

CGO 11 (Criteri di Gestione Obbligatoria) Direttiva 2008/119/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008 che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli

CGO 13: Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998 riguardante la protezione degli animali negli allevamenti

Direttiva 1999/74/CE del Consiglio, del 19 luglio 1999 che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole.

Direttiva 2007/43/CE del Consiglio, del 28 giugno 2007, che stabilisce le norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne.

Decreto Legislativo **26 marzo 2001, n. 146** - Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti.

Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 126 Attuazione della direttiva 2008/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli.

Decreto legislativo 29 luglio 2003, n. 267 Attuazione delle direttive 1999/74/CE e 2002/4/CE, per la protezione delle galline ovaiole e la registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento e successive modiche ed integrazioni.

Decreto legislativo 27 settembre 2010, n. 181 Attuazione della direttiva 2007/43/CE che stabilisce norme minime per la protezione di polli allevati per la produzione di carne.

D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 Regolamento di polizia veterinaria e successive modifiche ed integrazioni.

D.M. n. 651/94, D.M. n. 592/95 e D.M. 358/1996 e successive modifiche ed integrazioni concernenti gli obblighi ai fini dell'eradicazione e del controllo rispettivamente della brucellosi, tubercolosi e leucosi enzootica negli allevamenti bovini e bufalini.

Ordinanze Ministeriali 26 Agosto 2005 e 10 ottobre 2005 per quanto concerne il rispetto degli obblighi di biosicurezza negli allevamenti avicoli.

Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008.

Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il Regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio.

Direttiva 2004/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 che modifica la direttiva 2001/82/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari

Decreto Legislativo 6 aprile 2006, n. 193 Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante Codice comunitario

dei medicinali veterinari

Decreto Legislativo 16 marzo 2006, n. 158 Attuazione della direttiva 2003/74/CE che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e della direttiva 96/23/CE, del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti, come modificata dal regolamento 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonché abrogazione del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336;

D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 Regolamento di polizia veterinaria e successive modifiche ed integrazioni.

8.2.13.3.1.4. Beneficiari

Agricoltori singoli o associati in attività ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e delle disposizioni nazionali di applicazione.

8.2.13.3.1.5. Costi ammissibili

I pagamenti previsti - di importo predeterminato per UBA, per tipologia di impegno, per specie allevata e per tipologia di allevamento – sono erogati annualmente e sono calcolati in base ai costi aggiuntivi e/o al mancato guadagno sostenuti o subiti dagli allevatori che si impegnano ad applicare negli allevamenti quanto previsto dalle singole azioni. I pagamenti sono erogati per compensare la totalità dei costi aggiuntivi e/o del mancato guadagno derivanti dagli impegni che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla normativa, dai vincoli della condizionalità e/o dalle ordinarie pratiche zootecniche (OPZ) applicate sul territorio regionale. Nel calcolo degli importi del sostegno non sono considerati i costi fissi e quelli di investimento relativi ad eventuali strutture o manufatti aziendali necessari per gli impegni aggiuntivi che assume il beneficiario con l'adesione alla misura. Per i calcoli si fa riferimento ai *requisiti minimi* di cui all'articolo 33, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1305/2013 ed alla descritta metodica nonché ai parametri agronomici o zootecnici che caratterizzano le ordinarie pratiche zootecniche (OPZ) adottate sul territorio regionale, pertinenti per ciascun tipo di impegno.

Gli impegni sono di natura annuale e trovano applicazione, ai sensi del Reg. (UE) 2020/2220, con l'attuazione della Misura per la sola annualità 2022. Gli impegni esistenti non sono prorogati.

8.2.13.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

La misura trova applicazione sull'intero territorio regionale.

I pagamenti sono accordati ad agricoltori che:

- 1) al momento della presentazione della domanda di aiuto/pagamento dimostrano di essere *in attività* ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e delle relative disposizioni nazionali di applicazione;
- 2) dimostrano il possesso degli animali oggetto dell'aiuto e delle relative strutture di allevamento ricadenti sul territorio della Regione Campania;
- 3) sono titolari di allevamenti con un numero minimo di UBA appartenenti alla stessa specie, all'atto della presentazione della domanda, pari a:
 - 5 per gli allevamenti ricadenti nei territori delle macroaree C (*aree rurali intermedie*) o D (*aree rurali con problemi complessivi di sviluppo*) del PSR Campania 2014/2020 o, comunque, nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici di cui all'art. 32 del Reg. (UE) n. 1305/2013 (ex artt. 18, 19 e 20 del Reg. UE n. 1257/1999);
 - 10 per gli allevamenti ricadenti nella restante parte del territorio regionale.
- 4) assicurano il rispetto degli impegni assunti;
- 5) rispettano la condizionalità ai sensi delle vigenti disposizioni dell'Unione in materia relativamente a tutta la superficie aziendale ed ai capi allevati;
- 6) per il solo *intervento 1) Aumento degli spazi disponibili* non risultino inseriti nell'Elenco degli Operatori Biologici Italiani ex art. 92 ter del Reg. (CE) n. 889/2008 e smi.

Nel caso di revisione della normativa in materia di benessere degli animali, che comporti obbligatoriamente una variazione degli impegni assunti dall'allevatore con la misura, è consentito recedere dagli impegni stessi senza l'obbligo della restituzione del pagamento eventualmente già percepito per l'annualità di impegno.

8.2.13.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Nel caso di risorse finanziarie insufficienti a soddisfare tutte le istanze ammissibili a premio si procederà alla formazione di una graduatoria delle imprese sulla base del numero di UBA aziendali con maggiore priorità alle aziende che mettono sotto impegno un maggior numero di capi.

8.2.13.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

I pagamenti risultano differenziati in funzione della tipologia di allevamento, della specie animale, del numero di UBA presenti in azienda, del numero di azioni alle quali si aderisce e sono espressi in

euro/UBA/anno.

Qualora il beneficiario aderisca a più di un'azione l'entità totale dei pagamenti è determinata dalla somma dei pagamenti previsti dalle singole azioni, nel limite massimo di 500 euro per UBA/anno.

L'ammontare massimo del premio erogabile per azienda/anno è pari ad euro 40.000,00.

Nella tabella seguente si riportano gli importi dei richiamati pagamenti suddivisi per azione, per specie e per tipologia di allevamento.

Categoria specie	Tipologia allevamento	Azione A	Azione B	Azione C	Azione D
	linea vacca-vitello	112,00	****	44,00	****
Bovini carne	baby beef	104,00	****	48,00	****
	vitellone tardivo	155,00	****	46,00	****
Bufali carne	baby beef	119,00	****	47,00	****
Bovini latte	stabulazione libera	204,00	****	54,00	****
Bufali latte	stabulazione libera	173,00	83,00	49,00	****
Avicoli	galline ovaiole allevate a terra	215,00	****	****	****
Avicoii	polli da carne allevati a terra	97,00	****	****	****
Ovicaprini	brado, semibrado e stanziale	****	****	****	45,00

importi e aliquote di sostegno

8.2.13.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.13.3.1.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

I riferimenti sono contenuti nella analoga sezione Verificabilità e controllabilità della misura.

8.2.13.3.1.9.2. Misure di attenuazione

I riferimenti sono contenuti nella analoga sezione Verificabilità e controllabilità della misura.

8.2.13.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

I riferimenti sono contenuti nella analoga sezione Verificabilità e controllabilità della misura.

8.2.13.3.1.10. Informazioni specifiche della misura

Definizione e individuazione dei requisiti nazionali e dell'Unione corrispondenti ai requisiti obbligatori prescritti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013

I riferimenti sono contenuti nella analoga sezione Informazioni specifiche della misura.

Descrizione della metodica e delle ipotesi e parametri agronomici o zootecnici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno derivanti dall'impegno assunto

I riferimenti sono contenuti nella analoga sezione Informazioni specifiche della misura.

8.2.13.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.13.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore hanno svolto un'attenta valutazione della verificabilità e controllabilità di questa misura alla luce delle condizioni di ammissibilità, criteri di selezione ed altre disposizioni. Inoltre si è tenuto conto delle esperienze del passato ovvero delle risultanze dei controlli svolti dalla Corte dei Conti europea e dalla Commissione europea, nonché dei controlli nazionali e sono stati individuati i seguenti aspetti di rischio.

R5: Impegni difficili da verificare e/o di controllo quali la consistenza media di stalla, la superficie effettiva degli spazi disponibili per i soggetti in allevamento, i consumi di latte assunto dai vitelli bufalini, gli interventi aggiuntivi di profilassi diretta.

R6: pre-condizioni come condizioni di ammissibilità - Rischio di non chiara distinzione tra le "Condizioni di ammissibilità al sostegno (precondizioni)" e le "Condizioni di eleggibilità al pagamento (impegni)". Possono sussistere diverse tipologie di inadempienza agli impegni, di cui alcune determinano la perdita dei presupposti per l'ammissione al tipo di operazione e la conseguente decadenza della concessione e altre determinano esclusivamente una sanzione sul pagamento. Fra le *precondizioni* si annovera la necessità che non trovino già applicazione in azienda interventi che, di fatto, già attuano le pratiche allevatoriali previste

dagli impegni della misura.

- R 8 Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di aiuto e pagamento: Rischi in merito a tale punto sono collegati alle possibili disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo.
- R 9 Assicurare la tracciabilità di tutti i dati contenuti nelle domande di pagamento. Rischi in merito sono collegati ad una possibile disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo a causa della presenza di un numero elevato di soggetti attuatori

8.2.13.4.2. Misure di attenuazione

Per mitigare puntualmente i rischi sopra indicati sono adottate le seguenti misure:

• M5 - Al fine di rendere più facile la verifica degli impegni non sono stati inclusi nella tipologia di intervento vincoli e impegni ritenuti non verificabili e/o controllabili. Con apposito provvedimento dell'AdG, inoltre, sono definite le più appropriate modalità di controllo per gli impegni ritenuti più critici.

In particolare i rischi sono mitigati con le seguenti azioni:

- verifica attraverso sistemi informativi (BDN);
- controlli sulla documentazione prevista per legge (registri presenti in azienda, documentazione commerciale, ecc.);
- presenza referti di analisi per le parassitosi;
- controlli in azienda.
- M 6 Tra le condizioni di ammissibilità sono state individuate: il numero di UBA minimo di adesione, i territori nei quali può essere applicata la tipologia di intervento, i beneficiari ed una valutazione delle condizioni aziendali di allevamento al momento della presentazione della domanda di aiuto/pagamento per valutare la fattibilità dell'impegno che l'allevatore deve assumere e, soprattutto, se le pratiche allevatoriali previste dagli impegni della misura non siano già concretamente applicate.
- M 8 L'Autorità di Gestione utilizza il Sistema Informativo AGEA che garantisce omogeneità nella gestione del procedimento amministrativo.
- M 9 L'AdG di concerto con OP predispone appositi:
 - ü Manuali operativi per la gestione della fase istruttoria della domanda di pagamento;
 - ü Moduli istruttori e/o liste di controllo relativi agli elementi oggetto di controllo, alle modalità e agli esiti dei controlli effettuati, che garantiscano uniformità operativa.

Inoltre, grazie al sistema VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, si può garantire uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente la verificabilità e controllabilità delle misure.

8.2.13.4.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura sono definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative e pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale dell'Agricoltura – sito ufficiale dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania - all'indirizzo web http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm, per assicurare la massima trasparenza delle procedure.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM *Verificabilità e Controllabilità delle Misure* reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite *check list*, predisposte all'interno del Sistema stesso, che sono messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che esegue i controlli.

8.2.13.5. Informazioni specifiche della misura

Definizione e individuazione dei requisiti nazionali e dell'Unione corrispondenti ai requisiti obbligatori prescritti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013

Si rimanda al paragrafo Collegamento con altra normativa.

Per quanto riguarda i requisiti nazionali e dell'Unione corrispondenti ai requisiti obbligatori prescritti a norma del titolo VI, capo I, del Regolamento (UE) n. 1306/2013 essi sono stati definiti ed individuati sulla scorta delle vigenti disposizioni normative nazionali e regionali.

Descrizione della metodica e delle ipotesi e parametri agronomici o zootecnici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno derivanti dall'impegno assunto

Per il periodo di programmazione 2014/2020, segnatamente per il quinquennio di attuazione della misura 2017-2021, ai fini dell'effettuazione dei calcoli per la giustificazione dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno derivanti dall'impegno assunto si indica la metodica formulata e la tipologia dei parametri agronomici e/o zootecnici utilizzati come riferimento per ciascun tipo di impegno.

I requisiti nazionali e dell'Unione corrispondenti ai requisiti obbligatori prescritti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 unitamente a quelli delle ordinarie pratiche zootecniche (OPZ) regionali riportate nell'analisi di contesto sono utilizzati come riferimento di base per i calcoli. I parametri di riferimento sono lo spazio espresso in metri quadri, la categoria di animali allevati, l'estensivizzazione, le misure di profilassi aggiuntive.

I calcoli per la quantificazione dei pagamenti sono stati effettuati, ai sensi dell'art. 10 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, sulla base di ipotesi standard di costi aggiuntivi e mancato guadagno, ivi compreso l'incidenza dei costi di transazione ed escludendo i costi fissi e quelli di investimento. Non sono altresì considerate le spese per farmaci, vaccini e spese veterinarie.

I calcoli effettuati sono riportati nella allegata relazione. L'esattezza e l'adeguatezza degli stessi è stata confermata, ai sensi dell'art. 62, paragrafo 2, del reg. (UE) n. 1305/2013 da un organismo dotato della necessaria perizia e funzionalmente indipendente dall'autorità competente per l'attuazione del PSR Campania 2014/2020 e, segnatamente, dal Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali dell'Università degli Studi di Napoli *Federico II*. Al riguardo è allegata al programma di sviluppo rurale una dichiarazione rilasciata dal richiamato organismo attestante l'esattezza e l'adeguatezza dei calcoli effettuati.

I calcoli relativi alla quantificazione dei maggiori costi o del mancato guadagno sono stati effettuati avvalendosi di dati provenienti da: Centro Ricerche Produzioni Animali (CRPA) di Reggio Emilia; Università degli Studi di Napoli *Federico II* Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali; Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA); Istituto Nazionale di Economia Agraria (INEA ora CREA – Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l'analisi dell'Economia Agraria).

Le produzioni ed i prezzi utilizzati per le elaborazioni economiche e finanziarie sono riferiti agli anni 2012 e 2013. I calcoli effettuati ed i pagamenti sono espressi per UBA (Unità di Bovino Adulto)/Anno. Gli indici di conversione utilizzati per le specie in esame sono quelli riportati nella tabella di conversione allegata al Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, come modificata dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/669 della Commissione del 28 aprile 2016.

Le voci di costo che sono state considerate nell'analisi di cui sopra sono comprensive dell'incidenza dei costi di transazione di cui all'art. 2, par. 1, lett. e) del Reg. (UE) n. 1305/2013 che mediamente hanno inciso per circa il 15% in relazione agli impegni richiesti dall'adesione alla sottomisura/tipologia di intervento.

Al riguardo si evidenzia che l'art. 33 *Benessere degli animali* di cui al Reg. (UE) n. 1305/2013, prevede che i pagamenti sono erogati annualmente per compensare, in tutto o in parte, i costi aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti e, se necessario, possono coprire anche i costi di transazione fino ad un massimo del 20% del premio pagato per l'impegno

I relativi premi sono riportati nella tabella al paragrafo *Importi e aliquote di sostegno (applicabili)*.

8.2.13.6. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura	

8.2.14. M15 - Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta (art. 34)

8.2.14.1. Base giuridica

- Regolamento (UE) n. 1305/2013 artt. 34, 47 e 48
- Regolamento (UE) n. 702/2014 artt. 37 e 42
- Regolamento delegato (UE) n.807/2014 artt. 8 e 14
- Regolamento di esecuzione (UE) n.808/2014
- Decreto Dirigenziale Regionale n. 8 del 2 marzo 2016 ad oggetto "Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2014/2020 (FEASR) Regimi di Aiuto in esenzione ex Reg (UE) 702/2014 compresi nel Programma"
- Regime di aiuto SA.44611 (2016/XA) esentato ai sensi del Reg. (UE) n. 702/14 art.li 37 e 42 (pubblicato sulla GUUE L193 del 1/7/2014), come modificato dal SA.49536 (2017/XA)

8.2.14.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

L'analisi SWOT ha evidenziato che il 32% del territorio regionale è coperto da foreste (S10) che rappresentano il sistema naturale a più alto contenuto di biodiversità. Inoltre, è emerso che il 27% circa del territorio ricade nel sistema di aree protette (S9).

Tale diversità è costantemente minacciata dall'eccesivo sfruttamento delle risorse, dalle pressioni ambientali, da incendi, da eventi calamitosi legati anche ai cambiamenti climatici, da dissesto idrogeologico e dalla introduzione di specie aliene (W18, W26, W30, W31, W37, W43) (T9, T10, T12, T15).

È pertanto di notevole importanza incentivare la salvaguardia di questa risorsa, cogliendo anche la crescente attenzione delle politiche UE per la tutela della biodiversità (O12) e la crescente attenzione sociale alla gestione delle risorse naturali e alla salvaguardia del territorio (O2), e non ultimo, l'opportunità costituita dai PES quale transazione volontaria per l'attivazione di un servizio benefico per l'ambiente come ad esempio la compravendita per crediti da verde urbano e compravendita per crediti di carbonio (O15).

Dall'analisi rappresentata sono emersi i fabbisogni F13 - F14 - F18 - F21 che la misura 15 nelle sue articolazioni, contribuisce a soddisfare ed in particolare:

- F13 Salvaguardare il patrimonio di biodiversità animale e vegetale anche agricola
 - A tale fabbisogno concorrono le sottomisure 15.1 e 15.2
- F14 Tutelare le risorse ambientali e paesaggistiche
 - A tale fabbisogno concorrono le sottomisure 15.1 e 15.2
- F18 Prevenire fenomeni di perdita di suolo da erosione e dissesto idrogeologico
 - A tale fabbisogno concorre la sottomisura 15.1

- F21 Ridurre le emissioni di GHG da attività agroalimentari e forestali e accrescere la capacità di sequestro di carbonio
 - A tale fabbisogno concorre la sottomisura 15.1

La misura risponde all'esigenza di promuovere la gestione sostenibile e il miglioramento delle foreste e delle aree boscate contribuendo al raggiungimento degli obiettivi internazionali sottoscritti dall'Italia e dall'Unione Europea in materia di ambiente, cambiamenti climatici e biodiversità. In particolare, con riferimento alla strategia dell'UE sulla biodiversità fino al 2020 (Com 2011/244), la misura è tesa prioritariamente al raggiungimento dell'obiettivo 3 "Incrementare il contributo dell'agricoltura e della silvicoltura al mantenimento e al rafforzamento della biodiversità" e concorre agli obiettivi della strategia nazionale e regionale sulla biodiversità nonché alle finalità del Piano Forestale Generale (PFG) della Campania.

Nel rispetto degli indirizzi indicati dal PFG, la misura può svolgere un importante ruolo nella tutela ambientale e paesaggistica del territorio, nella conservazione della diversità biologica forestale, nella diversità genetica intra e inter specifica, nel miglioramento e fornitura di beni e servizi ecosistemici e nell'adattamento/mitigazione dei cambiamenti climatici in termini di miglioramento della vitalità, resilienza al clima, ai parassiti e alle malattie.

Inoltre, risponde anche alle necessità di conservazione delle risorse genetiche forestali autoctone e adattate alle specifiche condizioni locali.

La misura è complementare e sinergica con le sottomisure 8.3 e 8.5 in particolare con le azioni a, b e d, e con la sottomisura 16.8. In merito alla sinergia con le misure trasversali (1, 2 e 16) rilevano le tematiche oggetto degli impegni della misura 15 che rientrano sia nei percorsi formativi attivabili che nelle materie di consulenza aziendale.

Pertanto la misura contribuisce prevalentemente alla focus area 4a e secondariamente alla focus area 5e.

Rispetto agli obiettivi trasversali, concorre:

- alla mitigazione ed adattamento ai cambiamenti climatici in quanto si incentivano sia azioni che aumentano la capacità di sequestro del carbonio sia azioni che migliorano la resilienza al clima, ai parassiti e alle malattie;
- al perseguimento dell'obiettivo *ambiente* in quanto si incentiva l'adozione di pratiche di gestione sostenibile di minore impatto ambientale con effetti positivi sulla conservazione della biodiversità e del suolo.

La misura si articola nelle seguenti sottomisure

Sottomisura 15.1-Pagamenti per impegni silvoambientali e impegni in materia di clima.

E' prevista una sola tipologia di intervento finalizzata ad incentivare specifiche azioni che, a seconda del contesto in cui vengono realizzate, sono volte a:

- garantire la presenza di habitat forestali specifici, una elevata diversità biologica e le condizioni favorevoli alla rinnovazione naturale e alla connessione spaziale ecologica;
- mantenere la copertura continua dei soprassuoli;

- migliorare la diversità biologica, la resilienza climatica, la funzione microclimatica dei popolamenti forestali e l'assorbimento di carbonio del suolo forestale;
- garantire la presenza di aree forestali di elevato valore naturalistico.

La tipologia di intervento attivata è:

15.1.1 Pagamento per impegni silvoambientali e impegni in materia di clima

Sottomisura 15.2 - Sostegno per la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse genetiche forestali

La presente sottomisura prevede azioni a sostegno della conservazione delle risorse genetiche delle popolazioni forestali autoctone del territorio regionale e di quelle specie che, pur non essendo autoctone, sono ormai adattate alle specifiche condizioni del nostro pedoambiente purché adatatte e favorevoli all'ambiente.

La sottomisura contribuisce prioritariamente alla focus area 4a e al soddisfacimento del fabbisogno F13: Salvaguardare il patrimonio di biodiversità animale e vegetale nonché agli obiettivi trasversali ambiente e mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi.

E' prevista una sola tipologia di intervento:

15.2.1 Sostegno per la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse genetiche forestali

8.2.14.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

8.2.14.3.1. 15.1.1 Pagamento per impegni silvoambientali e impegni in materia di clima

Sottomisura:

• 15.1 - pagamento per impegni silvo-ambientali e impegni in materia di clima

8.2.14.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

La tutela e lo sviluppo della risorsa forestale è essenziale per il mantenimento degli equilibri ambientali (suolo, acqua, biodiversità), per l'adattamento e la mitigazione ai cambiamenti climatici e per uno sviluppo equilibrato delle aree rurali.

L'analisi SWOT ha evidenziato come tale risorsa possa essere soggetta a degrado causato sia da fattori di rischio quali quelli legati ad eventi calamitosi e naturali (W18) che contribuiscono al dissesto idrogeologico (W30) e che sono associati alle minacce T9 e T10, sia da cattiva gestione e/o abbandono delle foreste (W26) con conseguente perdita di biodiversità ed aumento della minaccia legata agli incendi boschivi (T12).

Emerge quindi la necessità di incentivare specifiche azioni che, a seconda del contesto in cui vengono realizzate, sono volte a:

- -garantire la presenza di habitat forestali specifici, una elevata diversità biologica e le condizioni favorevoli alla rinnovazione naturale e alla connessione spaziale ecologica;
- -mantenere la copertura continua dei soprassuoli;
- -migliorare la diversità biologica, la resilienza climatica, la funzione microclimatica dei popolamenti forestali e l'assorbimento di carbonio del suolo forestale:
- -garantire la presenza di aree forestali di elevato valore naturalistico.

contribuendo quindi a soddisfare i seguenti fabbisogni:

- F13 Salvaguardare il patrimonio di biodiversità animale e vegetale anche agricola in particolare con le azioni a1, a2 e a
- F14 Tutelare le risorse ambientali e paesaggistiche in particolare con le azioni a1, a2 e a4;
- F18 Prevenire fenomeni di perdita di suolo da erosione e dissesto idrogeologico in particolare con le azioni a3, a5 e a6, in quanto tutte tendenti ad aumentare la copertura vegetale con benefici effetti sulla struttura del suolo, sulla prevenzione dall'erosione e dal dissesto,
- F21 Ridurre le emissioni di GHG da attività agroalimentari e forestali e accrescere la capacità di sequestro di carbonio in particolare con le azioni a3, a4, a5 e a6

Le azioni previste dalla tipologia di intervento perseguono obiettivi di salvaguardia e valorizzazione delle funzioni pubbliche connesse alla gestione sostenibile delle risorse forestali, sono coerenti con la strategia nazionale per le foreste declinata dal PQSF e con i principali documenti di indirizzo forestale regionale: Piano forestale generale (PFG) e Piano Antincendi boschivi (AIB).

La tipologia di intervento prevede un sostegno finalizzato a compensare i titolari della gestione di superfici forestali, pubblici e/o privati e loro rispettive associazioni, dei costi aggiuntivi e dei mancati ricavi derivanti dall'assunzione di impegni silvoambientali che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla normativa nazionale e regionale di settore e delle pertinenti norme di condizionalità nonché dalle ordinarie pratiche di gestione del bosco in Campania. La tipologia non prevede compensazioni per i minori ricavi e/o i maggiori costi legati alla valorizzazione delle foreste in termini di pubblica utilità.

Per maggior chiarezza è stata inserita la tabella 15.1 che mette in relazione le singole azioni con gli obblighi di *baselines* derivanti dalla condizionalità, dalla pertinente legislazione regionale e dalle ordinarie pratiche silvicole regionali; per ciascuna azione viene indicato il significato silvo-ambientale, i metodi per la verifica degli impegni e i criteri alla base del calcolo del premio.

Gli obblighi di legge derivano dalla legge regionale n°11/96 e successive modifiche e integrazioni e dai relativi regolamenti di attuazione. Più precisamente si fa riferimento agli allegati A, B, C relativi alla redazione dei Piani di assestamento, al taglio dei boschi e alle prescrizioni di massima e di polizia forestale

Inoltre, i singoli Piani di gestione forestale, laddove prescritti, e i Piani di taglio costituiscono in fase di istruttoria la base per la valutazione quantitativa e qualitativa degli interventi da realizzare.

I beneficiari della presente sottomisura sono tenuti al rispetto delle regole di *condizionalità* definite

dall'allegato II del Reg (UE) N. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio.

La durata dell'impegno è fissata in 7 anni.

La tipologia di intervento raggruppa azioni volte al perseguimento delle seguenti finalità:

- · miglioramento dell'efficienza ecologica degli ecosistemi forestali
- · mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici
- · offerta di servizi ecosistemici e valorizzazione in termini di pubblica utilità delle foreste e delle aree boschive.

Essa contribusce prioritariamente al perseguimento degli obiettivi della priorità 4 (4a e 4c) ed è, altresì, rilevante anche per la focus area 5e. Le diverse azioni previste dalla tipologia di intervento, che possono essere attivate singolarmente ovvero in sinergia, contribuiscono in maniera differenziata al perseguimento di tali obiettivi. Nella tabella è indicato il contributo di ciascuna azione al perseguimento degli obiettivi delle *focus area* (xxx = elevato; xx = medio; x = basso).

	Priorità e	rispettive Focu	is Area	a Temi trasversali			Fabbisogni			
Azioni	F	P4	P5	A-bi4- Cli		Innovazione	E43 E44		E40	F21
Γ	4a	4c	5e	Ambiente	Clima	innovazione	F13	F14	F18	FZI
a1	xxx	xx	х	х	х		х	х		
a2	xxx		х	х	х		х	х		
a3	х	xxx	xx	х	х				х	х
a4	XXX		xx	х	х		х	х		х
a5	х	xxx	xx	х	х				х	х
a6	XX	х	xxx	х	х				х	х

tabella contributo di ciascuna azione al perseguimento degli obiettivi delle focus area

La tipologia di intervento si articola in 6 azioni che di seguito si descrivono:

a1. Conservazione di radure

Nei boschi cedui ed ad alto fusto la tutela di radure ed aree di margine negli ecosistemi forestali svolge un ruolo determinante per la diversità strutturale di tali ecosistemi forestali. La gestione sostenibile di tali aree a fisionomia erbaceo arbustiva deve prevedere il controllo della vegetazione erbacea (sfalcio), l'eliminazione delle specie alloctone e degli alberi di piccola statura e degli arbusti più invadenti. Questa gestione delle radure ha come assunto che le stesse esaltano l'effetto margine del bosco che è una prerogativa utile all'incremento della biodiversità vegetale e animale. Nelle radure convergono, inoltre, le specie tipiche degli ambienti aperti che contribuiscono, a loro volta, ad arricchire la biodiversità. Rappresentano infine un efficace ostacolo alla propagazione degli incendi.

Le pratiche silvicole ordinarie non prevedono interventi specifici di conservazione delle radure.

L'impegno consiste quindi nel mantenere le radure di dimensioni significative (almeno 500 mq) mediante il controllo della vegetazione erbacea (sfalcio), l'eliminazione delle specie alloctone e degli alberi di piccola statura e degli arbusti più invadenti.

a2. Rilascio di piante morte o di piante con cavità

Nei boschi cedui e ad alto fusto il rilascio delle piante morte e/o piante con cavità consente il mantenimento di un elevato livello di biodiversità e incide sulla diversificazione del paesaggio. Il legno morto, presente nelle cavità di vecchi alberi, nei tronchi in piedi e a terra nei vari stadi di decadimento rappresenta il microhabitat ideale per oltre il 30% delle specie viventi nei complessi forestali e boschivi. Nella pratica silvicola ordinaria il legno proveniente da piante morte e/o deperienti è utilizzato a fini commerciali. Nelle aree ZPS è obbligatorio inserire il rilascio di piante morte negli strumenti di gestione forestale e tale limitazione, prevista dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 relativo alla "Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS), è una norma di recepimento della CGO 2.

L'impegno consiste nella identificazione e tutela di almeno 7 piante morte per ettaro di superficie, in piedi o a terra, di dimensioni almeno pari alla media del soprassuolo. Per le piante con cavità l'impegno prevede l'individuazione, identificazione e riserva al taglio dei soggetti individuati. Le 7 piante morte si intendono aggiuntive rispetto a quelle prescritte dagli strumenti di gestione forestale.

a3. Allungamento del turno di utilizzazione del ceduo ferma restando la forma di governo

Il turno del ceduo è definito come il periodo di tempo che intercorre tra due tagli successivi di utilizzazione della medesima superficie. La norma regionale stabilisce per ciascuna specie il turno minimo. Per evitare uno sfruttamento eccessivo del soprassuolo si prevede l'allungamento del turno minimo allo scopo di favorire la conservazione del suolo e il mantenimento di specie arboree ecologicamente più coerenti. Oltre ai vantaggi di ordine ecologico sopra menzionati, un allungamento del turno rispetto a quello consuetudinario, corrispondente ai valori minimi previsti dalle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale, consente di ridurre, a parità di massa legnosa asportata, la superficie delle singole tagliate, con positive conseguenze sulla qualità visiva del paesaggio. L'art. 22. dell'allegato C della L.R. 11/96, prevede un turno minimo di 14 anni per le querce caducifoglie, di 12 anni per le latifoglie miste (castagno, ontano, ecc) e di anni 24 per il faggio.

Testo1

L'impegno va oltre quanto previsto dalla citata norma e dall'ordinarietà e consiste nell'aumentare a 19 anni il turno delle querce caducifoglie, a 18 anni il turno minimo per le latifoglie miste, e a 30 anni il turno del faggio.

a4. Scelta e rilascio di esemplari da destinare all'invecchiamento naturale a fini ecologici e paesaggistici.

Nei boschi d'alto fusto a struttura disetanea, trattati a taglio saltuario o a scelta, il prelievo legnoso deve essere effettuato con criteri essenzialmente colturali, osservando un periodo di curazione di dieci anni e lasciando dopo il taglio una provvigione non inferiore a limiti definiti dalla norma regionale (L.R. 11/96). A termini di legge non vi è nessun obbligo di rilasciare esemplari da destinare all'invecchiamento naturale a fini ecologici e paesaggistici, ne tale pratica rientra nell'ordinarietà, infatti l'art. 41 dell'allegato C della L.R. 11/96, indica la provvigione minima da lasciare dopo il taglio nei boschi d'alto fusto trattati a taglio saltuario o a scelta, ma non il rilascio di esemplari per l'invecchiamento naturale.

L'impegno va oltre quanto previsto dalla citata norma e dall'ordinarietà e consiste nella individuazione e rilascio per l'invecchiamento naturale a fini ecologici e paesaggistici di almeno 7 esemplari per ettaro, rinunciando in tal guisa all'utilizzo commerciale degli assortimenti legnosi.

a5. Incremento del numero di matricine da riservare al taglio

Nei boschi cedui l'aumento del numero di matricine rilasciate al taglio rappresenta una misura ambientale di protezione del suolo e di incremento della biodiversità. La L.R. 11/96, Allegato C – art.24, per i tagli dei cedui prevede di riservare almeno 70 matricine per ettaro, ridotte a 50 per il castagno: nei boschi con pendenza maggiore del 70% devono essere rilasciate 80 matricine per il castagno e 100 per le altre specie. L'ordinarietà coincide con la norma regionale, che pertanto rappresenta la baseline.

L'impegno va oltre quanto previsto dalla citata norma e dall'ordinarietà e consiste nel rilascio di un numero di matricine superiore di almeno il 20% del numero prescritto dalla L.R. 11/96..

a6. Creazione di aree di riserva non soggette a taglio

Nei boschi cedui e nelle fustaie le aree di riserva non soggette al taglio, oltre a contribuire alla conservazione della biodiversità, creano le condizioni per l'insediamento di popolazioni vegetali e animali e contribuiscono alla difesa e miglioramento del suolo soprattutto se le aree, non percorse dal taglio, coincidono con luoghi morfologicamente sensibili (displuvi, impluvi, salti di quota, balzi di roccia, etc.).

L'impegno consiste nel riservare al taglio un'area accorpata pari almeno al 5% della superficie per singola tagliata, per la creazione di un potenziale corridoio ecologico tra le particelle interessate dalla tagliata.

La descrizione degli impegni e dei requisiti obbligatori sono riportati nella tabella 15.1

Testo 2

ambientale	Obblighi di baseline derivanti da condizional ità	Obblighi di baseline derivanti da altra legislazione nazionale o regione	Ordinarie pratiche silvicole (OPS) regionali	Significato ambientale	Metodo di verifica degli impegni	Elementi considera ti per il calcolo dei costi aggiuntivi e/o del mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti	Premio per ettaro/an no
al. Conservazione di radure Conservazione di radure di almeno 500 mq; il rapporto minimo tra superficie delle radure e superficie boscata/forestale è pari almeno all'1%. L'impegno prevede la conservazione delle radure mediante il controllo della vegetazione erbacea (sfalcio), l'eliminazione delle specie alloctone e degli alberi di piccola statura e degli arbusti più invadenti.	N.P.	N.P.	In regione Campania le pratiche silvicole ordinarie non prevedono interventi specifici di conservazione delle radure.	Le radure esaltano l'effetto margine del bosco che è una prerogativa utile all'incremento della biodiversità vegetale e animale. Nelle radure convergono, inoltre, le specie tipiche degli ambienti aperti che contribuiscono, a loro volta, ad arricchire la biodiversità. Rappresentano tra l'altro un efficace ostacolo alla propagazione degli incendi.	Controllo delle particelle oggetto d'impegno attraverso il SIGC Controllo documental e Visite in loco	Costi aggiuntivi per il controllo della flora erbacea, arbustiva ed arborea.	€. 80,00
a2. Rilascio di piante morte o di piante con cavità Identificazione e tutela di 7 piante morte o con cavità di dimensioni almeno pari alla media del soprassuolo. Le 7 piante si intendono in aggiunta alle piante morte previste nel piano di gestione forestale	Nelle aree ZPS obbligo di integrazione degli strumenti di gestione forestale al fine di garantire il mantenimen to di una presenza adeguata di piante morte, annose o departienti, utili alla nidificazion e ovvero all' alimentazio ne dell'avifaun a.	In regione Campania i piani di assestamento forestale prescrivono il rilascio di piante morte per i boschi che ricadono in tutte le aree N2000.	NP	L'impegno consente il mantenimento di un elevato livello di biodiversità e incide sulla diversificazione del paesaggio. Il legno morto, presente nelle cavità di vecchi alberi, nei tronchi in piedi e a terra nei vari stadi di decadimento rappresenta il microhabitat ideale per oltre il 30% delle specie viventi nei complessi forestali e boschivi.	Controllo delle particelle oggetto d'impegno attraverso il SIGC Visite in loco	Perdita di reddito per la rinuncia all'utilizza zione del legno per fini commerci ali	€. 120,00

a3. Allungamento del turno di utilizzazione del ceduo ferma restando la forma di governo Il turno delle querce caducifoglie viene portato a 19 anni, a 18 anni il turno minimo per le latifoglie miste, e a 30 anni il turno del faggio.	N.P.	Nuovo Regolamento Forestale Regionale n.3 approvato con D.G.R. 585/2017, l'art. 63 prevede un turno minimo di 14 anni per le querce caducifoglie, di 12 anni per le latifoglie miste (castagno, ontano, ecc) e di anni 24 per il faggio.	In regione Campania l'ordinarietà è rappresentata dall'applicazione della norma	L'impegno incide positivamente sulla stabilità dei suoli, sulla biodiversità garantendo il mantenimento di specie arboree ecologicamente più coerenti, sulla capacità di sequestro del carbonio organico e sulla qualità visiva del paesaggio.	Controllo delle particelle oggetto d'impegno attraverso il SIGC Visite in loco	Perdita di reddito dovuta alla posticipaz ione dell'utiliz zazione	€. 100,
a4. Scelta e rilascio di esemplari da destinare all'invecchiamento naturale a fini ecologici e paesaggistici. Rilascio per l'invecchiamento naturale a fini ecologici e paesaggistici di almeno 7 esemplari per ettaro nelle fustaie disetanee.	N.P.	Nuovo Regolamento Forestale Regionale n.3 approvato con D.G.R. 585/2017, l'art. 70 indica la provvigione minima da lasciare dopo il taglio nei boschi d'alto fusto trattati a taglio saltuario o a scelta ma non il rilascio di esemplari per l'invecchiament o naturale	In regione Campania l'ordinarietà è rappresentata dall'applicazione della norma	L'impegno incide positivamente sulla stabilità dei suoli, sulla biodiversità, sulla capacità di sequestro del carbonio organico e sulla qualità visiva del paesaggio.	Controllo delle particelle oggetto d'impegno attraverso il SIGC Visite in loco	Perdita di reddito per minore prelievo di massa legnosa	€. 200
a5. Incremento del numero di matricine da riservare al taglio di un numero di matricine superiore (almeno del 20%) del numero prescritto dalla normativa regionale.	N.P.	Nuovo Regolamento Forestale Regionale n.3 approvato con D.G.R. 585/2017, l'art. 65 prevede di riservare almeno 70 matricine per ettaro, 50 per il castagno. Nei boschi con pendenza >del 70% è aumentato ad 80 per il castagno e 100 per le altre specie	In regione Campania l'ordinarietà è rappresentata dall'applicazione della norma	L'impegno incide sulla protezione del suolo e sul potenziamento della biodiversità	Controllo delle particelle oggetto d'impegno attraverso il SIGC Visite in loco	Perdita di reddito per minore prelievo di massa legnosa	€ 110

Tab. 15.1 Azioni - baseline premio (2)

a6. Creazione di aree di riserva non soggette a taglio Mantenimento di un'area accorpata pari almeno al 5% della superficie per singola tagliata, nel caso di taglio di boschi cedui e di taglio di sgombro nell'alto fusto, per la creazione di un potenziale corridoio tra le particelle interessate dalla	N.P.	NP	In regione Campania non è ordinaria la creazione di aree di riserva sia nei cedui che nei boschi ad alto fusto	L'impegno oltre a contribuire alla conservazione della biodiversità, crea le condizioni per l'insediamento di popolazioni vegetali e animali e contribuiscono alla difesa e miglioramento del suolo soprattutto se le aree non percorse dal taglio coincidono con luoghi morfologicamente sensibili	Controllo delle particelle oggetto d'impegno attraverso il SIGC e Visite in loco	Perdita di reddito per minore prelievo di massa legnosa	€.120,00
				morfologicamente sensibili			

Tab. 15.1 Azioni baseline premio (3)

8.2.14.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Pagamento annuale per ettaro di superficie forestale finalizzato a compensare, i titolari della gestione di superfici forestali, dei costi aggiuntivi e dei mancati ricavi derivanti dall'assunzione volontaria di impegni silvoambientali che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla normativa nazionale e regionale di settore e delle ordinarie pratiche di gestione.

Sono escluse compensazioni per i minori ricavi e/o i maggiori costi legati alla valorizzazione delle foreste in termini di pubblica utilità.

8.2.14.3.1.3. Collegamenti con altre normative

- Regolamento (UE) N. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 Titolo VI
- Regolamento (UE) N. 702/2014 art. 37
- Regolamento (Ue) N. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
- L.R. n. 11 del 07-05-1996 e successive modifiche ed integrazioni
- D. Lgs. 3 aprile 2018, n. 34 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali"
- Decreto Dirigenziale Regionale n. 8 del 2 marzo 2016 ad oggetto "Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2014/2020 (FEASR) - Regimi di Aiuto in esenzione ex Reg (UE) 702/2014 compresi nel Programma"
- Regime di aiuto SA.44611 (2016/XA), come modificato dal SA.49536 (2017/XA)
- D.G.R. Campania n. 585 del 26.9.2017 "L. R. n. 3/2017 Approvazione del Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale"

8.2.14.3.1.4. Beneficiari

Soggetti pubblici e privati, anche in forma associata, che siano proprietari, altri possessori e/o gestori di superfici forestali.

Nel caso delle foreste demaniali, il sostegno può essere concesso solo se l'organismo di gestione di tali foreste è un ente privato o un comune.

8.2.14.3.1.5. Costi ammissibili

L'importo annuale del pagamento è calcolato per ettaro di superficie, sulla base dei maggiori costi e dei minori ricavi connessi agli impegni che vanno oltre gli obblighi di baseline (condizionalità e/o legislazione nazionale e/o regionale) e/o delle pratiche ordinarie se più restrittive e nel rispetto dei limiti previsti dall'allegato II del Regolamento (UE) n. 1305/2013 (tabella 15.1).

8.2.14.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

Legittimo titolo per la conduzione/detenzione dei terreni di durata almeno pari al periodo di impegno.

Per superfici aziendali superiori a 10 ettari: presentazione delle informazioni pertinenti provenienti da un piano di gestione forestale o da uno strumento equivalente che sia conforme alla gestione sostenibile delle foreste quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993;

In conformità dell'articolo 1, paragrafi 5 e 6, del regolamento (UE) n. 702/2014, sono escluse dal regime SA.49536 (2017/XA), che attua la misura, le imprese in difficoltà così come definite dall'articolo 2, punto 14, del medesimo regolamento e le imprese che dispongono ancora di un precedente aiuto illegittimo dichiarato incompatibile da una decisione della Commissione (relativa ad un aiuto individuale o a un regime di aiuti).

In conformità alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 702/2014 la domanda di sostegno dovrà avere un contenuto minimo informativo stabilito dallo stesso articolo e deve essere presentata prima dell'avvio delle attività. I costi sostenuti prima di detta presentazione non sono accettati.

È garantita la pubblicazione in un sito web esaustivo delle informazioni di cui all'art. 9 del reg 702/14.

8.2.14.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione, definiti previa consultazione del Comitato di Sorveglianza, sono inseriti nei bandi di attuazione della misura. I principi che guidano la definizione dei criteri di selezione prevedono le seguenti premialità a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Progetti che soddisfano maggiori fabbisogni ambientali.
- Caratteristiche aziendali/territoriali (localizzazione dell'intervento in aree Natura 2000 e altre aree soggette a tutela ambientale).
- Associazione con altre misure/sottomisure del Programma di Sviluppo Rurale (misura 8, misura 16).

8.2.14.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Pagamento annuale per ettaro di superficie: massimo 200 €/ha. Per le singole azioni si veda la tabella 15.1.

I pagamenti annui sono determinati in funzione del tipo di impegno previsto. I pagamenti previsti per ciascuna azione possono essere cumulati con quelli previsti dalle altre azioni della sottomisura entro il limite massimo di € 200/ha/anno.

Per gli aiuti recati dal regime si seguono le regole sul cumulo in conformità all'articolo 8, paragrafi 3-5-6 del regolamento (UE) n. 702/2014.

8.2.14.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.14.3.1.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'autorità di Gestione e l'Organismo pagatore hanno svolto un'attenta valutazione della verificabilità e controllabilità di questa misura alla luce delle condizioni di ammissibilità, criteri di selezione ed altre disposizioni. Inoltre si è tenuto conto delle esperienze del passato o vero delle risultanze dei controlli svolti dalla Corte dei Conti europea e dalla Commissione Europea, nonché dei controlli nazionali e sono stati individuati i seguenti aspetti di rischio:

- R 5 Rischio connesso alla complessità della verifica e controllo degli impegni.
- R 8 Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di aiuto e pagamento: Rischi in merito a tale punto sono collegati alle possibili disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo e nella organizzazione e gestione dei controlli e del personale deputato agli stessi.
- R 9 Assicurare la tracciabilità di tutti i dati con tenuti nelle domande di pagamento. Rischi in merito sono collegati ad una possibile disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo a causa della presenza di un numero elevato di soggetti attuatori.

8.2.14.3.1.9.2. Misure di attenuazione

Relativamente ai rischi indicati sono di seguito riportate le azioni di mitigazione che l'Adg intende mettere in campo nella programmazione 2014-2020:

M 5 – Nella sottomisura non sono stati inclusi vincoli e impegni ritenuti non controllabili e con apposito

provvedimento dell'AdG saranno definite le più appropriate modalità di controllo per gli impegni ritenuti più critici.

M 8 – L'Autorità di Gestione utilizzerà il Sistema Informativo AGEA che garantirà omogeneità nella gestione del procedimento amministrativo. Inoltre l'AdG disporrà verifiche in ordine all'assenza di conflitti di interesse, individuando soggetti diversi cui affidare i controlli amministrativi delle domande di aiuto e di pagamento.

M 9 – L'AdG di concerto con OP predisporrà appositi :

- Manuali operativi per la gestione della fase istruttoria della domanda di pagamento;
- Moduli istruttori e/o liste di controllo relativi agli elementi oggetto di controllo, alle modalità e agli esiti dei controlli effettuati, che garantiscano uniformità operativa.

Inoltre, grazie al sistema VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, si potrà garantire uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente la verificabilità e controllabilità delle misure.

8.2.14.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla operazione sono definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale dell'Agricoltura – sito ufficiale dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania all'indirizzo web

http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm, per assicurare la massima trasparenza delle procedure.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM *Verificabilità e Controllabilità delle Misure* reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite *check list*, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.14.3.1.10. Informazioni specifiche della misura

Definizione e giustificazione della dimensione delle aziende al di sopra della quale il sostegno sarà subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente

Ai fini del rispetto delle condizioni indicate dall'articolo 34 del Reg. (UE) n.1305/2013, la presentazione delle informazioni pertinenti provenienti da un piano di gestione forestale o da uno strumento equivalente, che sia conforme alla gestione sostenibile delle foreste quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993, è obbligatoria per superfici aziendali superiori a 10 ettari.

La dimensione di 10 ettari garantisce che la maggior parte della superficie forestale regionale è effettivamente coperta da questo requisito. Infatti, in Campania la superficie forestale (bosco e altre terre boscate) è di 445.274 ettari e di questa 244.901 ettari (55%) sono di proprietà pubblica; della superficie

forestale pubblica 192.776 ettari (79%) sono coperti da pianificazione (Piano di Assestamento Forestale) e la restante superficie è comunque soggetta alle norme della legge regionale 11/1996 attraverso le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale e i Piani di coltura e conservazione (questi ultimi riguardano gli imboschimenti).

Definizione della nozione di "strumento equivalente"

Ai sensi dell'art. 84 della D.G.R. Campania n. 585 del 26.9.2017 – "L. R. n. 3/2017 – "Approvazione del Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale" - i Piani di Assestamento Forestale, Piani Economici, Piani di Utilizzazione, Piani di Coltura, Piani di coltura e conservazione, Piani di Gestione, Piano di Gestione Forestale redatto in forma semplificata sono considerati equivalenti nella comune dizione di Piano di Gestione Forestale (P.G.F.).

Oltre al P.G.F., la pianificazione forestale locale prevede il Piano Forestale Territoriale (P.F.T.) predisposto a cadenza triennale da ciascun Ente Delegato per il territorio di competenza (art. 7 del Regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3 approvato con D.G.R. Campania n. 585 del 26.9.2017)

Inoltre, ai fini delle sottomisure 8.1 e 15.2, rilevano i seguenti strumenti di gestione:

Piano di coltura e conservazione come definito dall'art. 16 della L.R. 11/1996: per la gestione dei rimboschimenti e degli imboschimenti.

Disciplinari o Piani di gestione dei Materiali di base come definiti dal D.Lgs. 386/2003 di recepimento della direttiva 1999/105/CE.

Tali strumenti equivalenti sono conformi alla gestione sostenibile delle foreste quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993.

Individuazione dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legge nazionale sulle foreste o da altri atti legislativi nazionali applicabili

Gli standard minimi di gestione forestale (*baseline*) ai quali si fa riferimento per la individuazione degli impegni, e per la quantificazione dei premi, derivano dalla legge regionale n°11/96 e successive modifiche e integrazioni e dai relativi regolamenti di attuazione; più precisamente si fa riferimento agli allegati *A, B, C* relativi alla redazione dei Piani di assestamento, al taglio dei boschi e alle prescrizioni di massima e di polizia forestale. Inoltre, i singoli Piani di gestione, laddove prescritti, i Piani di taglio ed i Progetti di taglio costituiranno in fase di istruttoria la base per la valutazione quantitativa e qualitativa degli interventi da realizzare. Alcuni interventi, sebbene in linea con la gestione forestale sostenibile, non prevedono standard normativi di riferimento e per essi, la quantificazione, anche in termini di ammontare degli aiuti, è derivata da fonti secondarie quali studi e ricerche, dati ISTAT e di mercato.

Per il dettaglio si rinvia alla tabella 15.1

Descrizione della metodica e delle ipotesi e parametri, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo

di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno derivanti dall'impegno assunto

Come illustrato nella realazione allegata i pagamenti annui sono stati determinati in funzione del tipo di impegno previsto.

Per la determinazione dei maggiori oneri e dei mancati ricavi si è partiti da un'analisi degli impegni richiesti e da una verifica del loro impatto sulla gestione forestale. In particolare, per l'azione *a1*. sono stati tenuti in conto i maggiori oneri derivanti da:

- i costi legati all'impego di operai forestali di diverso livello;
- i costi legati all'impiego delle attrezzature necessarie per l'esecuzione degli interventi con i relativi consumi.

Per le altre azioni si è tenuto conto dei mancati ricavi derivanti dalla perdita di materiale legnoso.

La metodologia e i parametri presi a base per il calcolo dei maggiori oneri e dei mancati ricavi hanno tenuto conto:

- dei normali standard di gestione;
- della specie forestale interessata e del tipo di governo;
- del carattere non intensivo degli interventi.

Nel calcolo dei premi per le fonti dei dati ci si è riferiti:

- 1. alla banca dati della Regione Campania costituita dai progetti di taglio e valutazione economica per la vendita dei boschi dell'ultimo triennio 2012/2014, dalla quale sono stati desunti i prezzi medi all'imposto per le specie forestali più rappresentative e per assortimento mercantile, come riportati nella tabella 1;
- 2. alle Tavole stereometriche dei Piani di Assestamento Forestale della Regione Campania;
- 3. alle tariffe di costo degli operai forestali del Prezzario Regionale vigente per le "Opere di Bonifica Montana e Manutenzione Forestale per lavori in amministrazione diretta.

I dati di cui al punto 1. sono riferiti alla media del triennio ed insieme a quelli del punto 3. si considerano rappresentativi dei prezzi e costi medi della Campania.

La metodologia adottata ed i relativi calcoli dei premi è stata certificata dall'Università degli Studi di Napoli "Federico II" - Dipartimento di Agraria - Cattedra di Selvicoltura Generale e Speciale, dotata della necessaria perizia e funzionalmente indipendente dalla Regione, che ne ha confermato l'esattezza e l'adeguatezza

A seguito delle valutazioni di cui innanzi, la misura prevede un premio variabile da un minimo di 80 €/Ha/anno a un massimo di 200 €/Ha/anno, differenziato per azione come indicato nella tabella 15.1.

Prezzi medi all'imposto per quintale									
Pro∨incia	specie	tronchi da sega	tronchetti	legna da ardere	Prezzo medio				
A∨ellino	faggio	5,00	4,00	2,50	3,83				
Benevento	faggio			4,13	4,13				
Caserta	faggio	6,00	3,00	2,50	3,83				
Salerno	faggio	5,50	3,00	2,40	3,63				
Prezzo medi	o per assortimento	5,50	3,33	2,88	3,91				
				•					
Benevento	cerro			3,70	3,70				
Caserta	cerro			3,50	3,50				
Salerno	cerro			3,30	3,30				
Prezzo medi	o per assortimento			3,50	3,50				
I	I .			1	l				
Avellino	castagno	5,00	4,00	2,00	3,67				
Caserta	castagno	5,00	4,00	2,30	3,77				
Salerno	castagno	4,00	1,40	1,70	2,37				
Prezzo medi	o per assortimento	4,67	3,13	2,00	3,27				

Tabella 1 - Prezzi medi all'imposto per quintale

8.2.14.3.2. 15.2.1 Sostegno per la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse genetiche forestali

Sottomisura:

• 15.2 - Sostegno per la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse genetiche forestali

8.2.14.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

In base ai risultati dell'analisi SWOT, come già riportato nella descrizione generale della misura, è emerso il fabbisogno F13 di salvaguardare la biodiversità, tutelare le risorse forestali e favorire la conservazione delle risorse genetiche autoctone e/o minacciate da erosione genetica (W40 e W43)

La presente tipologia di intervento prevede azioni a sostegno della conservazione delle risorse genetiche delle popolazioni forestali autoctone del territorio regionale e di quelle specie che, pur non essendo autoctone, sono adattate e favorevoli all'ambiente.

La Regione Campania è impegnata da anni in attività di salvaguardia e recupero delle risorse genetiche forestali e quindi di miglioramento della biodiversità: mediante alcuni progetti *ad hoc*, la Regione ha individuato e censito nel *Libro Regionale dei Materiali di Base* (LRMB) - in conformità al dettato della normativa dell'Unione e nazionale di settore (Dir. 1999/105/CE e D.Lvo 386/2003) – diversi Materiali di Base (MB) idonei alla raccolta di materiali di propagazione delle più importanti specie forestali autoctone campane. E' stata, inoltre, realizzata una rete di prove sperimentali, nonché un arboreto da seme.

Per una corretta attività di indirizzo in materia la Regione è dotata di un Regolamento regionale n. 5/2010, che norma le attività di raccolta e commercializzazione di materiali forestali di moltiplicazione provenienti dai boschi iscritti nel *Libro Regionale dei Materiali di Base della Campania*.

La sottomisura contribuisce prioritariamente alla focus area 4°.

Ai sensi dell'art. 8 del Regolamento delegato (UE) n.807/2014, vengono messe in campo tutta una serie di azioni di tipo mirate, concertate e di accompagnamento finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti.

In particolare è previsto il finanziamento delle seguenti azioni :

- a. Azioni mirate per la conservazione delle risorse genetiche:
 - a1. spese per la conservazione genetica in situ di specie autoctone di interesse forestale;
 - a2. individuazione e valutazione dei materiali di base per la produzione di materiale di moltiplicazione certificato attraverso:
 - a2.1. individuazione e valutazione di aree di raccolta, sull'intero territorio regionale, relative alle principali specie forestali ed arbustive autoctone di interesse regionale;
 - a2.2. individuazione e valutazione di boschi da seme sull'intero territorio regionale;
 - a2.3. conservazione *ex situ* e *in situ*, mediante caratterizzazione, inventario, raccolta e utilizzazione delle risorse genetiche in silvicoltura, mantenimento di unità di conservazione *ex-situ*, realizzazione di inventari telematici per le risorse genetiche conservate *in situ* e per le collezioni *ex situ* (banche

dei geni);

- b. Azioni concertate per la promozione dello scambio di informazioni sulla conservazione, la caratterizzazione, la raccolta e l'utilizzazione delle risorse genetiche nel settore forestale dell'UE tra i competenti organismi degli Stati membri.
- c. Azioni d'accompagniamento attraverso azioni relative alla formazione, informazione, diffusione e consulenze che coinvolgono azioni non governative ed altre parti interessate.

Le azioni mirate, concertate e di accompagnamento possono essere finanziate singolarmente o nell'ambito di progetti che contengano due o tre azioni coordinate tra di loro.

L'impegno consiste nella realizzazione di progetti di conservazione delle risorse genetiche in silvicoltura inerenti una o più delle azioni mirate, concertate e di accompagnamento di cui al Reg Delegato (UE) n. 807/2014.

La durata dell'impegno è fissata in 5 anni.

8.2.14.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributo in conto capitale per le spese ammissibili ed effettivamente sostenute per le tipologie di attività previste.

8.2.14.3.2.3. Collegamenti con altre normative

- Direttiva 1999/105/CE
- D.lgs. 386/2003
- Regolamento (UE) n. 702/2014 art. 42
- Regolamento Regione Campania n. 5/2010
- L.R. 25 novembre 1994, n. 40
- Decreto Dirigenziale Regionale n. 8 del 2 marzo 2016 ad oggetto "Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2014/2020 (FEASR) - Regimi di Aiuto in esenzione ex Reg (UE) 702/2014 compresi nel Programma"
- Regime di aiuto SA.44611 (2016/XA) esentato ai sensi del Reg. (UE) n. 702/14 art.li 38 e 47 (pubblicato sulla GUUE L193 del 1/7/2014), come modificato dal SA.49536 (2017/XA)

8.2.14.3.2.4. Beneficiari

- Soggetti pubblici e privati, anche in forma associata, che siano proprietari, altri possessori e/o gestori di superfici forestali;
- Enti ed Istituti pubblici e privati che hanno la capacità di svolgere i servizi previsti.

8.2.14.3.2.5. Costi ammissibili

Ai fini della presente sottomisura/tipologia di intervento le spese eleggibili, per investimenti materiali ed immateriali coerenti con gli obiettivi della sottomisura, previste dall'art.45 del Reg UE 1305/2023, sono direttamente connesse alla realizzazione delle azioni mirate, concertate e di accompagnamento previste dal progetto.

Spese generali nei limiti dell'importo della spesa ammessa, così come definito nel capitolo 8.1.

L'IVA rientra tra le spese ammissibili solo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale sull'IVA conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 702/2014.

Non sono ammissibili:

- i costi per le attività che sono obbligatorie dal punto di vista giuridico e per l'attività ordinaria della pubblica amministrazione;
- attività che prevedono la produzione di materiale genetico a fini commerciali.

8.2.14.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

Il richiedente è tenuto alla presentazione di un progetto in cui sia presente un piano di attività che contenga almeno i seguenti elementi:

- soggetti coinvolti;
- descrizione delle azioni mirate e/o concertate e/o di accompagnamento che si intende sviluppare;
- descrizione dei risultati attesi;
- cronoprogramma di attuazione del piano;
- elenco delle risorse genetiche interessate dalle diverse attività (autoctone/forestali);
- descrizione del costo complessivo e ripartizione dello stesso tra i soggetti e le attività da svolgere.

Per superfici aziendali superiori a 10 ettari: presentazione delle informazioni pertinenti provenienti da un piano di gestione forestale o da uno strumento equivalente che sia conforme alla gestione sostenibile delle foreste quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993;

In conformità dell'articolo 1, paragrafi 5 e 6, del regolamento (UE) n. 702/2014, sono escluse dal regime SA.49536 (2017/XA), che attua la misura, le imprese in difficoltà così come definite dall'articolo 2, punto 14, del medesimo regolamento e le imprese che dispongono ancora di un precedente aiuto illegittimo dichiarato incompatibile da una decisione della Commissione (relativa ad un aiuto individuale o a un regime di aiuti).

In conformità alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 702/2014 la domanda di sostegno dovrà avere un contenuto minimo informativo stabilito dallo stesso articolo e deve essere presentata prima dell'avvio delle attività. I costi sostenuti prima di detta presentazione non sono accettati.

È garantita la pubblicazione in un sito web esaustivo delle informazioni di cui all'art. 9 del reg 702/14.

Per le azioni relative ai materiali di base, è condizione di ammissibilità la coerenza con la Direttiva 1999/105/CE e D.Lgs. 386/2003 e con gli atti di indirizzo regionali (Regolamento regionale n. 5/2010, che norma le attività di raccolta e commercializzazione di materiali forestali di moltiplicazione provenienti dai boschi iscritti nel *Libro Regionale dei Materiali di Base della Campania*).

Per interventi in boschi già iscritti come Materiale di Base nel Libro Regionale dei Materiali di Base della Campania (LRMB), il sostegno è subordinato alla presentazione del relativo atto amministrativo di iscrizione.

8.2.14.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione, definiti previa consultazione del Comitato di Sorveglianza, sono inseriti nei bandi di attuazione della misura. I principi che guidano la definizione dei criteri di selezione prevedono le seguenti premialità:

- qualità della proposta presentata (combinazione tra azioni mirate, concertate e di accompagnamento);
- azioni mirate e/o concertate e/o di accompagnamento aventi ad oggetto le entità forestali rare e di notevole significato fitogeografico individuate tra l'altro nell'allegato 1 della L.R. 25 novembre 1994, n. 40 Tutela della flora endemica e rara;
- localizzazione geografica dell'azione (Siti Natura 2000, Aree naturali protette, aree occupate da Materiali di base);
- costo/beneficio.

8.2.14.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

100% della spesa ammissibile per la realizzazione delle azioni mirate, concertate e di accompagnamento.

Per gli aiuti recati dal regime si seguono le regole sul cumulo in conformità all'articolo 8, paragrafi 3-5-6 del regolamento (UE) n. 702/2014.

8.2.14.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.14.3.2.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'autorità di Gestione e l'Organismo pagatore hanno svolto un'attenta valutazione della verificabilità e controllabilità di questa misura alla luce delle condizioni di ammissibilità, criteri di selezione ed altre disposizioni. Inoltre si è tenuto conto delle esperienze del passato o vero delle risultanze dei controlli svolti dalla Corte dei Conti europea e dalla Commissione Europea, nonché dei controlli nazionali e sono stati individuati i seguenti aspetti di rischio:

R1 - Procedure di gara per i beneficiari privati; Procedure di selezione dei fornitori che devono essere adottate da parte di beneficiari privati. Trattandosi di una misura che prevede una scelta di fornitori da parte del beneficiario, vi è la necessità di garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità, al fine di una

sana gestione finanziaria e ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo.

- R 2 Garantire che le spese dichiarate in domanda siano congrue e in linea con i costi rilevati sul mercato; La misura prevede che vengano rendicontati i costi effettivamente sostenuti; tali modalità di spese, possono presentare elementi di non confrontabilità con i prezzari o riferimenti di mercato e pertanto comportano il rischio della valutazione di congruità.
- R3 Assicurare meccanismi e modalità di controllo adeguati per prevenire l'ammissione di investimenti e spese non previste dalle disposizioni attuative.
- R 4 Corretta applicazione della normativa sugli appalti da parte dei beneficiari pubblici La sottomisura prevede tra i beneficiari soggetti privati e soggetti pubblici.
- R 7 Selezione dei beneficiari in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti.
- R 8 Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di aiuto e pagamento- I rischi in merito a tale punto sono collegati alle possibili disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo e nella organizzazione e gestione dei controlli e del personale deputato agli stessi.
- R 9 Assicurare la tracciabilità di tutti i dati con tenuti nelle domande di pagamento. Rischi in merito sono collegati ad una possibile disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo a causa della presenza di un numero elevato di soggetti attuatori.

8.2.14.3.2.9.2. Misure di attenuazione

Relativamente ai rischi indicati sono di seguito riportate le azioni di mitigazione che l'Adg Intende mettere in campo nella programmazione 2014-2020:

- M1 l'AdG predisporrà apposite linee guida di orientamente, a cui devono attenersi i beneficiari, relativi ai criteri e alle modalità di selezione dei fornitori.
- M 2– La congruità delle spese relative agli investimenti sarà verificata attraverso la comparazione di preventivi di spesa, prezzari regionali approvati dalla Regione Campania o prezzari approvati da altri Enti Pubblici; Per la valutazione della congruità dei costi effettivamente sostenuti ma non confrontabili con i prezzari o riferimenti di mercato l'AdG predisporrà delle apposite linee guida.
- M3 Tutte le domande e i documenti relativi agli investimenti e alle spese dichiarate sono oggetto di istruttoria tecnico amministrativa, per verificarne preventivamente l'ammissibilità.
- M 4 Per garantire la corretta applicazione delle procedure di appalti pubblici l'AdG adotterà adeguate procedure per la verifica degli obblighi di trasparenza, pubblicizzazione e selezione dei contraenti anche attraverso apposite liste di controllo atte ad accompagnare i beneficiari pubblici e i funzionari responsabili nelle relative verifiche.
- M 7 I criteri di selezione per l'individuazione dei beneficiari saranno riferiti ad elementi oggettivi e trasparenti e verificabili approvati nelle disposizioni attuative dell'operazione, pubblicate sul BURC della

Regione Campania e sul sito istituzionale della Direzione Generale Agricoltura.

M 8 – L'Autorità di Gestione utilizzerà il Sistema Informativo AGEA che garantirà omogeneità nella gestione del procedimento amministrativo. Inoltre l'AdG disporrà verifiche in ordine all'assenza di conflitti di interesse, individuando soggetti diversi cui affidare i controlli amministrativi delle domande di aiuto e di pagamento.

M 9 – L'AdG di concerto con OP predisporrà appositi :

- Manuali operativi per la gestione della fase istruttoria della domanda di pagamento;
- Moduli istruttori e/o liste di controllo relativi agli elementi oggetto di controllo, alle modalità e agli esiti dei controlli effettuati, che garantiscano uniformità operativa.

Inoltre, grazie al sistema VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, si potrà garantire uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente la verificabilità e controllabilità delle misure.

8.2.14.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla operazione sono definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale dell'Agricoltura – sito ufficiale dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania all'indirizzo web

http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm, per assicurare la massima trasparenza delle procedure.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM *Verificabilità e Controllabilità delle Misure* reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite *check list*, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.14.3.2.10. Informazioni specifiche della misura

Definizione e giustificazione della dimensione delle aziende al di sopra della quale il sostegno sarà subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente

Ai fini del rispetto delle condizioni indicate dall'articolo 34 del Reg. (UE) n.1305/2013, la presentazione delle informazioni pertinenti provenienti da un piano di gestione forestale o da uno strumento equivalente, che sia conforme alla gestione sostenibile delle foreste quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993, è obbligatoria per superfici aziendali superiori a 10 ettari.

La dimensione di 10 ettari garantisce che la maggior parte della superficie forestale regionale è effettivamente coperta da questo requisito. Infatti, in Campania la superficie forestale (bosco e altre terre boscate) è di 445.274 ettari e di questa 244.901 ettari (55%) sono di proprietà pubblica; della superficie forestale pubblica 192.776 ettari (79%) sono coperti da pianificazione (Piano di Assestamento Forestale) e

la restante superficie è comunque soggetta alle norme della legge regionale 11/1996 attraverso le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale e i Piani di coltura e conservazione (questi ultimi riguardano gli imboschimenti).

Definizione della nozione di "strumento equivalente"

Non pertinente

Ai sensi dell'art. 84 della D.G.R. Campania n. 585 del 26.9.2017 – "L. R. n. 3/2017 – "Approvazione del Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale" i Piani di Assestamento Forestale, Piani Economici, Piani di Utilizzazione, Piani di Coltura, Piani di coltura e conservazione, Piani di Gestione, Piano di Gestione Forestale redatto in forma semplificata sono considerati equivalenti nella comune dizione di Piano di Gestione Forestale (P.G.F.)

Oltre al P.G.F., la pianificazione forestale locale prevede il Piano Forestale Territoriale (P.F.T.) predisposto a cadenza triennale da ciascun Ente Delegato per il territorio di competenza (art. 7 del Regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3 approvato con D.G.R. Campania n. 585 del 26.9.2017)

Inoltre, ai fini delle sottomisure 8.1 e 15.2, rilevano i seguenti strumenti di gestione:

Piano di coltura e conservazione come definito dall'art. 16 della Legge regionale 11/96: per la gestione dei rimboschimenti e degli imboschimenti.

Disciplinare o Piano di gestione dei materiali di base come definito dal D.Lgs. 386/2003 di recepimento della direttiva 1999/105/CE.

Tali strumenti equivalenti sono conformi alla gestione sostenibile delle foreste quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993.

Individuazione dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legge nazionale sulle foreste o da altri atti legislativi nazionali applicabili

Descrizione della metodica e delle ipotesi e parametri, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di

Descrizione della metodica e delle ipotesi e parametri, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno derivanti dall'impegno assunto

Non pertinente		

8.2.14.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.14.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

I rischi sono stati descritti in maniera dettagliata nelle singole tipologie di intervento

8.2.14.4.2. Misure di attenuazione

Le azioni d mitigazione sono state descritte in maniera dettagliata nelle singole tipologie di intervento.

8.2.14.4.3. Valutazione generale della misura

Si rimanda alle specifiche informazioni in calce a ciascuna tipologia di intervento.

8.2.14.5. Informazioni specifiche della misura

Definizione e giustificazione della dimensione delle aziende al di sopra della quale il sostegno sarà subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente

Ai fini del rispetto delle condizioni indicate dall'articolo 34 del Reg. (UE) n.1305/2013, la presentazione delle informazioni pertinenti provenienti da un piano di gestione forestale o da uno strumento equivalente, che sia conforme alla gestione sostenibile delle foreste quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993, è obbligatoria per superfici aziendali superiori a 10 ettari

La dimensione di 10 ettari garantisce che la maggior parte della superficie forestale regionale è effettivamente coperta da questo requisito. Infatti, in Campania la superficie forestale (bosco e altre terre boscate) è di 445.274 ettari e di questa 244.901 ettari (55%) sono di proprietà pubblica; della superficie forestale pubblica 192.776 ettari (79%) sono coperti da pianificazione (Piano di Assestamento Forestale) e la restante superficie è comunque soggetta alle norme della legge regionale 11/1996 attraverso le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale e i Piani di coltura e conservazione (questi ultimi riguardano gli imboschimenti).

Tutte le azioni attivabili sono coerenti con gli obiettivi e gli indirizzi del Piano Forestale Generale vigente, che declina a livello regionale i principi della gestione forestale sostenibile.

Definizione della nozione di "strumento equivalente"

Ai sensi dell'art. 84 della D.G.R. Campania n. 585 del 26.9.2017 – "L. R. n. 3/2017 – "Approvazione del Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale" i Piani di Assestamento Forestale, Piani Economici, Piani di Utilizzazione, Piani di Coltura, Piani di coltura e conservazione, Piani di Gestione, Piano di Gestione Forestale redatto in forma semplificata sono considerati equivalenti nella

comune dizione di Piano di Gestione Forestale (P.G.F.)

Oltre al P.G.F., la pianificazione forestale locale prevede il Piano Forestale Territoriale (P.F.T.) predisposto a cadenza triennale da ciascun Ente Delegato per il territorio di competenza (art. 7 del Regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3 approvato con D.G.R. Campania n. 585 del 26.9.2017)

Inoltre, ai fini delle sottomisure 8.1 e 15.2, rilevano i seguenti strumenti di gestione:

Piano di coltura e conservazione come definito dall'art. 16 della Legge regionale 11/96: per la gestione dei rimboschimenti e degli imboschimenti.

Disciplinare o Piano di gestione dei materiali di base come definito dal D.Lgs. 386/2003 di recepimento della direttiva 1999/105/CE.

Tali strumenti equivalenti sono conformi alla gestione sostenibile delle foreste quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993.

Individuazione dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legge nazionale sulle foreste o da altri atti legislativi nazionali applicabili

Si rimanda all'analogo box della tipologia di intervento 15.1.1

Descrizione della metodica e delle ipotesi e parametri, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno derivanti dall'impegno assunto

Si rimanda all'analogo box della tipologia di intervento 15.1.1

8.2.14.6. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

Ai sensi dell'art. 48 del Regolamento 1305/2013, in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori, è consentita la revisione degli impegni assunti; inoltre, se la durata degli impegni oltrepassa il periodo di programmazione in corso è possibile rivedere gli impegni per adeguarli al quadro di programmazione successivo. Se tale adeguamento non è accettato dal beneficiario, l'impegno cessa senza obbligo di rimborso.

In corso di esecuzione dell'impegno è possibile autorizzare la trasformazione di un impegno in un altro impegno purché siano rispettate le condizioni seguenti:

- (a) la conversione ha effetti benefici significativi per l'ambiente o il benessere degli animali;
- (b) l'impegno esistente è notevolmente rafforzato;

(c) il programma di sviluppo rurale approvato include gli impegni interessati.

Il nuovo impegno deve essere assunto per 7 anni a prescindere dal periodo per il quale l'impegno originario è già stato eseguito. E' possibile inoltre adeguare gli impegni sempre che detto adeguamento sia debitamente giustificato in considerazione del conseguimento degli obiettivi dell'impegno originario. Il beneficiario deve rispettare l'impegno così adeguato per la restante durata dell'impegno originario. Gli adeguamenti possono anche assumere la forma di una proroga dell'impegno.

Nel caso in cui il beneficiario aumenti la superficie della propria azienda in corso d'esecuzione di un impegno, che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, è possibile estendere l'impegno alla superficie aggiuntiva per il restante periodo di esecuzione, ovvero sostituire l'impegno originario del beneficiario con un nuovo impegno. Ciò è possibile anche qualora il beneficiario estenda, nell'ambito della propria azienda, la superficie oggetto di impegno.

L'estensione dell'impegno ad una superficie aggiuntiva, è possibile solo alle seguenti condizioni:

- (a) che persegua l'obiettivo ambientale dell'impegno;
- (b) che sia giustificata dalla natura dell'impegno, che il restante periodo di impegno sia almeno di 3 anni e che la superficie aggiuntiva sia al massimo pari al 20% della superfice iniziale e comunque non oltre 20 ettari:
- (c) che non pregiudichi l'effettiva verifica del rispetto delle condizioni cui è subordinata la concessione del sostegno. La durata iniziale dell'impegno deve essere rispettata.

Un nuovo impegno può essere assunto per sostituire quello esistente come sopra previsto purché includa l'intera zona interessata e le sue condizioni non siano meno rigorose di quelle dell'impegno originario.

Allorché l'impegno originario è sostituito da uno nuovo, il nuovo impegno deve essere assunto per 7 anni indipendentemente dal periodo per il quale l'impegno originario è già stato eseguito. Ai sensi dell'art. 47 è possibile variare da un anno all'altro il numero di ettari cui si applicano gli impegni purché non sia compromessa la finalità dell'impegno stesso. Se il beneficiario cede parzialmente o totalmente le superfici oggetto di impegno, il subentrante può subentrare nell'impegno per il restante periodo oppure l'impegno può estinguersi senza obbligo di rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

Qualora il beneficiario non possa continuare ad adempiere gli impegni assunti in quanto la sua azienda o parte di essa è oggetto di un'operazione di ricomposizione fondiaria o di interventi di riassetto fondiario pubblici o approvati dalla pubblica autorità, è possibile adeguare gli impegni alla nuova situazione dell'azienda. Se tale adeguamento risulta impossibile, l'impegno cessa, e senza obbligo di rimborso. per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso. Il rimborso dell'aiuto ricevuto non è richiesto in caso di forza maggiore e nelle circostanze eccezionali di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

8.2.15. M16 - Cooperazione (art. 35)

8.2.15.1. Base giuridica

- Regolamento (UE) n. 1305/2013 Art.35, art 56, art 57
- Regolamento (UE)di esecuzione n. 808 Art. 15
- Regolamento delegato (UE) n. 807 della Commissione Art. 11
- Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01).

Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

8.2.15.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

L'analisi SWOT ha fatto emergere che in Campania coesistono evidenze che abbracciano diverse tematiche - talvolta distanti - su cui intervengono le politiche di sviluppo rurale, caratterizzate da un denominatore comune rappresentato dalle difficoltà strutturali ed organizzative con cui gli attori (pubblici e/o privati) si confrontano con il proprio scenario di riferimento. Piccole dimensioni, frammentazione, inadeguatezza organizzativa, rappresentano vincoli talvolta insormontabili, che si aggiungono a condizioni di contesto (geografico, demografico, socio-economico, infrastrutturale, ecc.) poco favorevoli: la comunicazione è sovente difficile (soprattutto tra zone rurali), e la realizzazione di economie di scala è più complicata per le attività che puntano a fornire non solo vantaggi economici, ma anche ambientali e sociali. Tutto ciò non favorisce né incoraggia azioni finalizzate al cambiamento.

In relazione a ciò sono stati individuati i seguenti Fabbisogni: F1, F3, F4, F5, F6, F7, F12, F13, F14, F15, F16, F17, F18, F20, F21, F22, F23.

La misura svolge un ruolo orizzontale e pertanto riveste carattere trasversale rispetto ai fabbisogni, agli obiettivi strategici, alle Priorità e Focus Area individuate nel PSR della Regione: al fine, quindi, di rispondere a detti fabbisogni saranno attivate tutte le sottomisure previste dal regolamento ad eccezione della sottomisura 2. Inoltre, per la complessa articolazione, i fabbisogni specifici, così come le Focus Area, sono indicati a fianco di ciascuna sottomisura attivata:

16. 1: Sostegno per la costituzione e il funzionamento dei Gruppi Operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell' agricoltura: per superare i vincoli organizzativi e strutturali delle singole aziende, ma anche quelli di tipo sistemico, derivanti dallo scarso coordinamento ed integrazione tra gli attori del sistema della conoscenza e tra questi e gli agricoltori. F01 - FA 1B.

Questa sottomisura sarà attuta attraverso le seguenti tipologie di intervento:

- 16.1.1 Sostegno per costituzione e funzionamento dei GO del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura
- 16.1.2 Sostegno ai GO del PEI per l'attuazione di progetti di diffusione delle innovazioni

nell'ambito del rafforzamento dell'AKIS campano

- 16.3: Contributo per associazioni di imprese del turismo rurale: per consentire il superamento di diseconomie organizzative e strutturali che limitano il pieno sviluppo di un'offerta integrata di turismo rurale su base locale, di carattere collettivo e di messa in rete di strutture e servizi su base locale F04,F1-FA 6A;
- *16.4:* Cooperazione orizzontale e verticale per creazione, sviluppo e promozione di filiere corte e mercati locali per sostenere forme di aggregazione tra operatori agricoli e ridurre i passaggi commerciali che, inevitabilmente, comprimono il valore aggiunto dell'anello più debole della catena del valore F03, F05, F06, F07 FA 3A;
- 16.5: Sostegno per azioni congiunte per la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi e per le pratiche ambientali in corso: per migliorare le performance ambientali delle attività agricole riducendone l'impatto ma anche tutelando e valorizzando il patrimonio di biodiversità e per rafforzare e rendere sinergici gli impegni assunti in comune da più beneficiari, moltiplicando sia i benefici ambientali e climatici che i benefici informativi, in termini di diffusione di conoscenze e creazione di sinergie per lo sviluppo di strategie locali. F12, F13, F14, F16, F17, F18, F21 P 4;
- 16.6 Cooperazione di filiera per approvvigionamento sostenibile di biomasse per la produzione di energia: per favorire la costituzione e l'irrobustimento di filiere agroenergetiche su base locale e potenziare le attività agro-zootecniche e forestali in favore del bilancio energetico regionale. F20, F21 FA 5C;
- 16.7: Sostegno per strategie di sviluppo locale di tipo non partecipativo: per migliorare i servizi di base per la popolazione, nell'ambito della Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI), e costruire reti fra le componenti delle attività produttive con particolare riferimento al sistema agro-alimentare. F23 FA 6A;
- 16.8: Sostegno alla stesura di piani di gestione forestale o strumenti equivalenti: per pianificare ed organizzare le risorse a vantaggio dell'economia rurale e silvo-pastorale nel suo complesso F13, F14, F15, F16, F17, F20, F21, F22 FA 4A;
- 16.9: Agricoltura sociale, educazione alimentare e ambientale in aziende agricole, in cooperazione con soggetti pubblici e privati: per sviluppare la capacità di "fare rete" e diversificare le attività verso tipologie di offerta non di tipo tradizionale quale l'agricoltura sociale F04 FA 2A.

La misura contribuisce al raggiungimento dei seguenti obiettivi trasversali:

Innovazione: tale tematica viene sviluppata nella sottomisura 16.1 che in particolare prevede l'obbligatorietà di trasferimento dell'innovazione;

Ambiente e Clima: tale tematica viene affrontata attraverso il sostegno alle attività sostenute dalle sottomisure 16.1 16.3, 16.4, 16.5, 16.6, 16.8, 16.9.

L'obiettivo che si intende perseguire è quello di incoraggiare gli operatori a lavorare insieme, a promuoverne l'integrazione attraverso un accordo di partenariato da sviluppare intorno ad un'idea. Non si tratta di soddisfare nuovi fabbisogni, ma di sostenere azioni a carattere collettivo con le quali le esigenze possono essere soddisfatte in modo più efficace. La semplice collaborazione tra soggetti diversi, quindi, può favorire l'avvio di processi di cambiamento e sostenere, con maggior forza, i fabbisogni individuati in sede di analisi.

Va precisato inoltre che la misura non può essere utilizzata per sostenere attività congiunte già in atto, ma esclusivamente per creare e realizzare progetti comuni e nuovi.

8.2.15.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

8.2.15.3.1. 16.1.1 Sostegno per costituzione e funzionamento dei GO del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura

Sottomisura:

• 16.1 - sostegno per la costituzione e la gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura

8.2.15.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

L'analisi SWOT ha messo in evidenza che il sistema della ricerca in Campania è caratterizzato da una situazione di scarso coordinamento tra gli attori e le strutture di ricerca, consulenza e innovazione [W2] che aggrava una generale insufficienza di servizi evoluti alle imprese [W4] e marginalizza ulteriormente l'azienda agricola nei sistemi di cooperazione ed innovazione [W1].

In tale contesto si registra una ridotta propensione all'innovazione che, soprattutto negli ultimi anni, non appare adeguatamente sostenuta da investimenti pubblici a sostegno della ricerca, dell'innovazione e dell'assistenza tecnica [W7].

Da tale analisi emerge il fabbisogno F01. Rafforzare e consolidare le reti relazionali tra i soggetti del sistema della conoscenza che la tipologia di intervento contribuisce a soddisfare.

A tal fine la tipologia di intervento mira a creare le condizioni per promuovere la diffusione dell'innovazione nelle aziende agricole, agroalimentari e forestali e, dunque si collega in via principale alla Priorità P1 in generale ed in particolare alla Focus Area 1B "Rinsaldare i nessi fra agricoltura, produzione alimentare e silvicoltura, da un lato, e ricerca e innovazione, dall'altro, anche al fine di migliorare la gestione e le prestazioni ambientali" anche se, trattandosi di un intervento di natura trasversale, incide inoltre sulla priorità P4 e sulle Focus Area 2a, 3a, 5a, 5c, 5d, 5e, 6a. Inoltre essendo a supporto di molte aree strategiche trasversali, essa contribuisce a tutti e tre gli obiettivi trasversali (ambiente, cambiamenti climatici, innovazione).

La tipologia di intervento sostiene la costituzione e il funzionamento dei Gruppi Operativi (GO).

I GO sono intesi come partnership che coinvolgono una molteplicità di attori, provenienti da diversi ambiti (agricoltori, gestori forestali, ricercatori, consulenti, formatori, imprese, associazioni di categoria, consumatori, gruppi di interesse e organizzazioni non governative, comunità rurali e altri soggetti interessati) per la realizzazione di un progetto di innovazione. In particolare, essi sono chiamati a raccogliere, intorno alle esigenze dell'impresa agricola, agroalimentare e forestale, esperienze, conoscenze e competenze specifiche che consentano di:

- individuare soluzioni operative alle problematiche poste dalla componente agricola, agroalimentare e forestale:
- agevolare le imprese agricole, agroalimentari e forestali nel cogliere particolari opportunità conseguenti l'adozione di innovazioni, anche finalizzate alla diversificazione delle attività.

Obbligo ineludibile dei GO è quello di diffondere i risultati del progetto di innovazione utilizzando, in particolare, la rete PEI e la Rete Rurale Nazionale (RRN), e rappresentare i fabbisogni di ricerca provenienti dal settore agricolo.

Per le azioni che riguarderanno progetti che rientrano nel campo di applicazione dell'art 42 del TFUE la tipologia di intervento è articolata in due Azioni:

• Azione 1 Sostegno per la costituzione e l'avvio dei Gruppi Operativi

L'obiettivo dell'azione è quello di favorire la costituzione di Team di progetto ed avviarne l'operatività, mettendoli nelle condizioni di approfondire e sviluppare un Progetto Operativo di Innovazione (POI) che potrà essere oggetto di sostegno nell'ambito della Azione 2.

A tal fine, l'azione sostiene finanziariamente la realizzazione di studi, di indagini e attività volte all'implementazione dell'idea progettuale. Inoltre, sono oggetto di sostegno le spese connesse alla costituzione formale del team di progetto.

I beneficiari dell'Azione 1 saranno selezionati attraverso procedure di evidenza pubblica al cui completamento sarà concesso loro un periodo massimo di 12 mesi per costituirsi formalmente e avviare un'intensa attività, per completare e mettere a punto la proposta definitiva di Progetto Operativo di Innovazione.

Il sostegno per le attività svolte con l'Azione 1 sarà comunque riconosciuto, anche nel caso in cui la proposta di progetto (prodotta nell'ambito dell'Azione 1) non è selezionata per l'aiuto dopo essere stata valutata attraverso l'Azione 2.

• Azione 2 Sostegno ai Progetti Operativi di Innovazione (POI)

L'Azione 2 sostiene la realizzazione di iniziative di cooperazione a carattere innovativo concepite e messe in atto dai GO del PEI. Tali iniziative possono concretizzarsi in:

- progetti pilota (Reg. UE 1305/2013, art. 35, par. 2, lettera a);
- sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie nel settore agroalimentare e forestale (Reg. UE 1305/2013, art. 35, par. 2, lettera b);
- progetti a carattere innovativo aventi ad oggetto uno degli ambiti di intervento previsti dal Regolamento UE 1305/2013, art. 35, paragrafo 2, lettere c), e), f), g), h) e k).

L'Azione finanzia, per un importo complessivo fino a **750.000,00** euro, Progetti Operativi di Innovazione (POI), rispondenti a problematiche specifiche individuate dagli operatori dei settori agricoli, alimentari e forestali e dei territori rurali. La durata dei progetti non potrà superare i 48 mesi.

Per le azioni che riguarderanno progetti che non rientrano nel campo di applicazione dell'art 42 del TFUE, valgono i seguenti regimi di aiuto, ed in particolare:

• per la Cooperazione nelle zone rurali la Decisione C(2016) 7015 final del 26.10.2016 che approva il

regime di aiuti SA.44635 (2016/N) PSR Campania 2014/2020

• per la Cooperazione nel settore forestale la Decisione C(2016) 7021 final del 26.10.2016 che approva il regime di aiuti SA. 44665 (2016/N) PSR Campania 2014/2020 Misura 16 – TI 16.1.1 e 16.8.1.

I G.O. potranno agire anche a livello interregionale e comunitario, attraverso collaborazioni e accordi tra le Autorità di Gestione che definiscano i problemi concreti da affrontare, gli obiettivi da perseguire, le modalità di governance, le sinergie da sviluppare, le azioni da svolgere. Per quanto riguarda l'attività di animazione a carattere interregionale, un ruolo essenziale può essere svolto anche dalla RRN che, attuando la sua azione a livello nazionale, può facilitare l'individuazione di esigenze comuni a più regioni espresse dai territori.

8.2.15.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributo in conto capitale.

La tipologia di intervento applica la Sovvenzione globale, come previsto dall' art. 35 comma 6 del Reg.(UE) 1305/2013.

Per la determinazione delle "spese di funzionamento" è previsto l'utilizzo del tasso forfettario dei costi diretti, di cui all'art. 68, comma1, lett. b), del Reg. (UE) n. 1303/2013.

8.2.15.3.1.3. Collegamenti con altre normative

- Piano strategico per l'innovazione e la ricerca nel sistema agricolo, alimentare e forestale del Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali;
- RIS 3 Ricerca&Innovazione Smart Specialization Strategy della Regione Campania;
- Linee di indirizzo strategiche per la promozione dell'innovazione nel campo agricolo, agroalimentare, forestale definite dall'Amministrazione Regionale;
- Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01) per la PMI nelle zone rurali, e i progetti di cooperazione forestale;
- Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01)- Parte II, punti 2.6 e 3.10
- Decisione C(2016) 7015 final del 26.10.2016 che approva il regime di aiuti SA.44635 (2016/N) PSR Campania 2014/2020 Misura 16.1.1 Cooperazione nelle zone rurali;
- Decisione C(2016) 7021 final del 26.10.2016 che approva il regime di aiuti SA. 44665 (2016/N) PSR Campania 2014/2020 Misura 16 TI 16.1.1 e 16.8.1. Cooperazione nel settore forestale;
- DRD AdG 83 del 2.11.2016 "Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2014/2020 (FEASR) Regimi di Aiuto: SA. 44635 (2016/N) "Cooperazione nelle zone rurali misura 16- Ti (tipo d'intervento) 16.1.1 e Sa. 44665 (2016/N) Misura 16 Ti (tipo d'intervento) 16.1.1 e 16.8.1 az. A-Cooperazione nel settore forestale- Perfezionamento base giuridica (con allegato)".

8.2.15.3.1.4. Beneficiari

- Azione 1: Team di progetto costituiti da soggetti interessati come agricoltori, ricercatori, consulenti e imprenditori del settore agroalimentare, operatori forestali pertinenti ai fini del conseguimento degli obiettivi del PEL.
- Azione 2: Gruppi Operativi (GO), costituiti ai sensi dell'art. 56 del Reg. (UE) 1305/2013, le cui caratteristiche rispondano ai requisiti di ammissibilità definiti nella presente scheda di misura.

8.2.15.3.1.5. Costi ammissibili

Azione 1

Sono ammissibili le spese sostenute al fine di garantire la formazione e la costituzione del Team di progetto e la corretta esecuzione delle attività previste dal piano di implementazione dell'idea progettuale del POI, e in particolare le spese connesse:

- · alle attività di progettazione finalizzate alla definizione di una proposta di innovazione (studi, analisi, indagini sul territorio, ecc.);
- · alla gestione delle attività, costituzione e coordinamento del gruppo (Team di progetto).

Azione 2

Sono ammissibili le spese necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati dal Progetto Operativo di Innovazione, e in particolare le spese connesse:

- · alla costituzione (qualora non sostenute nell'ambito dell'Azione 1), funzionamento e coordinamento del GO, ivi compresi sostegni legati alla cooperazione inter-territoriale e/o transnazionale:
- · alla realizzazione delle attività previste dal Progetto Operativo di Innovazione;
- · a costi diretti (art.35 comma 5 lettera d del Reg. 1305/2013) di specifici progetti legati all'attuazione di un piano dettagliato, che non possono in ogni caso essere finanziati da altre misure;
- · alla diffusione dei risultati del progetto.

In relazione alle attività sopra elencate nelle Azioni 1 e 2, sono ammissibili le seguenti voci di costo:

- · personale dipendente a tempo determinato e, solo per i soggetti privati, anche quello a tempo indeterminato:
- · external expertise: collaborazioni a progetto o occasionali, consulenze specialistiche e professionali;

- external services: acquisizioni di servizi da soggetti esterni al GO;
- · il personale dipendente a tempo indeterminato di soggetti pubblici è ammissibile, limitatamente alla quota di autofinanziamento, solo per le operazioni che non rientrano nel campo di applicazione dell'art 42 del TFUE.

Solo per l'Azione 1:

· costi di gestione e funzionamento del Team di progetto.

Solo per l'Azione 2:

- · materiali e attrezzature tecnico scientifiche;
- · acquisto e/o registrazione di brevetti, software e licenze;
- · missioni e rimborsi spese per trasferte, anche all'estero;
- · spese di funzionamento (intendendo in questa voce costi indiretti riferibili a: affitto di locali, utenze energetiche, idriche e telefoniche, collegamenti telematici, manutenzione ordinaria, spese postali, cancelleria e stampati). Tale categoria verrà calcolata con un tasso forfettario del 15% del costo diretto ammissibile del personale (art. 68, comma 1. lettera b del Reg. 1303/2013) fino ad un massimo del 5% del costo totale della Proposta / Progetto di innovazione;
- spese di costituzione (ammissibili nell'Azione 1 o nell'Azione 2).

L'ammissibilità delle spese decorre a partire dalla data di selezione dell'istanza.

L'aiuto concesso è riservato esclusivamente alla copertura di spese connesse all'implementazione del progetto del GO e sono pertanto escluse le spese riguardanti l'ordinaria attività di produzione o di servizio svolta dai singoli componenti del GO.

Le spese inerenti eventuali investimenti necessari per il progetto di innovazione saranno ammissibili nei limiti del loro uso/ ammortamento per la durata del progetto.

Sono del tutto escluse le spese di investimento riguardanti adeguamenti e migliorie di fabbricati ed immobili.

8.2.15.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

In coerenza con gli art. 56 e 57 del Reg UE 1305/13, vanno osservate le seguenti condizioni di ammissibilità:

a) Per le azioni che riguarderanno progetti che rientrano nel campo di applicazione dell'art 42 del TFUE:

Azione 1 e Azione 2:

Caratteristiche Soggettive del Team di progetto/potenziale GO

- deve essere composto da almeno due soggetti funzionali allo svolgimento delle attività progettuali;
- almeno uno dei soggetti componenti deve possedere la qualifica di impresa del settore agricolo, operatore forestale (proprietario, possessore o gestore di foreste);
- deve presentare l'atto costitutivo (Consorzio di diritto privato, Società consortile, Associazione riconosciuta), solo in caso di associazione temporanea di scopo (ATS) è sufficiente l'impegno a costituirsi in forma giuridica;
- le imprese del settore agricolo e gli operatori forestali o proprietari di foreste, dovranno essere ubicate (sede operativa) nel territorio della Campania.

Solo Azione 2

- il potenziale GO dovrà possedere un regolamento di funzionamento che evidenzi ruoli, modalità organizzative e attribuzione precisa delle responsabilità nella gestione del sostegno;
- il potenziale GO dovrà presentare l'impegno a disseminare i risultati del progetto (requisito minimo: attraverso il network EIP-AGRI).

Azione 1

Caratteristiche della Proposta di innovazione

Il Team di Progetto dovrà presentare una Proposta di innovazione che contenga i seguenti elementi:

- o elenco e ruolo dei soggetti proponenti;
- o descrizione delle attività propedeutiche alla definitiva articolazione del POI (animazione, studi ed indagini, progettazione, tipologie e soggetti da coinvolgere per l'implementazione del progetto);
- o piano finanziario;
- o descrizione dell'idea di progetto innovativo che si intende sviluppare, collaudare o realizzare a carico dell'Azione 2, che evidenzi il problema tecnico/organizzativo affrontato, la rilevanza del comparto/settore di intervento, i risultati attesi in termini di innovazione e le possibilità di un loro successivo trasferimento o applicazione.

Azione 2

Caratteristiche del Progetto Operativo di innovazione (POI)

Il potenziale GO dovrà presentare un POI che contenga i seguenti elementi:

- o elenco e ruolo dei soggetti coinvolti nel progetto;
- o descrizione dettagliata del POI che si intende sviluppare, collaudare o realizzare, contenente la descrizione del problema tecnico/organizzativo affrontato, la rilevanza del comparto/settore di intervento, i risultati attesi in termini di innovazione e le possibilità di un loro successivo trasferimento o applicazione;
- o cronoprogramma di svolgimento del POI;
- o ripartizione delle attività tra i vari soggetti del GO nell'attuazione del POI;
- o descrizione del piano finanziario e sua articolazione per tipo di spesa e per partner;
- o descrizione delle azioni di trasferimento, di promozione e comunicazione all'esterno delle attività svolte e dei successivi risultati.

- **b**) Per le azioni che riguarderanno progetti che non rientrano nel campo di applicazione dell'art 42 del TFUE, valgono i seguenti regimi di aiuto, ed in particolare:
 - per la Cooperazione nelle zone rurali la Decisione C (2016) 7015 final del 26.10.2016 che approva il regime di aiuti SA.44635 (2016/N) PSR Campania 2014/2020 Misura 16 TO 16.1.1
 - per la Cooperazione per la Cooperazione nel settore forestale la Decisione C (2016) 7021 final del 26.10.2016 che approva il regime di aiuti SA. 44665 (2016/N) PSR Campania 2014/2020 Misura 16 - TI 16.1.1 e 16.8.1

In particolare non sono ammesse ai benefici:

- le imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno;
- le imprese in difficoltà così come definite nella Comunicazione della Commissione Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (2014/C 249/01).

La concessione dell'aiuto non sarà subordinata all'obbligo per il beneficiario di avere la propria sede in Italia o di essere stabilito prevalentemente in Italia o ad utilizzare prodotti o servizi nazionali né limiterà la possibilità del beneficiario di sfruttare i risultati nel settore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione in altri Stati membri. La concessione dell'aiuto rispetterà quanto stabilito agli articoli 101 e 102 del trattato (706).

Per il regime **SA.** 44635 (2016/N) – Cooperazione zone rurali, oltre alle condizioni generali dovranno essere rispettate le seguenti condizioni specifiche:

- la concessione dell'aiuto sarà assicurata in conformità con le disposizioni che disciplinano le organizzazioni comuni di mercato eventualmente impattate dal progetto.
- gli investimenti nel settore del risparmio energetico e delle energie rinnovabili sono esclusi dal campo di applicazione del regime

Non possono, in tutti i casi, essere concessi aiuti sulla presente tipologia di intervento se, prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività, il beneficiario non ha presentato domanda scritta di aiuto, contenente almeno le seguenti informazioni: a) nome e dimensioni dell'impresa; b) descrizione del progetto o dell'attività, comprese le date di inizio e fine; c) ubicazione del progetto o dell'attività; d) elenco dei costi ammissibili; e) tipologia degli aiuti e importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto.

8.2.15.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

La selezione dei Team di progetto/potenziali GO e dei relativi progetti sarà effettuata con distinti bandi pubblici sulla base dei seguenti criteri:

Azione 1

- caratteristiche soggettive:
 - o composizione del gruppo in funzione dell'idea progettuale e delle attività innovative che esso propone di realizzare;
- caratteristiche della Proposta di innovazione:
 - o rilevanza del problema/opportunità individuata rispetto allo scenario di riferimento settoriale e/o territoriale;
 - o coerenza fra problema/opportunità individuata e proposte di innovazione;
 - o potenziali ricadute dell'idea progettuale sulla pratica agricola;
 - o impatti previsti sul comparto e/o sull'area di intervento anche in relazione alle tematiche ambientali e cambiamenti climatici;
 - o articolazione delle attività previste e relativa congruità.

Azione 2

- caratteristiche soggettive:
 - o composizione, completezza, competenza e affidabilità del potenziale Gruppo Operativo in funzione del progetto proposto e delle attività innovative previste nel Progetto Operativo di Innovazione;
- caratteristiche del Progetto Operativo di Innovazione:
 - o coerenza dell'analisi dello stato dell'arte e chiarezza degli obiettivi da perseguire con il Progetto Operativo di Innovazione;
 - o rilevanza del problema/opportunità individuata rispetto allo scenario di riferimento settoriale e/o territoriale:
 - o potenziali ricadute dell'idea progettuale sulla pratica agricola;
 - o coerenza e qualità del Progetto Operativo di innovazione presentato nella prospettiva del raggiungimento degli obiettivi del PEI e del PSR;
 - o efficacia del POI in termini di applicabilità dei risultati, adeguatezza della tempistica e congruità del piano finanziario;
 - o efficacia delle azioni di divulgazione e disseminazione dei risultati sia verso il sistema agricolo regionale sia verso la rete PEI.

8.2.15.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

a) Per le azioni che riguarderanno progetti afferenti prodotti che rientrano nel campo di applicazione dell'art 42 del TFUE

Azione 1

Rimborso delle spese ammissibili effettivamente sostenute e rendicontate a partire dalla data di selezione dell'istanza fino ad un massimo di 50.000,00 euro. Il sostegno per le attività svolte con l'Azione 1 sarà comunque riconosciuto, anche nel caso in cui la proposta di progetto (prodotta nell'ambito dell'Azione 1) non è selezionata per l'aiuto dopo essere stata valutata attraverso l'Azione 2.

Azione 2

Rimborso delle spese ammissibili effettivamente sostenute e rendicontate a partire dalla data di selezione dell'istanza per un importo complessivo fino a 750.000,00 euro.

Per entrambe le azioni, che utilizzano la sovvenzione globale, per le spese che rientrano nel campo d'intervento di altri tipi di operazioni, si applicano l'importo massimo e l'aliquota di sostegno delle misure/operazioni di riferimento ai sensi dell'art.35 comma 6 del Reg. 1305/2013.

Nel caso di costi diretti (art.35 comma 5, lettera d del Reg. 1305/2013) di specifici progetti legati all'attuazione di un piano dettagliato (aziendale, ambientale, finalizzato all'innovazione), che non possono in ogni caso essere finanziati da altre misure, l'aliquota massima di sostegno per gli investimenti coperti dal progetto e dall'allegato I del trattato, può raggiungere il 100%, laddove per detti costi, per l'investimento ricorrano contemporaneamente le seguenti tre condizioni:

- sia riferibile ad un progetto definito di durata definita;
- non sia riferibile all'intera acquisizione di beni, ma solo al loro uso/ammortamento per tutta la durata del progetto specifico (calcolato in base alla normale buona prassi contabile);
- non sia riferibile al miglioramento di un bene immobile.

Qualora siano soddisfatte contemporaneamente le condizioni predette, il tasso di finanziamento del 100% è applicato ai costi di utilizzo/ammortamento dei beni oggetto di finanziamento, non al valore complessivo degli stessi.

Sono sostenuti fino al 100% i rapporti di cooperazione tra imprese del settore agricolo, della filiera agroalimentare (solo se il risultato della trasformazione è un prodotto agricolo) e altri soggetti attivi nel settore dell'agricoltura.

b) per le azioni che riguarderanno progetti afferenti prodotti che non rientrano nel campo di applicazione dell'art 42 del TFUE le aliquote di sostegno per i costi diretti di specifici progetti legati ad investimenti non coperti dall'allegato I del Trattato e riferibili all'attuazione di piano dettagliato, sono fissate dai seguenti regimi di aiuto, ed in particolare:

b.1) per il regime SA. 44635 (2016/N) – Cooperazione zone rurali

- l'intensità massima di aiuto, relativa ai seguenti costi, non supererà il 50%:
- studi sulla zona interessata, studi di fattibilità, stesura di un piano aziendale o di una strategia di sviluppo locale diversa da quella prevista all'articolo 33 del regolamento (UE) n. 1303/2013;
- animazione della zona interessata al fine di rendere fattibile un progetto territoriale collettivo o un progetto che sarà attuato da un gruppo operativo PEI;
- esercizio della cooperazione, come la retribuzione di un «coordinatore»;
- attività promozionali.
- l'intensità di aiuto relativa ai costi diretti di progetti specifici legati all'attuazione di un piano aziendale, di un piano ambientale, di una strategia di sviluppo locale diversa da quella prevista all'articolo 29 n. 1303/2013 o di altre azioni finalizzate all'innovazione, non può superare il 25 %

aumentabile al massimo di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese e le microimprese.

In tutti i casi per la determinazione delle "*spese di funzionamento*" è previsto l'utilizzo del tasso forfettario dei costi diretti, di cui all'art. 68, comma1, lett. b), del Reg. (UE) n. 1303/2013.

b.2) per il regime SA. 44665 (2016/N) Cooperazione forestale:

- l'intensità massima di aiuto, relativa ai seguenti costi, non supererà il 100%;
 - studi sulla zona interessata, studi di fattibilità, stesura di un piano aziendale o di una strategia di sviluppo locale diversa da quella prevista all'articolo 33 del regolamento (UE) n. 1303/2013;
 - all'animazione della zona interessata al fine di rendere fattibile un progetto territoriale collettivo o un progetto che sarà attuato da un gruppo operativo PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura di cui all'articolo 56 del regolamento (UE) n. 1305/2013;
 - esercizio della cooperazione, come la retribuzione di un «coordinatore»;
 - attività promozionali.
- l'intensità massima di aiuto è pari al 50% per i costi diretti di progetti specifici legati all'attuazione di un piano aziendale, di un piano ambientale, di una strategia di sviluppo locale diversa da quella prevista all'articolo 33 del regolamento (UE) n. 1303/2013 o di altre azioni finalizzate all'innovazione, compresi gli esami e i costi diretti per progetti specifici legati all'attuazione di un piano di gestione forestale o di un documento equivalente che possono comprendere, se la scheda di misura del Programma lo prevede:
 - l'acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato;
 - i costi generali collegati alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica, compresi gli studi di fattibilità; gli studi di fattibilità
 - rimangono spese ammissibili anche quando, sulla base dei loro risultati, non è sostenuta alcuna delle spese di cui alle lettere a) e b);
 - l'acquisizione o lo sviluppo di programmi informatici e l'acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali
- gli aiuti per la cooperazione nel settore forestale potranno vertere anche sulla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la produzione sostenibile di biomasse da utilizzare nella produzione di energia e nei processi industriali e pertanto in questi casi sono di applicazione le disposizioni di cui alla parte II, capitolo 3.10 degli Orientamenti:
 - possono essere concessi aiuti per coprire i costi ammissibili relativi alle seguenti attività di cooperazione:
 - (a) costi relativi a studi sulla zona interessata, a studi di fattibilità, alla stesura di un piano aziendale o di una strategia di sviluppo locale diversa da quella prevista all'articolo 33 del regolamento (UE) n. 1303/2013;
 - (b) costi relativi all'animazione della zona interessata al fine di rendere fattibile un progetto territoriale collettivo o un progetto che sarà attuato da un gruppo operativo PEI;
 - (c) costi di esercizio della cooperazione, come la retribuzione di un «coordinatore»;
 - (d) costi relativi ad attività promozionali.
- L'intensità di aiuto per i costi ammissibili di cui alle lettere a), b), c) d), non deve superare il 50%.

mporti e aliquote di sostegno (applicabili) - parte 2

8.2.15.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.15.3.1.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'autorità di Gestione e l'Organismo pagatore hanno svolto un'attenta valutazione della verificabilità e controllabilità di questa misura alla luce delle condizioni di ammissibilità, criteri di selezione ed altre disposizioni. Inoltre si è tenuto conto delle esperienze del passato o vero delle risultanze dei controlli svolti dalla Corte dei Conti europea e dalla Commissione Europea, nonché dei controlli nazionali e sono stati individuati i seguenti aspetti di rischio:

R1 - Procedure di selezione dei fornitori che devono essere adottate

Trattandosi di una misura che prevede una scelta di fornitori da parte del beneficiario, vi è la necessità di garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità, al fine di una sana gestione finanziaria e ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo.

R2 Ragionevolezza dei costi

Una elevata numerosità delle voci di spesa che possono comporre i costi di realizzazione di progetti può rendere difficile la valutazione di congruità, complessità che aumenta in riferimento a categorie di prestazioni, servizi e mezzi tecnici molto varie e appartenenti a diversi settori disciplinari.

R7 - Selezione dei beneficiari

L'individuazione di beneficiari con struttura organizzativa non adeguata e scarsa solidità finanziaria, può rappresentare un rischio per il tipo di operazione.

R8 - Sistemi informatici

I rischi in merito a tale punto sono collegati alle possibili disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo e alla carenza di informazioni necessarie ai richiedenti per la presentazione delle domande.

R9 - Le domande di pagamento

Il rischio è legato alle difficoltà di realizzazione del progetto in totale conformità con quanto approvato, a causa delle inevitabili necessità di adattamento degli interventi alle reali condizioni operative e agli imprevisti.

8.2.15.3.1.9.2. Misure di attenuazione

Relativamente ai rischi indicati, sono riportate di seguito le azioni di mitigazione che l'AdG intende mettere in campo nella programmazione 2014-2020:

- M1 L'AdG predisporrà apposite linee guida di orientamento, a cui devono attenersi i beneficiari, relativi ai criteri e alle modalità di selezione dei fornitori.
- M 2 Ragionevolezza dei costi: é prevista una procedura di determinazione della ragionevolezza della spesa nel contesto dei documenti attuativi. A tal riguardo, per la determinazione delle "*spese di funzionamento*" è previsto l'utilizzo del tasso forfettario dei costi diretti, di cui all'art. 68, comma1, lett. b), del Reg. (UE) n.

1303/2013. Inoltre, sul tema saranno sviluppate attività di informazione nei confronti dei beneficiari. Potranno essere di particolare utilità le attività di accompagnamento e supporto ai GO beneficiari dell'Azione1.

M 7 - Selezione dei beneficiari: sarà adottata una procedura trasparente ed oggettiva per valutare la composizione, completezza, competenza e affidabilità dei GO tenendo anche conto dell'adeguatezza della loro struttura amministrativa e della solidità finanziaria, in relazione alla onerosità ed alla complessità dei relativi piani.

M 8 – Sistemi informatici. Si ricorrerà alla:

- elaborazione di manuali specifici per le diverse fasi del procedimento amministrativo (domande di aiuto, istruttorie, domande di pagamento) che riguardino le modalità e le tipologie di controlli da effettuare.
- utilizzazione, nell'esecuzione delle varie fasi del procedimento amministrativo, di banche dati o documenti informatizzati certificati di supporto alla presentazione delle domande e all'attività istruttoria.
- M 9 Per assicurare la tracciabilità dei dati contenuti nelle domande di pagamento si provvederà alla predisposizione di:
 - procedure uniformi per la gestione delle varianti in corso d'opera;
 - manuali operativi per la gestione della fase istruttoria della domanda di pagamento;
 - moduli istruttori e/o liste di controllo relativi agli elementi oggetto di controllo, alle modalità e agli esiti dei controlli effettuati, che garantiscano uniformità operativa.

Le misure per la mitigazione dei rischi derivanti dalle condizioni di ammissibilità, dei criteri di selezione, degli Impegni e degli obblighi previsti nella scheda sono riportate nella tabella precedente nella colonna "Descrizione degli elementi e delle modalità di controllo"

8.2.15.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

Il rispetto degli impegni previsti della sottomisura/azione viene assicurato tramite differenti tipologie di controllo:

- amministrativo, sul 100% delle domande sia di aiuto che pagamento: eseguito sulle domande e sulla documentazione inserita sul Sistema Informativo (S.I.) dell'Organismo Pagatore dai beneficiari e necessarie all'adesione alla misura, alla verifica dell'esecuzione degli interventi finanziati e alla verifica del rispetto degli impegni.
- controlli in loco: eseguiti ai sensi e con le modalità dell'art. 49 del Reg. (UE) n. 809/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013.

8.2.15.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Con riferimento ad investimenti in immobilizzazioni materiali, il tasso di sostegno, del 100% o 50%, è applicato ai costi di utilizzo / ammortamento dei beni se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- l'investimento è realizzato nel contesto di un progetto definito di durata definita;
- il sostegno non copre l'intera acquisizione di beni, ma solo il loro uso / ammortamento per tutta la durata del progetto specifico (calcolato in base alla normale buona prassi contabile); e
- l'investimento non consiste in un miglioramento di un bene immobile.

Per la determinazione delle "spese di funzionamento" è previsto l'utilizzo del tasso forfettario dei costi diretti, di cui all'art. 68, comma1, lett. b), del Reg. (UE) n. 1303/2013.

8.2.15.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali

Progetto pilota: progetto a carattere sperimentale il cui obiettivo è quello di testare, applicare e/o adottare i risultati dell'attività di ricerca che presentano caratteristiche di unicità, originalità, esemplarità.

Reti di imprese/contratto di rete: più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa (art. 3 d.l. 5/2009).

La **filiera corta,** come definita all'articolo 11, paragrafo 1 del regolamento delegato (UE) della Commissione n. 807/2014, è una filiera in cui nel passaggio del bene tra produttore primario e consumatore finale, non è implicato più di un intermediario.

Il **mercato locale** (articolo 11, paragrafo 2, lettera b del regolamento UE n. 807/2014) è un mercato di vendita diretta al pubblico di prodotti agricoli, anche trasformati, basato sulla logica della filiera corta, oppure un mercato dove si commercializzano prodotti agricoli, anche trasformati, in un raggio massimo di 75 chilometri dall'azienda agricola di origine del prodotto all'interno del quale devono avvenire le attività di produzione, trasformazione e vendita al consumatore finale.

Proposta di innovazione: si intende il piano di attività che il Team di progetto nascente propone per ottenere il sostegno attraverso l'Azione 1. Comprende l'idea di innovazione, il piano di animazione, informazione, incontri fra soggetti interessati, nonché le attività di verifica analitica e concettuale della stessa idea: anche attraverso la realizzazione di approfondimenti (studi scientifici ed analitici), oltre che indagini di mercato ed analisi dei fabbisogni.

Progetto Operativo di Innovazione (**POI**). Deve intendersi il progetto che viene ad essere realizzato dal GO con il sostegno dell'Azione 2. La sua realizzazione è frutto dall'attività preliminare svolta dal GO per verificare la fattibilità dell'idea progetto. Sia che il GO abbia utilizzato l'Azione 1, o meno. *Comprende*

attività di sperimentazione, collaudo, adozione di pratiche innovative, trasferimento delle conoscenze e consulenza necessarie al perseguimento degli obiettivi individuati dal GO. Comprende, inoltre, le obbligatorie attività tese a diffondere i risultati ottenuti.

8.2.15.3.2. 16.1.2 Sostegno ai GO del PEI per l'attuazione di progetti di diffusione delle innovazioni nell'ambito del rafforzamento dell'AKIS campano

Sottomisura:

• 16.1 - sostegno per la costituzione e la gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura

8.2.15.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

L'analisi SWOT ha messo in evidenza che il sistema della ricerca in Campania è caratterizzato da una situazione di scarso coordinamento tra gli attori e le strutture di ricerca, consulenza e innovazione [W2] che aggrava una generale insufficienza di servizi evoluti alle imprese [W4] e marginalizza ulteriormente l'azienda agricola nei sistemi di cooperazione ed innovazione [W1]. In tale contesto si registra una ridotta propensione all'innovazione che, soprattutto negli ultimi anni, non appare adeguatamente sostenuta da investimenti pubblici a sostegno della ricerca, dell'innovazione e dell'assistenza tecnica [W7].

Da tale analisi emerge il fabbisogno F01. Rafforzare e consolidare le reti relazionali tra i soggetti del sistema della conoscenza che la tipologia di intervento contribuisce a soddisfare.

A tal fine la tipologia di intervento mira a creare le condizioni per promuovere la diffusione dell'innovazione nelle aziende agricole, agroalimentari e forestali e, dunque si collega in via principale alla Priorità P1 in generale ed in particolare alla Focus Area 1B "*Rinsaldare i nessi fra agricoltura, produzione alimentare e silvicoltura, da un lato, e ricerca e innovazione, dall'altro, anche al fine di migliorare la gestione e le prestazioni ambientali*" anche se, trattandosi di un intervento di natura trasversale, incide inoltre sulla priorità P4 e sulle Focus Area 2a, 3a, 5a, 5c, 5d, 5e, 6a. Inoltre, essendo a supporto di molte aree strategiche trasversali, essa contribuisce a tutti e tre gli obiettivi trasversali (ambiente, cambiamenti climatici, innovazione).

L'attivazione della presente tipologia è volta a contrastare l'impatto della crisi COVID-19 e a promuovere lo sviluppo economico e sociale nelle zone rurali e a contribuire per una ripresa economica resiliente, sostenibile e digitale in linea, tra l'altro, con gli obiettivi agro-climatico-ambientali perseguiti dal regolamento n. 1305/2013 Art 58 bis, paragrafo 5 così come modificato dal Reg. (UE) 2220/2020. Infatti la tipologia di intervento trova attuazione utilizzando i fondi del NexGenerationEU (quota EURI).

La tipologia di intervento sostiene la costituzione e il funzionamento dei Gruppi Operativi (GO).

I GO sono intesi come partnership che coinvolgono una molteplicità di attori, provenienti da diversi ambiti (agricoltori, gestori forestali, ricercatori, consulenti, formatori, imprese, associazioni di categoria, consumatori, gruppi di interesse e organizzazioni non governative, comunità rurali e altri soggetti interessati) per la realizzazione di un progetto di innovazione. In particolare, essi sono chiamati a raccogliere, intorno alle esigenze dell'impresa agricola, agroalimentare e forestale, esperienze, conoscenze e competenze specifiche che consentano di:

- individuare soluzioni operative alle problematiche poste dalla componente agricola, agroalimentare e forestale;
- agevolare le imprese agricole, agroalimentari e forestali nel cogliere particolari opportunità conseguenti

l'adozione di innovazioni, anche finalizzate alla diversificazione delle attività.

Obbligo ineludibile dei GO è quello di diffondere i risultati del progetto di innovazione utilizzando, in particolare, la rete PEI e la Rete Rurale Nazionale (RRN), e rappresentare i fabbisogni di ricerca provenienti dal settore agricolo, dal comparto agroalimentare e dai sistemi locali delle aree interne.

Per le azioni che riguarderanno progetti che rientrano nel campo di applicazione dell'art 42 del TFUE la tipologia di intervento è basata sul Sostegno ai Progetti Operativi di Innovazione (POI) per la realizzazione di iniziative di cooperazione a carattere innovativo concepite e messe in atto dai GO del PEI. Tali iniziative potranno concretizzarsi in:

- progetti pilota (Reg. UE 1305/2013, art. 35, par. 2, lettera a);
- sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie nel settore agroalimentare e forestale (Reg. UE 1305/2013, art. 35, par. 2, lettera b);
- progetti a carattere innovativo aventi ad oggetto uno degli ambiti di intervento previsti dal Regolamento UE 1305/2013, art. 35, paragrafo 2, lettere c), e), f), g), h) e k).
- L'Azione finanzia, per un importo complessivo fino a **300.000,00** euro, Progetti Operativi di Innovazione (POI), rispondenti a problematiche specifiche degli operatori dei settori agricoli, alimentari e forestali e dei territori rurali. La durata dei progetti non potrà superare i 36 mesi.
- I G.O. potranno agire anche a livello interregionale e comunitario, attraverso collaborazioni e accordi tra le Autorità di Gestione che definiscano i problemi concreti da affrontare, gli obiettivi da perseguire, le modalità di governance, le sinergie da sviluppare, le azioni da svolgere. Per quanto riguarda l'attività di animazione a carattere interregionale, un ruolo essenziale può essere svolto anche dalla RRN che, attuando la sua azione a livello nazionale, può facilitare l'individuazione di esigenze comuni a più regioni espresse dai territori.

8.2.15.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributo in conto capitale.

8.2.15.3.2.3. Collegamenti con altre normative

- Piano strategico per l'innovazione e la ricerca nel sistema agricolo, alimentare e forestale del Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali;
- RIS 3 Ricerca&Innovazione Smart Specialization Strategy della Regione Campania;
- Linee di indirizzo strategiche per la promozione dell'innovazione nel campo agricolo, agroalimentare, forestale definite dall'Amministrazione Regionale (http://www.agricoltura.regione.campania.it/psr_2014_2020/pdf/linee_indirizzo_strategico.pdf);
- Regolamento UE n.1407/2013 (De minimis);
- Regolamento UE n 972/2020 che modifica il regolamento (UE) n. 1407/2013 per quanto riguarda la

- sua proroga e il regolamento (UE) n. 651/2014 per quanto riguarda la sua proroga e gli adeguamenti pertinenti.
- Legge regionale 30 marzo 2012 n.6 "Riconoscimento della dieta mediterranea" art. 2 comma 3 punti c) e d) e art. 5 comma 2.

8.2.15.3.2.4. Beneficiari

Gruppi Operativi (GO), costituiti ai sensi dell'art. 56 del Reg. (UE) 1305/2013, le cui caratteristiche rispondano ai requisiti di ammissibilità definiti nella presente scheda di misura.

8.2.15.3.2.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili le spese necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati dal Progetto Operativo di Innovazione rientranti nelle Categorie di spesa eleggibili lettere b), c) e d) previste nella scheda tecnica per l'ammissibilità delle spese "n° 8 Partenariato Europeo per l'Innovazione (Produttività e Sostenibilità dell'agricoltura)" delle Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020 (https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/3%252F3%252F1%252FD.2b1dd3b 306a9c850920d/P/BLOB%3AID%3D15656/E/pdf), e in particolare:

b) Costi di "funzionamento" a carico del Gruppo Operativo (GO) (spese generali).

Spese amministrative, bancarie e legali per la costituzione ed il funzionamento del GO; spese di funzionamento e gestione del Gruppo Operativo, inclusi materiali di consumo e forniture nonché consulenze specialistiche; spese per il personale dedicato alle attività di coordinamento, gestione e monitoraggio delle azioni del Piano; spese relative a riunioni ed incontri del partenariato del GO; affitto di locali funzionali al progetto; spese per missioni e trasferte funzionali alla realizzazione del Piano e spese generali.

c) Costi diretti previsti dall'art. 35 del Reg. (UE) 1305/2013 per la realizzazione delle specifiche azioni previste dal Piano.

Investimenti funzionali alla realizzazione del Piano e spese generali connesse; spese per l'acquisto o il noleggio di macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche strettamente connesse alla realizzazione del progetto; costi inerenti la costruzione e la verifica di prototipi, compresa la loro istallazione e collaudo; realizzazione di impianti sperimentali e loro messa a dimora; test, analisi di laboratorio e/o gustative (panel test), compresi costi di materiale a perdere; prove in campo; acquisizione di brevetti e licenze; acquisto di software funzionali alla realizzazione del Piano. Spese per il personale direttamente coinvolto nella esecuzione delle attività, spese per missioni e trasferte e consulenze esterne qualificate necessarie alla realizzazione del Piano del GO.

d) Costi di divulgazione, di trasferimento dei risultati e partecipazione alle attività delle reti nonché alle attività promosse dalle Autorità di Gestione dei PSR.

Organizzazione di seminari, workshop, visite guidate, sessioni dimostrative, siti web, materiale informativo e divulgativo sui risultati e l'andamento del Piano. Spese per il personale, strumentazioni e attrezzature e consulenze specialistiche connesse alle attività di divulgazione e trasferimento dei risultati, spese generali. Spese per missioni e trasferte per la partecipazione alle attività della Rete europea PEI-AGRI e della Rete

Rurale Nazionale, nonché ad eventi organizzati dalle Autorità di Gestione dei PSR.

Dettaglio sulle spese per il personale coinvolto nelle diverse fasi del progetto (di cui ai precedenti punti c e d).

Nello specifico per quanto riguarda le spese per il personale coinvolto nelle attività del GO (di cui ai precedenti punti **c e d**), esse possono comprendere il personale dipendente a tempo indeterminato e quello con contratto a tempo determinato, o con rapporto definito da altri istituti contrattuali.

Tali spese sono ricomprese nelle seguenti categorie:

- stipendi, salari (inclusi gli oneri fiscali e previdenziali) e contratti temporanei per ricercatori, tecnici, dipendenti e collaboratori di aziende agricole o di altri soggetti partner del GO, nonché eventuale altro personale ausiliario, per il tempo impiegato nell'attuazione degli interventi previsti dal Piano, incluso il corrispettivo economico per l'impegno dell'imprenditore agricolo nella realizzazione delle attività cui si riferiscono i costi di cui ai precedenti punti b), c) e d).
- Borse di studio ed assegni di ricerca per ricercatori direttamente impegnati nella esecuzione del Piano del GO.

Le voci di spesa vengono riconosciute congrue in esito all'applicazione delle opzioni di costo semplificate di cui al comma 1, lettere b) (tabelle standard di costi unitari) dell'art. 67 e per i costi indiretti all'opzione di cui alla lettera c) (tasso forfettario applicato nelle politiche dell'unione) del punto 1 dell'articolo 68 del Reg. UE n. 1303/2013. Ove non sia possibile coprire con tali opzioni le categorie di costi sopra indicate si utilizzerà, per le sole categorie scoperte, l'opzione di cui al comma 1, lettera a) (costi effettivamente sostenuti e pagati) dell'art. 67 del Reg. UE n. 1303/2013.

Qualora il GO comprendesse anche partner non appartenenti al territorio della Campania l'aiuto regionale sarà proporzionato in base alle attività da realizzare nella regione. Il contributo concesso è riservato esclusivamente alla copertura di spese connesse all'attività del GO e di realizzazione del piano e sono pertanto escluse le spese riguardanti l'ordinaria attività di produzione o di servizio svolta dai beneficiari.

L'ammissibilità delle spese decorre a partire dalla data di presentazione dell'istanza.

L'IVA ai sensi del Reg. 1303/2013 art. 37 non costituisce una spesa ammissibile, salvo in caso di irrecuperabilità secondo la legislazione nazionale dell'IVA.

L'aiuto concesso è riservato esclusivamente alla copertura di spese connesse all'implementazione del progetto del GO e sono pertanto escluse le spese riguardanti l'ordinaria attività di produzione o di servizio svolta dai singoli componenti del GO.

Le spese inerenti eventuali investimenti necessari per il progetto di innovazione saranno ammissibili nei limiti del loro uso/ammortamento per la durata del progetto.

Sono del tutto escluse le spese di investimento riguardanti adeguamenti e migliorie di fabbricati ed immobili.

In relazione all'applicazione delle opzioni di costo semplificate di cui al comma 1, lettere b) (tabelle standard di costi unitari) dell'art. 67 alle spese di personale il rifermento utilizzato è il "Documento di indirizzo "Costi semplificati e rendicontazione di alcune spese di partecipazione ai Gruppi Operativi" (https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/1%252Ff%252F5%252FD.66c7e31d

7e50aa9e232d/P/BLOB%3AID%3D18560/E/pdf) messo a punto dalla Rete Rurale Nazionale.

Nello specifico:

- Per Università, altri enti di ricerca pubblici, enti di ricerca privati e imprese del settore agroindustriale sono adottati i costi standard unitari di cui al paragrafo B. Costo standard unitario per il Personale di ricerca del capitolo 4. Rendicontazione del personale dei partner impegnato nelle azioni del GO.
- Per il **Lavoro dell'Imprenditore Agricolo** sono adottati i costi standard di cui al paragrafo B. Costo standard determinato utilizzando i valori del programma Horizon 2020 del capitolo 3. Valorizzazione dell'impegno dell'imprenditore agricolo o forestale nel GO;
- Per il **Lavoro dell'operaio agricolo dipendente** tra le diverse metodologie proposte al paragrafo A. Costo unitario standard per gli Operai/Addetti agricoli del capitolo 4. Rendicontazione del personale dei partner impegnato nelle azioni del GO., si è scelto di applicare la Metodologia basata sulle retribuzioni medie giornaliere stabilite annualmente da Decreto Ministero del Lavoro.

In riferimento all'applicazione delle opzioni di costo semplificate di cui al comma 1, lettere b) (tabelle standard di costi unitari) dell'art. 67 alle prestazioni professionali dei consulenti è stata adottato lo studio elaborato da ISMEA per conto della RRN (Rete Rurale Nazionale) italiana

(https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/7%252F7%252F6%252FD.7f1c0e1cd9235efb443f/P/BLOB%3AID%3D18244/E/pdf) che ha definito un valore standard (UCS) per ogni ora di prestazione professionale resa dal consulente.

Tasso forfettario spese generali

In relazione alle opzioni di sovvenzione di cui alla lettera c) comma 1 dell'art. 68 del Reg. UE n. 1303/2013 per le spese generali è stato definito congruo un tasso forfettario pari al 25% dei costi diretti ammissibili del piano del GOI (lettera c) - Costi diretti previsti dall'art. 35 del Reg. (UE) 1305/2013 per la realizzazione delle specifiche azioni previste dal Piano).

In applicazione di quanto disposto nella seconda parte dalla lettera c) del punto 1 art. 68 del Reg. (UE) 1303/2013 che prevede che il tasso forfettario sia basato su metodi esistenti e percentuali corrispondenti applicabili nelle politiche dell'Unione per una tipologia analoga di operazione e beneficiario si mutua il tasso applicato nell'ambito del programma europeo Horizon 2020 secondo le modalità stabilite dal Reg. (UE) n. 1290/2013.

8.2.15.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

In coerenza con gli art. 56 e 57 del Reg UE 1305/13, vanno osservate le seguenti condizioni di ammissibilità:

a. Per le azioni che riguarderanno progetti che rientrano nel campo di applicazione dell'art 42 del TFUE:

Caratteristiche Soggettive del Team di progetto/potenziale GO

- deve essere composto da almeno due soggetti funzionali allo svolgimento delle attività progettuali;
- il soggetto capofila del GO dev'essere un'impresa che opera con codice Ateco 01 e/o Ateco 02;
- deve presentare l'atto costitutivo (Consorzio di diritto privato, Società consortile, Associazione riconosciuta), solo in caso di associazione temporanea di scopo (ATS) è sufficiente l'impegno a costituirsi;
- le imprese del settore agricolo e gli operatori forestali o proprietari di foreste, dovranno essere ubicate (sede operativa) nel territorio della Campania;
- il potenziale GO dovrà possedere un regolamento di funzionamento che evidenzi ruoli, modalità organizzative e attribuzione precisa delle responsabilità nella gestione del sostegno;
- il potenziale GO dovrà presentare l'impegno a disseminare i risultati del progetto (requisito minimo: attraverso il network EIP-AGRI, attraverso il coinvolgimento dei consulenti appartenenti agli staff tecnici degli organismi di consulenza beneficiari della misura 2 tipologia di intervento 2.1.1., e dei formatori degli enti di formazioni beneficiari della misura 1 tipologia di intervento 1.1.1 anche attraverso l'azione di aggiornamento dei consulenti di cui alla misura 2.3.1)

Caratteristiche del Progetto Operativo di innovazione (POI)

Il potenziale GO dovrà presentare un POI che contenga i seguenti elementi:

- elenco e ruolo dei soggetti coinvolti nel progetto;
- descrizione dettagliata del POI che si intende sviluppare, collaudare o realizzare, contenente la descrizione del problema tecnico/organizzativo affrontato, la rilevanza del comparto/settore di intervento, i risultati attesi in termini di innovazione e le possibilità di un loro successivo trasferimento o applicazione;
- cronoprogramma di svolgimento del POI;
- ripartizione delle attività tra i vari soggetti del GO nell'attuazione del POI;
- descrizione del piano finanziario e sua articolazione per tipo di spesa e per partner;
- descrizione delle azioni di trasferimento, di promozione e comunicazione all'esterno delle attività svolte e dei successivi risultati.

b. Per le azioni che riguarderanno progetti che non rientrano nel campo di applicazione dell'art 42 del TFUE, vale il regime di aiuto in "de minimis"

8.2.15.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

La selezione dei Team	n di progetto/potenzi	ali GO e dei rela	ativi progetti sarà	effettuata con b	ando pubblico
sulla base dei seguenti	i criteri:				

□ caratteristiche soggettive:

- composizione, completezza, competenza e affidabilità del potenziale Gruppo Operativo in funzione del progetto proposto e delle attività innovative previste nel Progetto Operativo di Innovazione;
- grado di coinvolgimento delle imprese Agricole ed agroalimentari, con particolare riferimento al numero di imprese operanti nelle macroaree C e D;

□ caratteristiche del Progetto Operativo di Innovazione:

- potenziali ricadute dell'idea progettuale sulla pratica agricola;
- coerenza e qualità del Progetto Operativo di innovazione presentato nella prospettiva del raggiungimento degli obiettivi del PEI e del PSR;
- efficacia del POI in termini di applicabilità dei risultati, adeguatezza della tempistica e congruità del piano finanziario;
- efficacia delle azioni di divulgazione e disseminazione dei risultati sia verso il sistema agricolo regionale sia verso la rete PEI.

8.2.15.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

È previsto il rimborso delle spese ammissibili a partire dalla data di presentazione dell'istanza per un importo complessivo fino a 300.000,00 euro.

L'aliquota massima di sostegno per dette spese può raggiungere il 100%. Anche per gli investimenti coperti dal progetto è possibile applicare tale aliquota laddove, per detti costi, ricorrano contemporaneamente le seguenti tre condizioni:

- sia riferibile ad un progetto definito di durata definita;
- non sia riferibile all'intera acquisizione di beni, ma solo al loro uso/ammortamento per tutta la durata del progetto specifico (calcolato in base alla normale buona prassi contabile);
- non sia riferibile al miglioramento di un bene immobile.

Qualora siano soddisfatte contemporaneamente le condizioni predette, il tasso di finanziamento del 100% è applicato ai costi di utilizzo/ammortamento dei beni oggetto di finanziamento, non al valore complessivo degli stessi.

Sono sostenuti fino al 100% i rapporti di cooperazione tra imprese del settore agricolo, della filiera agroalimentare (solo se il risultato della trasformazione è un prodotto agricolo così come definiti dall'articolo 1 comma 2 del Reg. (UE)1308/2013 del 17/12/2013) e altri soggetti attivi nel settore dell'agricoltura.

Tale requisito risulta soddisfatto se si verifica una delle due seguenti condizioni:

- l'innovazione riguarda esclusivamente la produzione o il commercio di uno dei prodotti compresi nell'allegato I del TFUE;
- l'innovazione riguarda la creazione o il miglioramento di un bene o di un servizio che è usato esclusivamente dalle aziende agricole coinvolte nel progetto, nell'ambito delle loro attività agricole. In questo caso, l'innovazione può anche essere relativa a prodotti non facenti parte dell'allegato I del TFUE (State aid guidance related to the eip for agricultural productivity and sustainability. European Commission Directorate-general for agriculture and rural development Directorate H. General aspects of rural development and research. H.1. Consistency of rural development. Novembre 2015", scaricabile all'indirizzo: https://enrd.ec.europa.eu/sites/default/files/w10 eip-and-stateaid.pdf).

Qualora non siano verificate le condizioni illustrate qui sopra, la domanda non è relativa al settore agricolo e pertanto vale il regime di aiuto in "de minimis" (Regolamento UE n.1407/2013).

In tutti i casi per la determinazione dei "costi indiretti" è previsto l'utilizzo del tasso forfettario dei costi diretti, di cui all'art. 68, comma1, lett. c), del Reg. (UE) n. 1303/2013.

8.2.15.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.15.3.2.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'autorità di Gestione e l'Organismo pagatore hanno svolto un'attenta valutazione della verificabilità e controllabilità di questa misura alla luce delle condizioni di ammissibilità, criteri di selezione ed altre disposizioni. Inoltre si è tenuto conto delle esperienze del passato o vero delle risultanze dei controlli svolti dalla Corte dei Conti europea e dalla Commissione Europea, nonché dei controlli nazionali e sono stati individuati i seguenti aspetti di rischio:

R1 - Procedure di selezione dei fornitori che devono essere adottate

Trattandosi di una misura che prevede una scelta di fornitori da parte del beneficiario, vi è la necessità di garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità, al fine di una sana gestione finanziaria e ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo.

R2 Ragionevolezza dei costi

Una elevata numerosità delle voci di spesa che possono comporre i costi di realizzazione di progetti può rendere difficile la valutazione di congruità, complessità che aumenta in riferimento a categorie di prestazioni, servizi e mezzi tecnici molto varie e appartenenti a diversi settori disciplinari.

R7 - Selezione dei beneficiari

L'individuazione di beneficiari con struttura organizzativa non adeguata e scarsa solidità finanziaria, può rappresentare un rischio per il tipo di operazione.

R8 - Sistemi informatici

I rischi in merito a tale punto sono collegati alle possibili disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo e alla carenza di informazioni necessarie ai richiedenti per la presentazione delle domande.

R9 - Le domande di pagamento

Il rischio è legato alle difficoltà di realizzazione del progetto in totale conformità con quanto approvato, a causa delle inevitabili necessità di adattamento degli interventi alle reali condizioni operative e agli imprevisti.

8.2.15.3.2.9.2. Misure di attenuazione

Relativamente ai rischi indicati, sono riportate di seguito le azioni di mitigazione che l'AdG intende mettere